



## **Sistemi Iperbarici S.r.l.**

### **Modello di organizzazione, gestione e controllo** *(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)*

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione  
in data 21 gennaio 2019.

## INDICE

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>PREMESSA</b> .....  | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>STRUTTURA DEL DOCUMENTO</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>DESTINATARI</b> .....   | <b>5</b>  |
|          | <b>PARTE GENERALE</b> .....  | <b>6</b>  |
| <b>1</b> | <b>IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b> .....  | <b>7</b>  |
| 1.1      | IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE.....       | 7         |
| 1.2      | FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL DECRETO.....   | 7         |
| 1.3      | SANZIONI PREVISTE .....  | 8         |
| 1.4      | LA CONDIZIONE ESIMENTE: I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....                  | 9         |
| 1.5      | CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIA .....        | 9         |
| <b>2</b> | <b>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ</b> .....                    | <b>10</b> |
| 2.1      | LA GOVERNANCE SOCIETARIA .....   | 10        |
| 2.2      | LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SISTEMI IPERBARICI.....    | 10        |
| 2.3      | LE ATTIVITÀ AZIENDALI “SENSIBILI” IDENTIFICATE.....  | 12        |
| <b>3</b> | <b>L’ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....  | <b>12</b> |
| 3.1      | L’ORGANISMO DI VIGILANZA .....   | 12        |
| 3.2      | PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 13        |
| 3.3      | FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....   | 16        |
| 3.4      | OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA - FLUSSI INFORMATIVI .....    | 17        |
| 3.5      | REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI .....                           | 19        |
| <b>4</b> | <b>SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO</b> .....  | <b>20</b> |
| 4.1      | FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE .....  | 20        |
| 4.2      | MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI .....                                | 20        |
| 4.3      | MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....  | 23        |
| 4.4      | MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI .....  | 23        |
| 4.5      | MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI .....            | 24        |
| <b>5</b> | <b>DIFFUSIONE DEL MODELLO</b> .....  | <b>24</b> |
| 5.1      | PREMESSA.....  | 24        |
| 5.2      | LA COMUNICAZIONE .....   | 25        |
| 5.3      | FORMAZIONE AI DIPENDENTI.....  | 25        |
| 5.4      | INFORMAZIONE AI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI .....                    | 25        |
| <b>6</b> | <b>AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO</b> .....   | <b>25</b> |

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo**

### ***Introduzione***

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Parte Generale*

#### **1 PREMESSA**

Attraverso il presente documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Sistemi Iperbarici S.r.l. (di seguito anche "S.I. o la "Società") ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "d.lgs. 231/2001" o "Decreto"), la Società intende:

- promuovere in misura sempre maggiore una cultura aziendale orientata all'eticità, correttezza e trasparenza delle attività;
- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, analizzando i potenziali rischi di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e valorizzando ed integrando i relativi presidi di controllo, atti a prevenire la realizzazione di tali condotte;
- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari alla legge ed alle regole aziendali.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello"), pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione o la tentata commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

Infine, attraverso il presente documento, Sistemi Iperbarici recepisce le indicazioni della Capogruppo adottando il Codice Etico di Gruppo e adattando il proprio sistema di controllo interno a quello della Capogruppo.

#### **2 STRUTTURA DEL DOCUMENTO**

Il Modello si compone di:

- Parte Generale, che descrive i contenuti del Decreto, illustra sinteticamente i modelli di governo societario e di organizzazione e gestione della Società, la funzione ed i principi generali di funzionamento del Modello, nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso;
- Parti Speciali, che descrivono, per ciascuna area di attività aziendale soggetta a potenziale "rischio 231", le fattispecie di reato rilevanti, i principi comportamentali da rispettare, nonché i presidi di controllo da assicurare per la prevenzione dei rischi.

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Parte Generale*

Il Modello comprende inoltre i seguenti documenti (di seguito definiti nel loro complesso anche "Allegati") che ne costituiscono parte integrante:

- il Codice Etico del Gruppo Sapio (Allegato 1);
- il catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 (Allegato 2);
- l'organigramma aziendale;
- il sistema di procure e deleghe in vigore;
- il corpo normativo e procedurale della Società.

### **3 DESTINATARI**

Le regole e le disposizioni contenute nel Modello e nei suoi Allegati si applicano e devono essere rispettate da coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, dai dipendenti, nonché da coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima.

Sono quindi "Destinatari" del presente Modello:

- gli organi sociali (compresi i membri del Consiglio di Amministrazione) nonché i titolari di qualifiche formali (di direzione, gestione e controllo della Società o di una sua unità organizzativa) riconducibili alla definizione di "soggetti apicali";
- i soggetti che esercitano tali funzioni (di direzione, gestione e controllo) anche solo di fatto;
- tutto il personale della Società, in forza di qualsiasi tipo di rapporto contrattuale (ancorché distaccati all'estero;)
- chiunque agisca in nome e per conto della Società sotto la sua direzione e vigilanza.

Ai collaboratori esterni, consulenti, agenti, intermediari, fornitori, *partner* commerciali e altre controparti contrattuali in genere, la Società richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati dalla Società, tramite la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali che assicurino l'impegno al rispetto delle norme di cui al d.lgs. 231/2001, dei principi etici e delle linee di condotta adottati dalla Società.

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Parte Generale*

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo**

***Parte generale***

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Parte Generale*

## **1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

### ***1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche***

Il d.lgs. 231/2001, emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, disciplina la "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

Tale disciplina si applica agli enti dotati di personalità giuridica, nonché alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il d.lgs. 231/2001 trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001 un ente (di seguito definito anche "società") può essere ritenuto "responsabile" per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio della società stessa, da:

- soggetti apicali, ossia coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle stesse;
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali.

Per quanto attiene alla nozione di "interesse", esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'esclusivo intento di conseguire un beneficio alla società, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.

Del pari, la responsabilità incombe sulla società ogniqualvolta l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l'ente, abbia comunque fatto conseguire un "vantaggio" alla persona giuridica di tipo economico o meno.

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

### ***1.2 Fattispecie di reato previste dal Decreto***

Il Decreto riguarda esclusivamente alcune particolari fattispecie di illecito penale, esplicitamente richiamate dal Decreto medesimo.

Tali fattispecie di reato possono essere ricomprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);

## Modello di organizzazione, gestione e controllo

### Parte Generale

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- corruzione tra privati (reato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e incluso tra i reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto);
- reati transnazionali (art. 10 Legge 16 Marzo 2006, n. 146).

Si rinvia all'Allegato 2 (*Catalogo dei reati previsti*) per una descrizione di dettaglio dei reati previsti dal Decreto e dalle relative successive modificazioni e integrazioni.

### **1.3 Sanzioni previste**

Qualora se ne ravveda la responsabilità ai sensi del Decreto, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, a carico della società sono previste le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria, calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare entro limiti definiti per legge.
- sanzioni interdittive che, a loro volta, possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;



## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Parte Generale*

- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza in uno o più giornali.

#### **1.4 La condizione esimente: i modelli di organizzazione, gestione e controllo**

Aspetto caratteristico del d.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore "esimente" ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società.

L'ente non risponde infatti dei reati commessi nel suo interesse o vantaggio da parte di uno dei soggetti apicali se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi;
- il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente è tenuto.

La responsabilità amministrativa della società è in ogni caso esclusa, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001), se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

#### **1.5 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di categoria**

L'art. 6, comma 3, d.lgs. 231/2001 prevede che "i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

Il presente Modello è stato redatto tenendo conto delle indicazioni espresse dalle linee guida elaborate da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia.

## 2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

### 2.1 La governance societaria

Sistemi Iperbarici adotta un sistema di *governance* che si caratterizza per la presenza:

- dell'Assemblea dei Soci, a cui spettano le decisioni sui supremi atti di governo della Società, secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto;
- del Consiglio di Amministrazione, incaricato di gestire l'impresa sociale, il quale ha attribuito i poteri operativi a organi e soggetti delegati.

I principali strumenti organizzativi, di *governance* e di controllo interno di cui la Società è dotata e di cui si è tenuto conto nella predisposizione del presente Modello, possono essere così riassunti:

- lo Statuto, che definisce le regole di governo, gestione e organizzazione della Società;
- l'organigramma aziendale, che rappresenta la struttura organizzativa della Società, definendo le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse unità organizzative di cui si compone la struttura;
- le procure e le deleghe che conferiscono i necessari poteri di rappresentanza e di firma, in conformità alle responsabilità organizzative e gestionali definite;
- il Codice Etico adottato a livello di Gruppo (Allegato 1) che esprime i principi etici e i valori che il Gruppo Sapiro riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi del Gruppo. Il Codice Etico esprime, fra l'altro, anche le linee e i principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001 e deve quindi essere considerato come parte integrante del presente Modello e strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del Modello stesso;
- il corpo normativo e procedurale, predisposto anche ai fini del Sistema di Gestione della Qualità, volto a regolamentare i processi rilevanti.

### 2.2 La costruzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Sistemi Iperbarici

Il presente Modello è stato elaborato a seguito di una serie di attività finalizzate a rendere il modello organizzativo e di controllo pre-esistente conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e coerente con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

Il processo di costruzione del Modello (nonché gli aggiornamenti successivamente intrapresi) si è sviluppato attraverso le fasi progettuali di seguito descritte.

1. Individuazione delle attività e dei processi nel cui ambito potrebbero potenzialmente configurarsi le condizioni, le occasioni e/o i mezzi per la commissione dei reati previsti dal Decreto ("attività sensibili"), nonché delle Funzioni/Direzioni aziendali coinvolte nello svolgimento di tali attività.

Le attività sono state condotte prevalentemente attraverso l'analisi della documentazione aziendale disponibile, con particolare *focus* su quella relativa alla struttura societaria ed organizzativa (ad esempio: organigrammi, procure, ecc.).

## Modello di organizzazione, gestione e controllo

### Parte Generale

2. Analisi delle attività e dei processi sensibili, rilevando i meccanismi organizzativi e di controllo in essere o da adeguare.

Il sistema di controllo è stato esaminato prendendo in considerazione i seguenti presidi *standard* di prevenzione:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- esistenza di un sistema di poteri e di livelli autorizzativi formalizzati e coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- rispetto del principio di separazione dei compiti;
- esistenza di adeguati meccanismi specifici di controllo e di monitoraggio.

L'analisi è stata compiuta attraverso l'analisi delle procedure aziendali, nonché interviste con i soggetti coinvolti, tramite i quali si sono potuti identificare, per ogni attività sensibile individuata, i processi di gestione e gli strumenti di controllo implementati, con particolare attenzione agli elementi di "*compliance*" ed ai controlli *preventivi* esistenti a presidio.

A seguito dell'analisi è stato possibile desumere le aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso ad individuare i requisiti organizzativi e di controllo caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal d.lgs. 231/2001.

3. Al termine delle attività sopra descritte, è stato sviluppato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, articolato secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, nonché adattato alla realtà aziendale.
4. Il Modello così strutturato è stato infine attuato attraverso: a) la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione; b) la nomina dell'Organismo di Vigilanza preposto alla verifica di effettiva attuazione e osservanza del Modello; c) la definizione di un sistema disciplinare avverso alle eventuali violazioni del Modello; d) la diffusione dei contenuti del Modello attraverso attività di formazione e informazione dei Destinatari.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Parte Generale

### 2.3 Le attività aziendali “sensibili” identificate

Le “attività sensibili” rilevate durante il processo di costruzione del Modello sono le seguenti:

| <b>Attività sensibili</b>   | <b>Riferimento Parte Speciale</b>                    |
|---|--|
| 1. Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e delle visite ispettive   | <b>A - Relazioni con la Pubblica Amministrazione</b> |
| 2. Flussi monetari e finanziari   | <b>B - Amministrazione e finanza</b>                 |
| 3. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro<br>4. Gestione degli adempimenti in materia ambientale<br>5. Gestione dei rapporti con gli enti certificatori   | <b>C - Gestione qualità, sicurezza e ambiente</b>    |
| 6. Approvvigionamento di beni e servizi<br>7. Gestione di consulenze e incarichi professionali  | <b>D - Acquisto di beni e servizi</b>                |
| 8. Gestione delle attività di vendita sia tramite gara sia tramite offerta diretta (clientela pubblica e privata)<br>9. Gestione della rete agenziale ed altri procacciatori d'affari<br>10. Gestione della partecipazione a convegni e congressi | <b>E - Gestione dei rapporti commerciali</b>         |
| 11. Selezione, assunzione e gestione del personale<br>12. Gestione dei rimborsi spese<br>13. Gestione dei rapporti con i sindacati<br>14. Omaggi e liberalità   | <b>F - Gestione del personale</b>                    |
| 15. Gestione dei sistemi informativi  | <b>G - Gestione dei sistemi informativi</b>          |

## 3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 3.1 L'Organismo di Vigilanza

L'affidamento dei compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”), così come proposti dalle Linee Guida emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Parte Generale*

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo amministrativo.

Il requisito della professionalità si traduce nelle capacità tecniche dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni rispetto alla vigilanza del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Vertice aziendale.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'OdV deve vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare l'effettività e l'efficacia dello stesso, promuoverne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per la Società.

Il d.lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata, sia in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

La Società ha optato per una composizione monocratica del proprio Organismo di Vigilanza, la cui scelta, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, consente di costituire un organismo che, nel suo complesso, è in grado di soddisfare i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione sopra richiamati.

### **3.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione. I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per tre anni.

I componenti sono sempre rieleggibili. L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso che deve essere effettuata nel primo Consiglio di Amministrazione utile.

Se, nel corso della carica, il membro dell'Organismo di Vigilanza cessa dal suo incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua tempestiva sostituzione con propria delibera.

Il compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza di motivi di ineleggibilità quali, a titolo esemplificativo:

## Modello di organizzazione, gestione e controllo

### Parte Generale

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza. Esempi di conflitti di interessi possono essere rappresentati dal fatto di:
  - intrattenere significativi rapporti d'affari con Sistemi Iperbarici, con la controllante o con società da questa controllate o ad essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato;
  - intrattenere significativi rapporti d'affari con il Presidente o con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
  - avere rapporti con o far parte del nucleo familiare del Presidente o degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il terzo grado;
  - risultare titolari direttamente (o indirettamente) di partecipazioni nel capitale della Società di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione - nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo - di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- stato di interdizione temporanea o di sospensione dai pubblici uffici, ovvero dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- sentenza di condanna, in Italia o all'estero, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato e anche se con pena condizionalmente sospesa, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento"), salvi gli effetti della riabilitazione, per i delitti richiamati dal d.lgs. 231/2001 o delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato e anche se con pena condizionalmente sospesa, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento"), salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un reato contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;

## Modello di organizzazione, gestione e controllo

### Parte Generale

- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal d.lgs. 61/2002.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

Nel caso di presenza di dipendenti della Società tra i membri dell'Organismo di Vigilanza, la cessazione del relativo rapporto di lavoro comporta anche la decadenza da tale carica.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le Funzioni e strutture della Società o del Gruppo, ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione assegna un *budget* di spesa all'Organismo di Vigilanza tenuto conto delle richieste di quest'ultimo che dovranno essere formalmente presentate al Consiglio di Amministrazione.

L'assegnazione del *budget* permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento dei compiti assegnatigli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001. In caso di necessità, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione di disporre anche di cifre superiori, dandone adeguata rendicontazione successiva.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio Sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una sentenza di condanna definitiva della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento passata in giudicato, ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver commesso uno dei reati o illeciti amministrativi previsti dal Decreto (o reati/illeciti amministrativi della stessa indole);
- la violazione degli obblighi di riservatezza a cui l'OdV è tenuto;
- la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;

## Modello di organizzazione, gestione e controllo

### Parte Generale

- una grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti quale, ad esempio, l'omessa redazione della relazione informativa semestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia ed indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un OdV *ad interim*.

### 3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

In particolare, l'OdV deve vigilare:

- sulla reale adeguatezza ed effettività del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il d.lgs. 231/2001, tenendo conto anche delle dimensioni e della complessità organizzativa e operativa della Società;
- sulla permanenza nel tempo dei requisiti di adeguatezza ed effettività del Modello;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, rilevando eventuali violazioni e proponendo i relativi interventi correttivi e/o sanzionatori agli organi aziendali competenti;
- sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative, proponendo le eventuali azioni di adeguamento agli organi aziendali competenti e verificandone l'implementazione.

Per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, all'OdV sono attribuiti i compiti e i poteri di:

- accedere a tutte le strutture della Società e a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello;
- effettuare verifiche a campione mirate su specifiche attività/operazioni a rischio e sul rispetto dei presidi di controllo e di comportamento adottati e richiamati dal Modello e dalle procedure aziendali;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal d.lgs. 231/2001;
- coordinarsi con le Funzioni aziendali di riferimento per valutare l'adeguatezza del corpo normativo interno adottato e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento (regole interne, procedure, modalità operative e di controllo) verificandone, successivamente, l'attuazione;



## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Parte Generale*

- monitorare le iniziative di informazione e formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale;
- richiedere ai Responsabili aziendali, in particolare a coloro che operano in aree aziendali a potenziale rischio-reato, le informazioni ritenute rilevanti, al fine di verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello;
- raccogliere eventuali segnalazioni provenienti da qualunque Destinatario del Modello in merito a:  
i) eventuali criticità delle misure previste dal Modello; ii) violazioni dello stesso; iii) qualsiasi situazione che possa esporre la Società a rischio di reato;
- segnalare periodicamente al Presidente e ai Responsabili di Funzione interessati eventuali violazioni di presidi di controllo richiamati dal Modello e/o dalle procedure aziendali o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, il Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, fermo restando la competenza dell'organo dirigente per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i Destinatari del Modello.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio Regolamento ove si prevedono, tra l'altro, la calendarizzazione e le modalità di svolgimento delle adunanze e delle procedure di voto, nonché la procedura seguita per il trattamento delle segnalazioni.

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui sono a conoscenza a causa dello svolgimento del loro incarico.

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

### **3.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - Flussi informativi**

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato dai Destinatari del Modello, mediante apposite segnalazioni, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Più precisamente, tutti i Destinatari del presente Modello hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV le seguenti informazioni (c.d. "segnalazioni"):

- la commissione, il tentativo di commissione o il ragionevole pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- eventuali presunte violazioni alle modalità comportamentali ed operative definite nel Codice Etico, nel Modello e/o nel corpo normativo e procedurale aziendale, di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza;

## Modello di organizzazione, gestione e controllo

### Parte Generale

- in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- osservazioni sull'adeguatezza del sistema di controllo;
- qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale indicando le ragioni delle difformità e dando atto del diverso processo seguito.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o infondatamente.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima tramite:

- lettera in busta chiusa da spedire o consegnare a Sistemi Iperbarici S.r.l., Via Silvio Pellico, 48 20900 Monza (MB), all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza;
- indirizzo di posta elettronica [odv@sistemiiperbarici.it](mailto:odv@sistemiiperbarici.it).

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, le Funzioni aziendali di volta in volta interessate devono obbligatoriamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti (c.d. "informazioni generali"):

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o di procedimenti penali, anche nei confronti di ignoti, relativi a fatti d'interesse e/o che possano coinvolgere la Società (relativi al d.lgs. 231/01 e non);
- i provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità pubbliche;
- ogni atto o citazione a testimoniare che veda coinvolti soggetti della Società o che collaborano con essa;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento penali o civili nei loro confronti (non solo in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/01);
- le informazioni relative alle eventuali visite ispettive condotte da funzionari della Pubblica Amministrazione e comunicati da tutte le Funzioni aziendali;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative e societarie intervenute nel proprio ambito di attività;
- anomalie o criticità riscontrate dai Responsabili nello svolgimento delle attività sensibili per l'applicazione del d.lgs. 231/01.

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Parte Generale*

In capo a ciascun Responsabile di Funzione della Società, in qualità di soggetto preposto alla completa e corretta adozione delle regole aziendali a presidio dei rischi individuati nei settori di sua competenza, è altresì previsto l'obbligo di trasmettere all'Organismo di Vigilanza, tempestivamente o su base periodica, i dati e le informazioni da questi formalmente richiesti tramite specifica procedura o comunicazione (c.d. "informazioni specifiche").

Le informazioni generali e le informazioni specifiche devono essere inviate all'OdV in forma scritta utilizzando l'indirizzo di posta elettronica [odv@sistemiiperbarici.it](mailto:odv@sistemiiperbarici.it).

Ogni informazione o segnalazione prevista è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo).

### **3.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari**

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

In particolare l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione:

- con cadenza semestrale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta;
- al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione per quanto di competenza.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque la facoltà di richiedere la propria audizione al Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità.

Allo stesso modo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza qualora lo ritengano opportuno.

Nell'ambito del *reporting* annuale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- eventuali criticità emerse;
- stato di avanzamento di eventuali interventi correttivi e migliorativi del Modello;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedano aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni nel corso del periodo in ordine a presunte violazioni al Modello o al Codice Etico;
- il piano di attività previsto per il semestre successivo;
- altre informazioni ritenute significative.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Parte Generale*

## **4 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO**

### ***4.1 Funzione del sistema disciplinare***

La definizione di un adeguato sistema disciplinare con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello e relativi Allegati da parte dei Destinatari, costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del Modello stesso.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.

In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione della Società al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello e dai relativi Allegati.

### ***4.2 Misure nei confronti di lavoratori dipendenti non dirigenti***

Le violazioni delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e dai suoi Allegati da parte dei dipendenti della Società costituiscono inadempimento contrattuale.

Ne consegue che la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali previste dal Modello e dai suoi Allegati da parte dei dipendenti della Società può comportare l'adozione di sanzioni disciplinari, nei limiti stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali Lavoro ("CCNL") applicabili.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della Società, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende esercenti attività del settore "METALMECCANICO" (In vigore dal 01 giugno 2013 al 31 ottobre 2016) (di seguito CCNL), in particolare:

1. rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
2. rimprovero scritto;
3. multa;
4. sospensione;
5. licenziamento disciplinare.

La tipologia e l'entità della sanzione è definita tenendo conto della gravità e/o recidività della violazione e del grado di colpa, più precisamente:

- intenzionalità del comportamento;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Parte Generale*

- rilevanza degli obblighi violati;
- entità del danno derivante alla Società;
- ruolo, livello di responsabilità gerarchica e autonomia del dipendente;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso a determinare la mancanza;
- eventuali simili precedenti disciplinari.

A titolo esemplificativo, in caso di violazione delle regole previste dal Modello e dai suoi Allegati o da questi richiamate e in caso di commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il d.lgs. 231/2001, si applicano i provvedimenti sotto riportati.

Incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa o sospensione, il dipendente che violi le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello - ad esempio non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli di competenza, ometta di segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali situazioni di rischio inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non faccia uso o faccia un uso inadeguato dei Dispositivi di Protezione Individuali o adottati, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa.

Costituiscono comunque grave trasgressione, ove non si configuri un comportamento sanzionabile con uno dei provvedimenti di cui ai punti successivi, i seguenti comportamenti:

- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza ed il mancato rispetto dell'obbligo di tutela dei segnalanti così come introdotto dalla Legge 30/11/2017 n° 179 "whistleblowing" recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Costituiscono altresì grave trasgressione:

- la violazione della riservatezza e dell'identità dei segnalanti;
  - la non giustificata o sistematica mancata partecipazione alle iniziative di formazione in tema 231, promosse dalla Società;
  - il mancato rispetto delle regole di condotta previste dal Codice Etico;
  - il mancato rispetto delle procedure e di altri presidi di controllo previsti per le attività sensibili nella Parte Speciale del presente Modello.
- Incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso, il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal d.lgs. 231/2001 oppure, con riferimento specifico alle tematiche di salute e sicurezza, i) non esegua in via continuativa l'attività di vigilanza prescritta ai sensi del Testo Unico n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ii) metta in atto comportamenti ostruzionistici nei

## Modello di organizzazione, gestione e controllo

### Parte Generale

confronti dell'OdV oppure dei soggetti responsabili nell'ambito del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio: Datore di Lavoro, RSPP e Preposti).

- Incorre infine nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello o del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal d.lgs. 231/2001, oppure, con riferimento specifico alle tematiche di salute e sicurezza, manometta in via ripetuta i macchinari e/o attrezzature e/o i Dispositivi di Protezione Individuale, causando in tale modo pericolo per sé o per gli altri.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, in materia di provvedimenti disciplinari. In particolare:

- non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli previamente contestato l'addebito e senza aver ascoltato quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale dovrà essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione;
- il provvedimento disciplinare non potrà essere emanato se non trascorsi 8 giorni da tale contestazione nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro gli 8 giorni successivi, tali giustificazioni si riterranno accolte;
- il provvedimento dovrà essere emanato entro 16 giorni dalla contestazione anche nel caso in cui il lavoratore non presenti alcuna giustificazione;
- nel caso in cui l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione;
- la comminazione dell'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere motivata e comunicata per iscritto;
- il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

L'accertamento delle suddette infrazioni (eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e/o del Datore di Lavoro nel caso di infrazioni al sistema della salute e sicurezza sul lavoro), la gestione dei provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse sono di competenza della Direzione Risorse Umane con il supporto del *management* di riferimento.

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Parte Generale*

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

#### **4.3 Misure nei confronti dei dirigenti**

Con riguardo ai dirigenti, in considerazione del particolare rapporto fiduciario con il datore di lavoro, in caso di violazione dei principi generali dei modelli di organizzazione, gestione e di controllo, delle regole di comportamento imposte dal Codice etico e delle procedure aziendali, si dovrà prevedere la competenza dell'Amministratore Delegato o, in caso di conflitto di interesse o per i casi più gravi, del Consiglio di Amministrazione, a provvedere ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il d.lgs. 231/2001 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello o dal Codice Etico;
- la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o *partner* della Società.

In ogni caso, se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nella risoluzione del rapporto di lavoro.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

#### **4.4 Misure nei confronti degli Amministratori**

L'Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello o del Codice Etico da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Consiglio di Amministrazione che, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potrà assumere gli opportuni provvedimenti previsti dalla Legge.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione convocherà l'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, tra le quali l'eventuale revoca del mandato e/o la delibera di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori coinvolti nella violazione.

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli amministratori:

## Modello di organizzazione, gestione e controllo

### Parte Generale

- la commissione nell'espletamento delle proprie funzioni, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il d.lgs. 231/2001;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello o dal Codice Etico;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o *partner* della Società circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o *partner* della Società.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

#### **4.5 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni**

L'adozione - da parte di *partner* commerciali, fornitori, agenti, intermediari, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società - di comportamenti in contrasto con il d.lgs. 231/2001 e con i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico o l'adozione di comportamenti in contrasto con il d.lgs. 231/2001 sarà considerata inadempimento degli obblighi contrattuali e potrà dar luogo alla risoluzione del contratto da parte della Società.

Il monitoraggio della costante idoneità delle clausole contrattuali è di competenza dell'Ufficio Legale.

## **5 DIFFUSIONE DEL MODELLO**

### **5.1 Premessa**

L'adeguata formazione e la costante informazione dei Destinatari in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello e nei suoi Allegati rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione dello stesso.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e di trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dal Presidente che identifica, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, la migliore modalità di fruizione di tali servizi.

L'attività di comunicazione e formazione (ivi compreso il piano di formazione) è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza che potrà proporre eventuali integrazioni ritenute utili.



*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Parte Generale*

## **5.2 La comunicazione**

L'adozione del presente Modello (e di ogni sua versione aggiornata) è comunicata ai componenti degli organi sociali e a tutto il personale dirigente e non dirigente tramite: i) *e-mail* a cui è allegata copia elettronica del Modello e dei relativi Allegati; ii) affissione di una copia della parte generale del Modello nelle bacheche aziendali. La comunicazione è a cura del Presidente.

## **5.3 Formazione ai dipendenti**

Al fine di agevolare la comprensione della normativa di cui al Decreto e del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro ruolo e grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare alle specifiche attività formative promosse.

La Società garantisce, per mezzo della Direzione Risorse Umane di Gruppo, l'organizzazione delle attività formative specifiche rivolte ai Dirigenti e agli altri dipendenti coinvolti nelle attività sensibili, con frequenza e contenuti idonei a garantire la conoscenza del Decreto e la diffusione del Modello e del Codice Etico.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria rispetto a tutti i destinatari della formazione stessa e deve essere documentata. Sono inoltre previsti controlli di frequenza e verifiche dell'apprendimento.

## **5.4 Informazione ai Partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni**

I *partner* commerciali, consulenti e collaboratori esterni sono informati, all'atto dell'avvio della collaborazione, dell'adozione, da parte della Società, del Modello e del Codice Etico e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al d.lgs. 231/2001, nonché ai principi etici e alle linee di condotta adottati da Sistemi Iperbarici tramite il Codice Etico di Gruppo.

## **6 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO**

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e al suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza ad esempio di:

- modifiche dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Parte Generale*

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, l'Amministratore Delegato può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'OdV, riferendone senza indugio al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati in forma scritta dall'OdV al Consiglio di Amministrazione, affinché lo stesso possa effettuare le delibere di propria competenza.

Le modifiche delle norme e procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera degli enti interessati. L'OdV è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.



## **Modello di organizzazione, gestione e controllo**

### ***Parte Speciale A***

#### **Relazioni con la Pubblica Amministrazione**

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Relazioni con la Pubblica Amministrazione*

## **1 FINALITÀ**

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Sapio;
- sistema di procure e deleghe in vigore;
- corpo normativo e procedurale della Società;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

## **2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI**

Le attività che la Società considera rilevanti nel processo di Gestione delle relazioni con la Pubblica Amministrazione sono:

- gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e delle visite ispettive.

### *Nozione di Pubblica Amministrazione*

Per Pubblica Amministrazione si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio. In particolare:

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Relazioni con la Pubblica Amministrazione*

- “istituzioni pubbliche”: si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le amministrazioni dello Stato (quali l’Amministrazione Finanziaria, le Autorità garanti e di Vigilanza, le Autorità Giudiziarie); le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, nonché i loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dalla Commissione delle Comunità Europee, dal Parlamento Europeo, dalla Corte di Giustizia e dalla Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- “pubblici ufficiali”: si intendono coloro i quali, pubblici dipendenti o privati, possono o devono formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi nell’ambito di una potestà di diritto pubblico. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati pubblici ufficiali: i funzionari di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi e associazioni; i rappresentanti delle Autorità di Pubblica Sicurezza, dell’Autorità Giudiziaria, della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Entrate e di altri enti pubblici non economici nazionali; i funzionari del Servizio Sanitario Nazionale; i rappresentanti delle Autorità Garanti e di Vigilanza; i funzionari dell’Ispettorato del Lavoro, dell’INAIL, dell’ENPALS, dell’INPS;
- “incaricati di pubblico servizio”: si intendono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, senza essere dotati dei poteri tipici della pubblica funzione, quali quelli autoritativi e certificativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti o collaboratori di Enti o Società, di diritto pubblico o privato, che svolgono pubblici servizi, quali società concessionarie o affidatarie di pubblici servizi.

## **3 GESTIONE DEI RAPPORTI E DEGLI ADEMPIMENTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE VISITE ISPETTIVE**

### ***3.1 I reati potenzialmente rilevanti***

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all’Allegato 2 del Modello - “Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001” - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati verso la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare:
  - le diverse fattispecie di corruzione;
  - truffa ai danni dello Stato.

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Relazioni con la Pubblica Amministrazione*

### **3.2 Ambito di applicazione**

La gestione delle relazioni con la Pubblica Amministrazione riguarda tutte le funzioni che possono svolgere un ruolo in progetti, attività, adempimenti, etc.. che prevedano il coinvolgimento o la semplice relazione con la Pubblica Amministrazione (come precedentemente definita).

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e delle visite ispettive e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente/Direttore Generale.

### **3.3 Principi di comportamento da adottare**

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- intrattenere rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con i funzionari della Pubblica Amministrazione;
- espletare diligentemente e tempestivamente tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa/regolamentazione pubblica applicabile nell'ambito della propria attività;
- assicurare che la documentazione inviata o condivisa con la Pubblica Amministrazione, predisposta sia internamente che con il supporto di collaboratori/consulenti, sia completa, veritiera e corretta;
- segnalare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali tentativi di richieste indebite da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, rivolti, ad esempio, ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- fornire, ai propri collaboratori (interni ed esterni) adeguate direttive sulle modalità di condotta da adottare nei contatti formali e informali con soggetti della Pubblica Amministrazione;
- prestare completa e immediata collaborazione ai funzionari della Pubblica Amministrazione durante le ispezioni, fornendo puntualmente ed esaurientemente la documentazione e le informazioni richieste.

È inoltre espressamente vietato:

- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (ad esempio sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a pubblici

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Relazioni con la Pubblica Amministrazione*

ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi vicini, per influenzare il loro comportamento ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;

- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurla in errori di valutazione;
- omettere informazioni dovute o presentare documenti e dichiarazioni non veritieri, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti, ovvero utilizzare in modo improprio o illecito i dati trattati, procurando un danno alla stessa Pubblica Amministrazione;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

### **3.4 Presidi di controllo da applicare**

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

#### *3.4.1 Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione*

- I rapporti e gli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da esponenti aziendali che siano stati formalmente autorizzati dalla Società, tramite apposita procura o delega assegnata tenendo conto del ruolo e delle responsabilità attribuite. Nel caso in cui i rapporti e gli adempimenti siano gestiti anche da collaboratori e/o consulenti esterni, a questi devono essere attribuiti i poteri di rappresentanza in nome e per conto di Sistemi Iperbarici tramite contratto/lettera di incarico/mandato e/o apposita delega;
- in occasione della trasmissione di domande, istanze, atti, dichiarazioni, rendiconti, contratti o altra documentazione richiesta dalla Pubblica Amministrazione, i Responsabili delle Funzioni aziendali competenti verificano preventivamente la completezza, correttezza e veridicità della documentazione predisposta dal personale (interno od esterno);
- la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione deve essere sottoscritta da soggetti muniti di idonei poteri in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere;

### *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

#### *Relazioni con la Pubblica Amministrazione*

- nei contratti/lettere di incarico stipulati con consulenti e/o collaboratori che possano gestire rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione in nome o per conto di Sistemi Iperbarici deve essere inserita un'apposita clausola che preveda:
  - un'espressa dichiarazione da parte del consulente e/o collaboratore di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati nello stesso contemplato e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico di Gruppo e (almeno per i collaboratori più stretti) del Modello adottato da Sistemi Iperbarici;
  - le conseguenze per il consulente e/o collaboratore in caso di violazione di quanto dichiarato;
- tutta la documentazione prodotta, inviata e ricevuta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è archiviata a cura della Funzione aziendale competente.

#### *3.4.2 Gestione delle visite ispettive*

- I rapporti con funzionari pubblici in occasione di visite ispettive devono essere gestiti presso la Sede dal Presidente / Direttore Generale. Nel caso questi non sia disponibile, i rapporti dovranno essere gestiti dalla persona più alta in grado presente che dovrà informare tempestivamente il proprio Responsabile ed essere affiancata dal dipendente più esperto della materia oggetto di ispezione;
- gli esponenti aziendali coinvolti in visite ispettive devono verbalizzare la visita e le relative verifiche effettuate dal pubblico funzionario e devono immediatamente riportare al proprio referente gerarchico eventuali comportamenti da parte del pubblico funzionario non aderenti alle indicazioni del Codice Etico e del presente Modello;
- tutta la documentazione prodotta, inviata e ricevuta a seguito di visite ispettive è archiviata a cura della Funzione competente.





## **Modello di organizzazione, gestione e controllo**

*Parte Speciale B*

**Amministrazione e Finanza**



*Modello di organizzazione, gestione e controllo  
Amministrazione e Finanza*

## **1 FINALITÀ**

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Sapio;
- sistema di procure e deleghe in vigore;
- corpo normativo e procedurale della Società;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

## **2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI**

Le attività che la Società considera rilevanti nel processo di Gestione delle attività relative ad Amministrazione e Finanza sono:

- flussi monetari.



*Modello di organizzazione, gestione e controllo  
Amministrazione e Finanza*

### **3 FLUSSI MONETARI**

#### **4.1 I reati potenzialmente rilevanti**

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati verso la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare:
  - le diverse fattispecie di corruzione;
- i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati richiamati dall' art. 25-ter del d.lgs. 231/2001;
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001.

#### **4.2 Ambito di applicazione**

Il Presidente/Direttore Generale, è responsabile di gestire le attività relative alla gestione dei flussi monetari.

Nella gestione dell'attività in oggetto, il personale coinvolto deve attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività relative alla gestione dei flussi monetari e finanziari e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente / Direttore Generale;
- Tesoreria Gruppo.

#### **4.3 Principi di comportamento da adottare**

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di incasso e pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio;
- utilizzare in via preferenziale il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni o servizi, da operazioni di tesoreria, da operazioni su titoli e partecipazioni o da operazioni infragruppo. L'utilizzo di pagamenti in

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Amministrazione e Finanza*

contanti deve essere limitato ai soli casi espressamente consentiti, nei limiti delle necessità aziendali e comunque per importi di modico valore e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;

- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale e autorizzativo e delle attività di controllo svolte nell'ambito del processo di gestione dei pagamenti e degli incassi, delle casse e delle altre operazioni finanziarie;
- disporre pagamenti congrui con la documentazione sottostante (es. fattura autorizzata) e sul conto corrente segnalato dal fornitore;
- custodire sempre il fondo cassa all'interno di un luogo sicuro dove non devono essere mai conservate somme eccessive di denaro;
- conservare la documentazione giustificativa a supporto degli incassi e dei pagamenti e dei movimenti di cassa.

E' inoltre espressamente vietato:

- corrispondere od offrire/promettere pagamenti o elargizioni di denaro o altra utilità a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o altre controparti terze con cui la società intrattenga rapporti di business (o persone a questi vicini) per assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati, giustificati ed autorizzati;
- re-immettere nel circuito monetario banconote o monete falsificate, o anche semplicemente sospette di falsificazione. Tali banconote devono essere trattenute e consegnate ad un Istituto di credito;
- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente;
- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso paesi esteri;
- emettere assegni bancari o postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;
- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali *black list* internazionali.



*Modello di organizzazione, gestione e controllo  
Amministrazione e Finanza*

#### **4.4 Procedure e presidi di controllo da applicare**

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno conformarsi a quanto previsto dalla seguente procedura aziendale, a cui si rimanda:

- P.G. 20 "Flussi Monetari".

Premesso che tutti i controlli previsti dalla procedura sopra richiamata devono essere pienamente garantiti, è necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

##### *4.4.1 Attività di tesoreria*

- L'attività di tesoreria è di competenza esclusiva della Funzione Tesoreria;
- i flussi finanziari devono essere regolati esclusivamente attraverso bonifici e ricevute bancarie; per soddisfare specifiche richieste o necessità, si può ricorrere all'emissione di assegni circolari o bancari non trasferibili;
- tutte le operazioni di tesoreria devono essere gestite tramite primari Istituti di Credito nazionali ed internazionali;
- tutta la documentazione relativa alla gestione delle operazioni bancarie deve essere tracciata e archiviata a cura di Amministrazione (Gruppo).

##### *4.4.2 Gestione delle casse contanti*

- E' individuato formalmente il Responsabile della cassa, addetto alla sua gestione operativa e responsabili della movimentazione; il Responsabile della cassa Comitato è responsabile della cassa;
- i valori di cassa, composti da contanti, valori bollati e assegni, devono essere custoditi in luogo sicuro a cura del Responsabile della cassa al quale è concesso, in via esclusiva, l'accesso al luogo stesso;
- le casse possono essere movimentate solo per le operazioni specificatamente previste dalla procedura P.G. 34 "Flussi Monetari e Finanziari" (a cui si rimanda per maggiori dettagli);
- tutte le movimentazioni di cassa devono essere documentate da appositi giustificativi ed autorizzate dal Presidente / Direttore Generale;

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Amministrazione e Finanza*

- il Responsabile della cassa, verificata la presenza della documentazione e l'autorizzazione fornita dai Responsabili previsti, esegue l'operazione e registra tempestivamente la movimentazione nel partitario di cassa inserito nel sistema di registrazione contabile dell'azienda: ARCA;
- al termine di ogni giornata lavorativa nella quale è avvenuta una movimentazione, il Responsabile della cassa effettua la conta fisica della cassa stessa per la quadratura del saldo in contanti con il saldo del partitario e la riconciliazione di quest'ultimo rispetto ai singoli giustificativi;
- tutta la documentazione inerente le movimentazioni di cassa e i relativi giustificativi deve essere archiviata a cura del Responsabile di Cassa.

#### *4.4.3 Gestione dei flussi finanziari*

##### *a) Pagamenti*

- Il Presidente/Direttore Generale, verificata l'avvenuta esecuzione della prestazione e la congruità dell'importo da parte dell'Amministrazione, autorizza il pagamento all'Amministrazione/Tesoreria (Gruppo);
- L'Amministrazione deve verificare che le coordinate bancarie presenti in anagrafica fornitori coincidano con quelle riportate sulle fatture e che i dati per i bonifici riportino sempre chiara identificazione della controparte;
- L'Amministrazione (Gruppo) verifica puntualmente la destinazione dei pagamenti al fine di assicurare la coerenza tra c/c bancario indicato dal beneficiario e riferimenti legali della società;
- effettuate tali verifiche, l'Amministrazione (Gruppo) predispone l'elenco dei bonifici bancari e dei relativi mandati di pagamento che devono essere debitamente autorizzati nel rispetto dei poteri e delle procure vigenti;
- per tutti i pagamenti è previsto che l'autorizzazione sia disposta esclusivamente dal Presidente;
- la Tesoreria (Gruppo) verifica le autorizzazioni presenti sui mandati di pagamento, individua la banca con cui effettuare l'operazione e stabilisce la valuta con la quale viene effettuato l'esborso e inoltra gli ordini di bonifico agli Istituti di Credito;
- la Tesoreria controlla tutte le operazioni transitate sui conti correnti al fine di verificare l'inerenza e l'accuratezza dell'esecuzione delle operazioni e l'aggiornamento tempestivo della registrazione delle operazioni di pagamento;
- l'Amministrazione registra il pagamento e la Tesoreria verifica a posteriori l'effettività del pagamento;

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Amministrazione e Finanza*

- tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati deve essere archiviata a cura di Amministrazione.

*b) Incassi*

- La Tesoreria invia mensilmente l'estratto conto bancario e l'Amministrazione effettua le dovute registrazioni;
- l'Amministrazione contabilizza le operazioni finanziarie realizzate effettuando riconciliazione tra contabilità e estratti conto bancari di cui rimane traccia;
- nel caso di eventuali incassi in contanti l'Amministrazione è tenuta a:
  - verificare l'identità e il ruolo della persona fisica che consegna il contante nel caso in cui non disponga di P. IVA o non sia dipendente di azienda con P. IVA (attraverso copia di idoneo documento d'identità);
  - far firmare una dichiarazione che attesti la causale dell'incasso.
- tutta la documentazione relativa agli incassi ricevuti deve essere archiviata a cura dell'Amministrazione.

*4.4.4. Gestione dei rapporti con le banche*

- Le attività vengono gestite dalla Tesoreria di Gruppo.



**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
Sistemi Iperbarici S.r.l.**

*Parte Speciale C*

**Gestione sicurezza, qualità e ambiente**



*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

## **1 FINALITÀ**

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Sapio;
- sistema di procure e deleghe in vigore;
- corpo normativo e procedurale delle Società
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

## **2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI**

Le attività che la Società considera rilevanti nel processo di Gestione Sicurezza, Qualità e Ambiente sono:

- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gestione degli adempimenti in materia ambientale;
- gestione dei rapporti con gli enti certificatori.

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

## **2.1 Salute e sicurezza sul lavoro**

Le attività che la Società considera primarie nella gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro inerenti i lavoratori Sistemi Iperbarici sono correlate alla potenziale inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori o di prevenzione degli incidenti da cui possa discendere un evento dannoso (morte o lesione), in particolare:

- determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli incidenti volte a definire gli impegni generali assunti da Sistemi Iperbarici per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- identificazione della corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli incidenti;
- identificazione e valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per tutte le categorie di lavoratori con particolare riferimento a:
  - stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
  - contratti di appalto;
  - valutazione dei rischi delle interferenze;
  - Piani di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera e Piani Operativi di Sicurezza;
- fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al primo punto ed elaborazione dei programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzioni delle rispettive responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione;
- attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione al fine di assicurare l'efficacia del sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli incidenti;
- attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive, in funzione degli esiti del monitoraggio;
- effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute e di prevenzione degli incidenti nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto alla realtà di Sistemi Iperbarici.

## **2.2 Gestione degli adempimenti in materia di ambiente**

La Società considera rilevanti nella gestione ambientale delle proprie attività le seguenti:

- attività per la gestione dei rifiuti prodotti;

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

- attività inerenti la gestione degli scarichi idrici industriali;
- attività inerenti la gestione delle emissioni in atmosfera;
- attività che potrebbero comportare inquinamento del suolo e sottosuolo a seguito di eventi incidentali.

### **3 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

#### **3.1 I reati potenzialmente rilevanti**

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001.

#### **3.2 Ambito di applicazione**

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali e, in particolare, ma non limitatamente, a:

- Presidente/Direttore Generale;
- Direttore Tecnico;
- Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (d'ora in avanti anche "RSPP");
- Medico Competente nominato e incaricato con accettazione formale e contratto;
- Preposti alla Sicurezza e Salute del Lavoro;
- Addetti delle squadre di emergenza (primo soccorso e antincendio) nominati ed addestrati periodicamente;
- Altri Responsabili di Direzione/Funzione competenti;
- Tutti lavoratori (i dipendenti e i collaboratori di Sistemi Iperbarici) che prestano la propria attività lavorativa presso la sede/le unità operative della Società o presso le sedi/unità operative di clienti, nonché i loro Rappresentanti per la Sicurezza e Salute (d'ora in avanti anche "RLS");
- I lavoratori (dipendenti e i collaboratori) di società terze le cui attività presentano rischi per la sicurezza e salute interferenti presso la sede/le unità operative della Società o presso le sedi/unità operative di clienti.

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

### **3.3 Principi di comportamento da adottare**

Tutti i lavoratori di Sistemi Iperbarici (come sopra specificato) devono:

- rispettare gli obblighi dalla legislazione applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro e prevenzione degli incidenti rilevanti, nonché osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti preposti al fine di preservare la salute e la sicurezza propria e di tutti i lavoratori;
- collaborare, mediante i propri rappresentanti, alla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro e interferenziali,;
- segnalare tempestivamente alle strutture individuate e con le modalità definite nelle procedure aziendali in vigore, eventuali situazioni di pericolo e rischio, infortuni, malattie professionali o situazioni di *near miss* (o quasi incidenti), e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure aziendali;
- utilizzare, secondo le istruzioni, le attrezzature presenti sul luogo di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione, ove previsti;
- non rimuovere o modificare in nessun modo i dispositivi di sicurezza di macchine e attrezzature o altri dispositivi di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori o che possano esporre se stessi, i propri colleghi o terzi a situazioni di pericolo;
- segnalare ogni anomalia, situazione o rischio per la sicurezza e salute differenti da quelli noti o particolarmente significativi;
- partecipare alle sessioni formative e di addestramento organizzate dalla Società sui rischi per la sicurezza e salute del lavoro e rischi di incidente rilevante.

Gli esponenti aziendali di Sistemi Iperbarici specificatamente responsabili devono inoltre:

- mantenere aggiornato e rispettare il corpo regolamentare ed il sistema di procure e deleghe in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene in vigore;
- perseguire l'obiettivo di "nessun danno alle persone";
- promuovere una cultura nella quale tutti i lavoratori - compreso il personale delle ditte terze in subappalto operante presso le unità operative della Società con rischi di interferenza per la sicurezza e salute del lavoro - partecipino a questo impegno;
- garantire l'idoneità delle risorse umane - in termini di numero, qualifiche professionali e formazione - e dei materiali, necessaria al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per il mantenimento e/o miglioramento dei livelli di sicurezza e salute dei lavoratori;

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

- garantire l'acquisizione e la gestione dei mezzi, delle attrezzature, degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali nel rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge, anche attraverso un processo continuo di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli stessi;
- definire gli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, valutando i rischi connessi con l'attività svolta presso i propri siti; identificando i pericoli e valutando i rischi presso siti esterni dove i lavoratori Sistemi Iperbarici possono accedere per svolgere la loro attività, nonché i rischi introdotti presso i siti Sistemi Iperbarici da attività ivi svolte da terzi, attraverso un efficace e preventivo scambio di informazioni e cooperazione/ coordinamento con il datore di lavoro del sito ospitante o con quello delle società esterne che dovessero operare presso i siti Sistemi Iperbarici e prevedendo che, ove necessario, determinate tipologie di lavorazioni possano essere svolte solo in presenza di specifici permessi (es. permesso di lavoro);
- garantire un adeguato livello di formazione, addestramento e informazione ai lavoratori, nonché richiedere che un adeguato livello di formazione, addestramento e informazione sia garantito dai Datori di Lavoro ai lavoratori delle ditte terze in appalto/subappalto per quanto di loro competenza e relativamente ai rischi da interferenza, sul sistema di gestione della sicurezza definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società stessa;
- segnalare tempestivamente alle strutture individuate a norma di legge e/o internamente eventuali segnali / eventi di rischio / pericolo indipendentemente dalla loro gravità.

### **3.4 Procedure e presidi di controllo da applicare**

La Società ha adottato un Sistema di Gestione qualità mantenuto attivo e anche certificato da un ente terzo. La parte relativa alla salute e sicurezza sul lavoro individua gli adempimenti essenziali affinché in Sistemi Iperbarici:

- venga predisposta un'adeguata politica aziendale per la salute e sicurezza;
- vengano pianificati obiettivi specifici per il perseguimento di detta politica con indicazione delle risorse ad essi dedicati;
- sia predisposta ed attuata un'attività di individuazione e valutazione dei rischi con la definizione delle azioni di controllo e delle aree di miglioramento;
- siano definiti e comunicati in azienda i nominativi e le responsabilità dei soggetti incaricati per gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- siano implementate azioni di informazione, formazione e addestramento;

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

- siano attuate procedure per la comunicazione all'interno dell'organizzazione e per la partecipazione e consultazione dei lavoratori in relazione agli obblighi in materia di sicurezza igiene sul lavoro;
- siano intraprese azioni migliorative e correttive per garantire la costante conformità del sistema di gestione adottato in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, a seguito di idonea attività di monitoraggio.

Le procedure aziendali che delineano la parte del Sistema di Gestione relativa alla sicurezza e salute sul lavoro sono reperibili nel database aziendale dedicato.

Le procedure aziendali sono comunicate e diffuse dalle Funzioni competenti in osservanza delle leggi e dei contratti applicabili.

Tutti gli esponenti aziendali di Sistemi Iperbarici sono tenuti all'osservanza delle procedure aziendali.

Alla luce di tale premessa, deve essere garantito il rispetto di tutti gli obblighi previsti e applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui, con riferimento all'art. 30 del d.lgs. 81/2008, i seguenti presidi specifici di controllo:

#### *3.4.1 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro nonché ad agenti chimici, fisici e biologici*

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con l'RSPP ed i Responsabili di Funzione competenti, ognuno per proprie specifiche attribuzioni, provvedono, relativamente sia alla Sede e Unità operative della Società (di proprietà o meno), sia alle sedi/unità operative dei Clienti ove si svolge attività lavorativa, a:

- individuare, anche a seguito della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e successivi aggiornamenti, lo stato di conformità (e le eventuali azioni di miglioramento) rispetto agli standard tecnico-strutturali di legge, di attrezzature (ad esclusivo titolo esemplificativo, attrezzature di sollevamento sia proprie sia di terzi), impianti (ad esclusivo titolo esemplificativo, impianti di produzione/stoccaggio gas, impianti termici ed elettrici, di messa a terra, di prevenzione incendi sia propri sia di terzi), luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, e le relative responsabilità di attuazione;
- predisporre e siglare con le terze parti i verbali di consegna mediante i quali sono condivisi, tra Comodante e il Proprietario degli impianti ed attrezzature, lo stato della loro conformità, le eventuali eccezioni e gli interventi di riparazione e/o ripristino e/o sostituzione necessari alla corretta funzionalità, nonché al loro eventuale adeguamento e/o rispondenza alle normative cogenti;

### *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

#### *Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

- effettuare controlli periodici dei luoghi di lavoro finalizzati a garantire il mantenimento nel tempo degli standard di legge;
- pianificare ed effettuare, o verificare che siano effettuate da società incaricate da Sistemi Iperbarici, le manutenzioni periodiche e straordinarie delle macchine e delle attrezzature operative presso i siti ove operano i lavoratori Sistemi Iperbarici o i lavoratori di ditte terze in appalto/subappalto, registrandone l'effettuazione in idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni dei manuali d'uso e manutenzione dei singoli impianti tecnologici e delle informazioni acquisite dai fornitori/produttori delle macchine e attrezzature; per la conduzione, verifica, controlli di sicurezza e interventi di manutenzione;
- definire i requisiti di sicurezza che i referenti aziendali preposti devono verificare preliminarmente all'approvvigionamento di attrezzature, impianti, agenti chimici, fisici e biologici; per lo sviluppo e realizzazione di prodotti/servizi;
- garantire un monitoraggio continuo sull'evoluzione degli standard tecnico-strutturali e della normativa.

#### *3.4.2 Valutazione dei rischi e predisposizione delle relative misure di prevenzione e protezione*

Il Datore di Lavoro, in coordinamento con l'RSPP e con il supporto dei soggetti nominati in materia di salute e sicurezza, ossia il Medico Competente e l'RLS, nonché con il supporto dei vari responsabili aziendali competenti, effettua la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, al fine di identificare ed attuare le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, riducendo a livelli accettabili i pericoli ed i rischi connessi, in relazione alle conoscenze acquisite e alla priorità definita.

Tale analisi è formalizzata in appositi documenti ("Documenti di valutazione dei rischi" o "DVR"), così come previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contenente, tra l'altro, l'identificazione e la valutazione dei rischi per ogni mansione aziendale, le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuale assegnati a ciascun lavoratore nonché quanto previsto in materia di DVR dall'art. 28 comma 2 del d.lgs. 81/2008, sottoscritto a cura del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con i succitati referenti aziendali, provvede pertanto a:

- valutare tutti i rischi associati alle attività ed alle mansioni dei lavoratori della Società e ad elaborare e formalizzare il documento di valutazione dei rischi;
- aggiornare il DVR specifico di Sito per sopravvenuti mutamenti organizzativi e procedurali, modifiche tecniche, modifiche rese necessarie da evoluzione normative, nonché a seguito di infortuni significativi e/o risultati sanitari che ne evidenzino la necessità, in tempi brevi e comunque non oltre un mese dagli avvenuti mutamenti e modifiche;

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

- formalizzare una valutazione dei rischi specifica per ogni mansione e/o attività svolta dai propri lavoratori nelle sedi/unità operative sia della Società sia dei clienti, con identificazione e valutazione di ogni specifico pericolo e rischio connesso e delle misure per la loro mitigazione e riduzione.
- valutare i rischi di interferenza con le mansioni di lavoratori di società terze operanti presso la sede e le unità operative Sistemi Iperbarici con la redazione del Documento Unico dei Rischi Interferenziali – DUVRI - nonché alla valutazione dei rischi di interferenza tra le attività di Sistemi Iperbarici e quelle di terzi presso i quali la stessa dovesse operare.

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con l'RSPP, provvedono pertanto a:

- garantire il diritto di accesso e utilizzo, senza costi, per ogni lavoratore a idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati alla mansione svolta, assicurando anche la registrazione dei dispositivi di sicurezza assegnati;
- assicurare l'attuazione delle metodologie per l'analisi e la classificazione degli incidenti e dei *near miss* (o "quasi incidenti");
- assicurare la definizione delle responsabilità per l'attuazione di misure atte a mitigare le conseguenze a seguito di incidenti o non conformità, nonché per l'avvio e il completamento di misure correttive.

Con riferimento alla gestione delle attività e dei servizi erogati da terzi presso le unità operative della Società (di proprietà o meno) o dalla società presso siti di terzi, e prima di avviare i lavori, si procede inoltre ad effettuare l'elaborazione (in coordinamento con il/i Datore/i di Lavoro delle/delle società terze e/o delle società prestatrici di opera in appalto/subappalto), di un documento, da allegare al contratto, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra i Datori di Lavoro, provvedendo anche alla stima dei relativi oneri delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Tale documento, in funzione delle richieste normative, potrà configurarsi in:

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nel caso di appalti che ricadano nell'ambito di applicazione del titolo IV del T.U.S. È redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), nominato dal soggetto Committente.
- POS (Piano Operativo di Sicurezza), nei casi in cui Sistemi Iperbarici svolga lavori presso terzi in regime di appalti che ricadano nell'ambito di applicazione del titolo IV del T.U.S. è sottoscritto dal Datore di Lavoro e consegnato al Datore di Lavoro del Sito ospitante per gli adempimenti di legge del caso.



## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

- DUVRI, per le restanti tipologie di appalti, è redatto, ove previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, dai Dirigenti Delegati dal Datore di Lavoro.

### *3.4.3 Attività di natura organizzativa, comprese emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza*

La Società è dotata di un sistema di procure e deleghe che definisce le responsabilità, i compiti e i poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene sul lavoro. Il Datore di Lavoro provvede al mantenimento ed eventuale aggiornamento (e connesse comunicazioni e flussi informativi) delle nomine del RSPP, dei Dirigenti Delegati e dei Medici Competenti; sono designati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (addetti al primo soccorso e addetti alle emergenze in caso d'incendio, etc.). A supporto della gestione delle emergenze sono redatte specifiche procedure del Sistema di Gestione Integrato e Piani di Emergenza di Sito.

Il Datore di Lavoro, garantisce l'adeguatezza, efficacia di ruolo, indipendenza per quanto di competenza e aggiornamento formativo, secondo l'Accordo Stato-Regioni sulla formazione del 21 dicembre 2011 (Pubblicato in GU n° 8 dell'11/01/2012).

Inoltre:

- i responsabili in materia di sicurezza sul lavoro sopra identificati devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili;
- in caso di assenza del personale preposto, con riferimento alla gestione delle emergenze e alla prestazione del primo soccorso, tutti i lavoratori sono opportunamente formati (ed addestrati in occasione delle esercitazioni di emergenza) in merito ai riferimenti (sia interni che esterni) da contattare in caso di emergenza.

In particolare, il Datore di Lavoro deve, con il supporto del RSPP, dei responsabili di funzione e delle strutture aziendali competenti (tra cui il Medico Competente), continuamente definire, emettere e divulgare a tutti i lavoratori, almeno relativamente ai rischi definiti nel DVR, ordini di servizio, istruzioni e/o procedure operative finalizzati a:

- garantire la sicurezza e salute sul luogo di lavoro, con riferimento sia agli uffici e alla sede amministrativa, sia ai luoghi di lavoro;
- gestire le attività in appalto e subappalto ed i relativi rischi di interferenza;
- regolamentare i flussi informativi;

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

- garantire l'effettuazione di attività operative e definire istruzioni per svolgere correttamente ed in sicurezza le attività relative ad ogni figura professionale;
- garantire la corretta gestione delle situazioni d'emergenza e prevedere prove di emergenza periodiche;
- definire le modalità operative da seguire nell'appalto di lavori a terzi, al fine di assicurare adeguate condizioni di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Il Datore di Lavoro, con il supporto dell'RSPP, dei soggetti nominati in materia di salute e sicurezza, dei vari responsabili aziendali di competenza ed eventualmente di professionisti specializzati in materia, deve garantire tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs 81/2008, ed in particolare:

- che siano indette presso la sede Sistemi Iperbarici, come previsto dall'art. 35 del d.lgs. 81/2008 almeno una volta all'anno, riunioni periodiche alle quali partecipino tutte le figure chiave della sicurezza;
- che sia assicurata la continua formazione, sensibilizzazione e competenza in materia di Sicurezza e Salute del Lavoro (e prevenzione degli incidenti rilevante, laddove applicabile), di tutti i lavoratori, per le linee guida generali e sui rischi specifici connessi alla loro mansione, nonché del personale responsabile, per le relative specifiche competenze;
- che sia effettuata la registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività, nonché l'archiviazione della documentazione relativa.

Nel corso della riunione annuale, il Datore di Lavoro (o un suo Rappresentante) sottopongono all'esame dei partecipanti almeno i seguenti argomenti:

- il documento di valutazione dei rischi e conseguenti misure di prevenzione;
- l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

#### *3.4.4 Gestione degli appalti e delle forniture*

Il processo di qualifica dei fornitori effettuato dalla Società impone la richiesta e la verifica (in ogni caso in fase di prima qualifica, nonché con periodicità definita in caso di forniture continuative e/o ripetute nel tempo), anche con il supporto del RSPP, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi per lo svolgimento dell'attività nonché di documentazione specifica quale l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'indicazione del nominativo del/i soggetto/i incaricato/i dell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (con l'indicazione delle specifiche mansioni, il DURC o la posizione INAIL, il

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

Documento di Valutazione dei Rischi, il Piano Operativo di Sicurezza che identifica le generalità dei lavoratori, le mansioni, l'esperienza lavorativa e la posizione INAIL – ove necessario), le nomine del RSPP e del Medico Competente. La qualifica dei fornitori e la verifica dei requisiti di competenza o conformità alle buone prassi e/o alla normativa di sicurezza e salute del lavoro avviene secondo quanto stabilito dalle procedure del Sistema di Gestione Integrato, parte Sicurezza.

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con i soggetti competenti in materia, durante l'esecuzione dei lavori assicura:

- la cooperazione tra il Datore di Lavoro all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro di incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Tali obblighi si applicano anche con specifico riferimento alle attività e ai lavoratori che operano presso sedi/unità operative di clienti.

In caso di appalti ricadenti nel Titolo IV del D. Lgs 81/2008, il Committente deve nominare il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) che provvederà alla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nel periodo di attività del cantiere.

La gestione degli Appalti è oggetto di specifiche procedure del Sistema di Gestione Integrato di Sistemi Iperbarici.

#### *3.4.5 Attività di sorveglianza sanitaria*

È responsabilità del Datore di Lavoro assicurare al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria dei lavoratori alle dipendenze della Società, dotandolo degli adeguati spazi per l'esecuzione dell'attività di propria competenza e per la registrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di legge indicati di seguito, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione.

Il Datore di Lavoro deve provvedere inoltre, con il supporto dei RSPP e dei Medici Competenti:

- al continuo aggiornamento del Registro Infortuni;
- alla definizione delle responsabilità inerenti l'indagine successiva a incidenti e/o infortuni.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

base alle eventuali sopravvenute esigenze. In particolare, il Medico Competente deve, così come previsto dall'art. 25 del TUS, tra l'altro:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi;
- programmare ed effettuare: (i) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, (ii) accertamenti periodici, volti a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore;
- visitare gli ambienti di lavoro una o due volte all'anno in base ai dettami legislativi;
- collaborare alle attività di formazione e informazione;
- collaborare alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- formalizzare e comunicare al lavoratore l'esito delle analisi svolte, contenente giudizi di idoneità o inidoneità, rilasciandone duplice copia (una al lavoratore e una al Datore di Lavoro per la relativa archiviazione);
- partecipare alla riunione periodica ex art. 35 sulla sicurezza, rendicontando sulle visite effettuate, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali ecc, anche con specifico riferimento alle attività e ai lavoratori operanti presso unità operative di clienti dove si svolgono servizi in house.

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria sono riferiti a tutti i lavoratori delle Società. Le Società promuovono azioni di sensibilizzazione e formazione ai terzi collaboratori.

Le attività e responsabilità in merito alla sorveglianza sanitaria in Sistemi Iperbarici sono esplicitate all'interno di specifica documentazione del Sistema di Gestione Integrato, parte salute e sicurezza sul lavoro.

#### *3.4.6 Informazione e formazione di dipendenti, collaboratori, nonché di terzi lavoratori di società clienti o di fornitori con rischi per la sicurezza e salute del lavoro da interferenza*

Il Datore di lavoro assicura, tramite i Dirigenti Delegati e con il supporto operativo dell'RSPP e dei referenti aziendali competenti, che siano attivate le azioni necessarie a:

- predisporre il Piano Annuale di Addestramento e Formazione con individuazione delle necessità di formazione ai lavoratori;
- organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento ai lavoratori neoassunti/ soggetti a cambio mansione;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici e periodici suddivisi per aree di appartenenza (sanitario, amministrativo, etc.) e per gruppi particolari (es. antincendio e primo soccorso);

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

- registrare le attività di formazione su apposito supporto e conservare le tabelle riassuntive della formazione svolta nel corso dell'anno con relativa documentazione (fogli presenza dei partecipanti, eventuali schede di verifica apprendimento, materiale didattico distribuito);
- effettuare periodicamente verifiche volte ad accertare il livello di apprendimento e la consapevolezza in ambito di sicurezza dei lavoratori, formalizzando e archiviando i risultati, previa condivisione con l'RLS;
- organizzare prove di simulazione di emergenza (es. prove di evacuazione) con eventuale supporto delle Autorità Competenti (Comune, Vigili del Fuoco, etc.) con periodicità almeno annuale sia nella sede sia presso le unità operative;
- fornire ai fornitori, ai clienti e agli appaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nella sede/nelle unità operative della Società nonché le regole comportamentali e di controllo adottate dalla Società, definite nel presente documento e nelle procedure aziendali;
- garantire la registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività e la valutazione della sua efficacia, nonché l'archiviazione della documentazione relativa;
- provvedere all'erogazione della necessaria formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori a seguito di aggiornamenti normativi ed a seguito di mutamenti organizzativi, tecnici o procedurali con impatto sulla attività lavorativa ai fini della sicurezza.

La Società inoltre richiede di assicurare tali attività anche ai Datori di Lavoro delle Ditte Terze che lavorano per conto di Sistemi Iperbarici presso la sede/le unità operative della Società con rischi per la sicurezza e lavoro; in tali casi, prima dell'avvio dei lavori, deve essere condotta una fase di scambio di informazioni e documentazione e una riunione di coordinamento nel corso della quale si conferma la conoscenza e la completezza e aggiornamento dei contenuti del DUVRI e si fornisce un'informativa specifica che riporti i possibili rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le regole e i comportamenti a cui tutti devono obbligatoriamente attenersi. Tale informativa deve quindi basarsi e fare riferimento anche agli specifici rischi e connesse forme di prevenzione che sono identificate nei documenti di valutazione dei rischi sicurezza e salute (o estratti di essi) dei siti Sistemi Iperbarici.

#### *3.4.7 Attività di vigilanza e verifiche dell'applicazione ed efficacia delle procedure adottate*

Il Datore di Lavoro vigila sul corretto espletamento delle attività delegate e, tramite la collaborazione dei Preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sull'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La vigilanza si esplica anche mediante i sopralluoghi svolti, sia presso la sede/le unità operative della Società sia presso le sedi/unità operative di clienti ove operano lavoratori Sistemi Iperbarici, dai RSPP e dai Medici Competente.

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

Sono pianificate ed attuate, attraverso il Direttore Generale di Stabilimento e consulente ADR e/o anche servendosi di competenze e consulenti terzi, le necessarie attività di *audit* interno per verificare il rispetto dei requisiti definiti nelle procedure, linee guida e in altra documentazione del Sistema. Le eventuali anomalie o non conformità riscontrate durante gli *audit* sono gestite e risolte con un piano di azioni correttive e preventive formalizzato con indicazione di tempi, modalità e responsabilità.

Nel caso siano pianificati interventi di *audit*, il Datore di Lavoro assicura che:

- sulla base di un “piano di verifica” predisposto dal Direttore Generale di Stabilimento e consulente ADR, sia effettuata l’attività di verifica periodica sul sistema di gestione della sicurezza e salute, con l’eventuale supporto di professionisti esterni formalmente incaricati nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo definite nel presente Modello;
- siano esaminati i verbali delle verifiche periodiche, con particolare riferimento ai rilievi emersi (non conformità e/o osservazioni) e al relativo piano di azione (definito dall’area/reparto oggetto di verifica con il supporto del soggetto che ha effettuato le verifiche), in cui sono indicati gli interventi necessari per rimuovere le non conformità riscontrate, il soggetto responsabile della loro attuazione e le tempistiche.

Direttore Generale di Stabilimento e consulente ADR verifica lo stato di avanzamento del piano di azione, avvisando tempestivamente il Datore di Lavoro di eventuali scostamenti da quanto pianificato.

Le attività di vigilanza devono essere svolte anche dai Preposti per la Sicurezza e Salute del Lavoro che operano presso la sede/le unità operative della Società. Il dettaglio delle modalità di effettuazione delle verifiche sulla gestione della sicurezza sul lavoro in Sistemi Iperbarici è oggetto di specifica procedura del Sistema di Gestione.

#### *3.4.8 Sorveglianza e sistema disciplinare*

Il Datore di Lavoro, anche attraverso i soggetti preposti, deve effettuare attività di sorveglianza sull’applicazione, anche da parte dei lavoratori, della normativa e degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché effettuare periodiche attività di controllo atte a verificare l’efficacia delle procedure adottate e a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il Datore di Lavoro applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari sulla base dei disposti previsti ai sensi del D.lgs 81/2008 (agli artt. dal 55 al 59) e in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

## **4 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE**

### **4.1 I reati potenzialmente rilevanti**

I reati che Sistemi Iperbarici ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati in materia ambientale richiamati dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001, in particolare:
  - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, previsto dall'art. 137 c. 2, 3 e 5 d.lgs. 152/06;
  - mancata bonifica dei siti, previsto dall'art. 257, comma 1 e 2 d.lgs. 152/2006;
  - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsti dagli Artt. 259 c. 1 e 260 c. 1 del d.lgs.152/06;
  - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, previsto dall'art. 256 c. 1 d.lgs. 152/06;
  - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, previsto dall'art. 256 c. 3, d.lgs. 152/06;
  - miscelazione di rifiuti pericolosi, previsto dall'art. 256 c. 5 d.lgs. 152/06;
  - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, previsto dall'art. 258 c. 4 secondo periodo d.lgs. 152/06;
  - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti previsto dall'art. 260 bis c. 6 e c. 7 d.lgs. 152/06;
  - superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria, previsto dall'art. 279 c. 5 d.lgs. 152/06;
  - inquinamento ambientale, abusivi compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. (art. 452-bis c.p.);
  - disastro ambientale, alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese esposte al pericolo. (art. 452-quater c.p.);
  - delitti colposi contro l'ambiente, in caso di commissione per colpa dei fatti previsti dagli artt.

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

452-bis e 452-quater, diminuzione della pena da un terzo a due terzi. Ulteriore diminuzione della pena di un terzo se dalla commissione di tali fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale. (art. 452-quinquies c.p.)

- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, trasferimento, abbandono abusivi o illegittimo disfacimento di materiale ad alta radioattività.(art. 452-sexies c.p.)
- circostanze aggravanti, in caso di commissione dei fatti di cui agli artt. 416 c.p. (Associazione a delinquere) e 416-bis (Associazione di tipo mafioso), in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis aumento delle relative pene. (art. 452-octies c.p.).

#### **4.2 Ambito di applicazione**

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali e, in particolare, ma non limitatamente, a:

- i Direttori e Responsabili dei siti operativi;
- al Responsabile Qualità;
- il Presidente/Direttore Generale;
- altri Responsabili di Direzione/Funzione competenti;
- tutti lavoratori (i dipendenti e i collaboratori Sistemi Iperbarici) che prestano la propria attività lavorativa presso la sede/le unità operative della Società o presso le sedi/unità operative di clienti;
- i lavoratori (dipendenti e i collaboratori) di società terze le cui attività presentano rischi per l'ambiente presso la sede/le unità operative della Società o presso le sedi/unità operative di clienti.

#### **4.3 Principi di comportamento da adottare**

Tutti i lavoratori di Sistemi Iperbarici (come sopra specificato) devono:

- segnalare ogni anomalia, situazione o rischio per l'ambiente;
- partecipare alle sessioni formative e di addestramento organizzate dalla Società sui rischi per l'ambiente;
- osservare le indicazioni aziendali atte a garantire la prevenzione dell'inquinamento e la pronta risposta alle emergenze ambientali.



## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

I soggetti che, nell'ambito dell'organizzazione della Società, sono coinvolti – a vario titolo e con differenti responsabilità – nella gestione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente, ognuno nell'ambito di propria competenza, devono inoltre:

- richiedere e preventivamente acquisire tutte le autorizzazioni ambientali prescritte per lo svolgimento della propria attività, laddove applicabile;
- provvedere alla redazione di specifiche linee guida/procedure/istruzioni operative ambientali, formare il personale sui contenuti delle stesse e vigilare sull'osservanza della loro applicazione;
- mantenere aggiornato e rispettare il corpo regolamentare ed il sistema di procure e deleghe in materia ambientale in vigore;
- perseguire l'obiettivo di "nessun danno alle persone e all'ambiente";
- segnalare tempestivamente alle strutture individuate a norma di legge e/o internamente eventuali segnali / eventi di rischio / pericolo indipendentemente dalla loro gravità.
- diffondere ad ogni livello dell'organizzazione i principi della buona pratica ambientale e sensibilizzare tutti i propri fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con tali principi.

#### **4.4 Procedure e presidi di controllo da applicare**

E' necessario assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

##### *4.4.1 Gestione dei rifiuti*

Il Responsabile del sito, con l'eventuale supporto del Responsabile Gestione Qualità, deve provvedere a:

- identificare le aree da utilizzare come deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dallo stabilimento, garantendo il rispetto delle prescrizioni normative;
- supervisionare lo svolgimento di un controllo del volume e del tempo di giacenza dei rifiuti collocati nei depositi temporanei affinché siano rispettate le prescrizioni di legge in materia;
- supervisionare la corretta collocazione dei rifiuti stoccati, evitando che gli stessi vengano miscelati (ove questi dovessero essere miscibili) o riposti su suolo nudo, assicurando inoltre la presenza dei contrassegni indicanti le aree di stoccaggio;
- verificare l'esistenza dei requisiti *ex lege* dei fornitori dei servizi di smaltimento dei rifiuti (quali, a titolo esemplificativo, autorizzazioni e iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti), acquisendo

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

copia cartacea conforme della relativa documentazione, laddove non fosse possibile ottenere la copia in originale oppure tramite gli elenchi ufficiali degli Enti che hanno rilasciato l'autorizzazione;

- verificare che i mezzi di trasporto rifiuti siano effettivamente autorizzati per il trasporto dello specifico rifiuto; in caso contrario non procedere all'operazione di consegna del rifiuto;
- verificare che i contratti sottoscritti con fornitori dei servizi di smaltimento dei rifiuti contengano idonee clausole 231 atte a manlevare la Società qualora il fornitore di servizi non si adegui ai principi di comportamento di Sistemi Iperbarici;
- effettuare periodiche verifiche del mantenimento nel tempo dei requisiti *ex lege* degli smaltitori verificati in fase di selezione;
- supervisionare e predisporre ogni azione necessaria affinché la caratterizzazione dei rifiuti e la definizione delle specifiche modalità di smaltimento avvenga secondo i principi di accuratezza e nel rispetto delle prescrizioni autorizzative e normative, avvalendosi di laboratori terzi accreditati ai quali sono fornite chiare ed esaurienti informazioni in merito al processo di produzione del rifiuto e garantendo la veridicità e completezza delle dichiarazioni inerenti;
- verificare la correttezza dei dati registrati nella dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) prima di sottoscriverlo e predisporre l'invio agli Enti preposti;
- assicurarsi periodicamente della avvenuta ricezione entro i termini di legge della quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuti;
- verificare che la movimentazione dei rifiuti (produzione, stoccaggio, esitazione) avvenga in condizioni di massima prevenzione ambientale.

#### *4.4.2 Gestione degli scarichi idrici industriali*

Il Responsabile del sito, con l'eventuale supporto del Responsabile Gestione Qualità, deve provvedere a:

- verificare che ogni scarico sia preventivamente autorizzato;
- garantire, in generale, il rispetto di tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi;
- assicurarsi che venga attuato quanto previsto dalle procedure di emergenza, relativamente a scenari credibili relativi alla gestione degli scarichi idrici.

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

#### **4.5 Sorveglianza e sistema disciplinare**

La Società, attraverso i direttori e i responsabili dei siti operativi, i preposti sicurezza, deve effettuare attività di sorveglianza sull'applicazione, anche da parte dei lavoratori, della normativa e degli adempimenti previsti in materia ambientale, nonché effettuare periodiche attività di controllo atte a verificare l'efficacia delle procedure adottate e a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

La Società, attraverso il Presidente/Direttore Generale, applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

## **5 GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI CERTIFICATORI**

### **5.1 I reati potenzialmente rilevanti**

Il reato che la Società ritiene potenzialmente applicabile nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto è (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- il reato di corruzione tra privati richiamato dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001;

### **5.2 Ambito di applicazione**

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con gli enti certificatori e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Responsabile Gestione Qualità;
- Direttore Generale;
- Responsabile Collaudo.

### **5.3 Principi di comportamento da adottare**

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- intrattenere rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con i rappresentanti degli enti certificatori;
- segnalare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali tentativi di richieste indebite da parte di rappresentanti degli enti certificatori, rivolti, ad esempio, ad ottenere favori,

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità sorga nell'ambito del rapporto con essi;

- fornire, ai propri collaboratori (interni ed esterni) adeguate direttive sulle modalità di condotta da adottare nei contatti formali e informali con rappresentanti degli enti certificatori;
- prestare completa e immediata collaborazione ai rappresentanti degli enti certificatori durante le ispezioni, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste.

È inoltre espressamente vietato:

- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (ad esempio sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali ai rappresentanti degli enti certificatori o a persone a questi vicini, per influenzare il loro comportamento ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dai rappresentanti degli enti certificatori;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti dei rappresentanti degli enti certificatori tali da indurli in errori di valutazione.

#### **5.4 Presidi di controllo da applicare**

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

- il Responsabile Qualità deve identificare gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti intrattenuti con gli enti certificatori siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- agli incontri con i rappresentanti degli enti certificatori devono partecipare, se possibile, almeno due esponenti aziendali;
- presso ogni sito deve essere formalmente individuato un referente aziendale per la gestione dei rapporti con i rappresentanti degli enti certificatori;
- gli esponenti aziendali coinvolti in occasione delle attività di verifica svolte dai rappresentanti degli enti certificatori devono verbalizzare la visita e le relative verifiche da essi effettuate (utilizzando un apposito modulo che dovranno anche sottoscrivere) e devono immediatamente riportare al proprio referente gerarchico eventuali comportamenti da parte dei rappresentanti degli enti certificatori non aderenti alle indicazioni del Codice Etico e del presente Modello;



*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Gestione sicurezza, qualità e ambiente*

- tutta la documentazione prodotta, inviata e ricevuta a seguito dell'attività svolta dai rappresentanti degli enti certificatori è archiviata a cura della Direzione Sicurezza, Qualità e Ambiente.



## **Modello di organizzazione, gestione e controllo**

*Parte Speciale D*

**Acquisto di beni e servizi**

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Acquisto di beni e servizi*

## **1 FINALITÀ**

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Sapio;
- sistema di procure e deleghe in vigore;
- corpo normativo e procedurale della Società;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

## **2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI**

Le attività che la Società considera rilevanti nel processo di acquisto di beni e servizi sono:

- approvvigionamento di beni e servizi;
- gestione di consulenze e incarichi professionali.

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Acquisto di beni e servizi*

### **3 APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI**

#### **3.1 I reati potenzialmente rilevanti**

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati verso la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare:
  - le diverse fattispecie di corruzione;
- i reati di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001, in particolare:
  - associazione per delinquere;
- i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati richiamati dall' art. 25-ter del d.lgs. 231/2001;
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di auto riciclaggio, richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001.

#### **3.2 Ambito di applicazione**

Nella gestione dell'attività in oggetto, il personale coinvolto deve attenersi anche ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente / Direttore Generale;
- Responsabile Magazzino / Logistica;
- Responsabili delle Funzioni richiedenti gli acquisti;
- Responsabile Amministrativo;
- Amministrazione.

#### **3.3 Principi di comportamento da adottare**

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- utilizzare sempre la forma scritta per l'affidamento di forniture, lavori e servizi;



## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Acquisto di beni e servizi*

- assicurare che la scelta dei fornitori avvenga a cura delle funzioni competenti e sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo di individuazione e selezione del fornitore;
- verificare preventivamente le informazioni disponibili sui fornitori al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti finanziariamente solidi, di cui sia certa l'identità, che godano di buona reputazione, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella della Società;
- effettuare controlli specifici in presenza di offerte di fornitura di beni a prezzi significativamente inferiori a quelli di mercato, volti ad appurare, ove possibile, l'effettiva provenienza della merce;
- verificare, prima del pagamento delle fatture, che i beni o le prestazioni siano stati effettivamente ricevuti in rispondenza a quanto pattuito contrattualmente.

È inoltre espressamente vietato:

- effettuare acquisti che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società;
- assegnare incarichi di fornitura a persone o società in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione di acquisto;
- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori, in assenza di adeguata giustificazione;
- riconoscere compensi e rimborsi spese a fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato.

### **3.4 Procedure e presidi di controllo da applicare**

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno conformarsi a quanto previsto dalle seguenti procedure aziendali, a cui si rimanda:

- PGQ 04 Approvvigionamenti.

Premesso che tutti i controlli previsti dalla procedura sopra richiamata devono essere pienamente garantiti, è necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

#### *3.4.1 Emissione delle richieste di acquisto*

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Acquisto di beni e servizi*

- Annualmente, ciascuna Funzione aziendale deve predisporre il proprio *budget* di spesa previsionale, basandosi sull'ammontare storico degli acquisti ricorrenti e sui potenziali nuovi acquisti/investimenti previsti. Il *budget* deve essere quindi condiviso via *e-mail* con il Presidente;
- la valutazione dei fornitori e il processo di acquisto devono essere obbligatoriamente gestiti centralmente dall'Ufficio Acquisti;
- ai fini di un acquisto, il relativo richiedente deve compilare la Richiesta di Acquisto ("RdA") che deve contenere tutte le informazioni necessarie, tra cui: l'oggetto dell'acquisto, le quantità, le specifiche del prodotto, il valore presunto, l'allocazione contabile della spesa, le operazioni che devono essere effettuate dal fornitore prima e dopo la consegna ed i termini di consegna desiderati;
- la Richiesta d'Acquisto deve essere approvata dal Presidente e dal Responsabile competente;
- ottenute tali approvazioni, viene inoltrata all' Ufficio Acquisti per la sua trasformazione in ordine.

#### *3.4.2 Selezione dei fornitori*

Ai fini della qualifica, l'Ufficio Acquisti deve richiedere al fornitore:

- l'Ufficio Acquisti provvede ad effettuare la selezione del fornitore, invitando ad inviare l'offerta ad almeno due fornitori qualificati;
- la scelta dei fornitori da invitare a presentare offerta deve basarsi sui seguenti criteri documentabili: distanza dall'unità operativa; prezzo; condizioni di pagamento; referenze; collaborazioni che altri siti aziendali possono avere con lo stesso fornitore;
- i risultati della selezione devono essere formalizzati tramite la redazione di un report che contenga i dati identificativi dell'offerta, le ragioni della scelta del fornitore e l'evidenza dei *saving* realizzati. Nello stesso documento deve essere indicata l'eventuale impossibilità di recuperare le necessarie offerte alternative;
- almeno una volta l'anno, l'Ufficio Acquisti deve valutare (attraverso l'attribuzione di un giudizio) il mantenimento dei requisiti verificati in fase di selezione e la qualità dei beni/servizi prestati;
- la documentazione relativa al processo in oggetto deve essere archiviata per competenza dall'Ufficio Acquisti, dal richiedente il bene/servizio e a sistema per la parte gestita elettronicamente.

#### *3.4.3 Gestione dell'anagrafica fornitori*

- L'apertura/modifica dell'anagrafica di un fornitore a sistema è effettuata esclusivamente da un addetto identificato nell'ambito dell'Amministrazione su indicazione dell'Ufficio Acquisti che

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Acquisto di beni e servizi*

verifica preventivamente che le informazioni commerciali proposte (ad esempio termini e condizioni di pagamento) siano in linea con le *policy* aziendali applicate;

- l'Amministrazione, prima di effettuare un nuovo inserimento/modifica nell'anagrafica fornitori, deve verificare che il fornitore sia stato preventivamente qualificato e che il documento di richiesta di codifica/modifica contenga tutte le informazioni necessarie (ad esempio, ragione sociale, partita IVA, coordinate bancarie, etc.). A codifica completata l'Ufficio Acquisti provvede alle definizioni dei termini contrattuali;
- periodicamente, con frequenza almeno trimestrale, l'Amministrazione effettua un controllo sulle nuove anagrafiche fornitori create nel periodo di riferimento al fine di verificarne il corretto inserimento;
- se un fornitore qualificato non è utilizzato per un periodo superiore ai 24 mesi deve essere effettuata nuovamente la procedura di valutazione e qualificazione nel momento in cui questo fornitore debba nuovamente fornire prodotti alla Società;
- la documentazione relativa al processo in oggetto deve essere archiviata per competenza dall'Ufficio Acquisti, dal richiedente il bene/servizio e a sistema per la parte gestita elettronicamente.

#### *3.4.4 Gestione della contrattualistica ed emissione degli ordini di acquisto*

- Ogni contratto/ordine di acquisto deve essere formalizzato sulla base di un *format* standard predisposto e aggiornato (ad esempio in occasione di modifiche legislative ed operative) e deve includere i termini e le condizioni necessarie (eventuali deroghe contrattuali devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente);
- l'Ufficio Acquisti, in relazione alle diverse esigenze di acquisto, deve utilizzare il tipo di ordine corrispondente (ad esempio ordine aperto, ordini di acquisto standard, contratti di somministrazione prodotti/utilities/servizi). *Si rimanda alla Procedura PGQ 04 Approvvigionamenti*;
- il documento d'ordine è autorizzato dal Responsabile Acquisti e firmato dai soggetti dotati di adeguati poteri;
- in tutti i contratti/ordini di acquisto (condizioni generali di acquisto) deve essere inserita un'apposita clausola che preveda:
  - un'espressa dichiarazione da parte del fornitore di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al d.lgs. 231/2001, di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati nello stesso contemplato e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società;
  - le conseguenze per il fornitore in caso di violazione di quanto dichiarato;

### *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

#### *Acquisto di beni e servizi*

- la documentazione relativa al processo in oggetto deve essere archiviata per competenza dall'Ufficio Acquisti, dal richiedente il bene/servizio e a sistema per la parte gestita elettronicamente.

#### *3.4.5 Ricevimento dei beni ed erogazione dei servizi*

- Il ricevimento di beni deve essere effettuato dal gestore del magazzino presso cui i prodotti vengono consegnati, mentre il ricevimento dei servizi deve essere effettuato dal richiedente o da persona da esso delegata;
- in fase di ricezione di un bene, il gestore del magazzino o il responsabile tecnico deve controllare l'integrità dell'imballo, del numero di colli, della presenza e della completezza della documentazione accompagnatoria richiesta nell'ordine;
- per i servizi, la validazione della conformità del servizio reso deve essere formalizzata dal soggetto che riceve il servizio e validata dal responsabile della Funzione ricevente;
- eventuali non conformità devono essere formalizzate attraverso la compilazione di un modulo specifico da parte della persona che rileva l'anomalia;
- successivamente, la non conformità deve essere notificata al fornitore dall'Ufficio Acquisti che deve assicurarsi che il fornitore compili il modulo specifico per il trattamento e la definizione delle relative azioni correttive atte ad evitare che il problema si ripresenti in futuro;
- le richieste di risarcimento danni devono essere gestite dal Presidente;
- l'Amministrazione è responsabile di registrare le fatture previa verifica dell'esistenza del contratto debitamente firmato;
- l'autorizzazione al pagamento è data dal Presidente;
- ottenuta tale autorizzazione, l'Amministrazione effettua le disposizioni di pagamento;
- la documentazione relativa al processo in oggetto deve essere archiviata per competenza dall'Amministrazione.

## **4 GESTIONE DI CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI**

### **4.1 I reati potenzialmente rilevanti**

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati verso la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare:

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Acquisto di beni e servizi*

- le diverse fattispecie di corruzione;
- i reati di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001, in particolare:
  - associazione per delinquere;
- i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati richiamati dall' art. 25-ter del d.lgs. 231/2001;
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di auto riciclaggio, richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001.

### **4.2 Ambito di applicazione**

Il presidente è responsabile della gestione delle consulenze e degli incarichi professionali.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di gestione delle consulenze e degli incarichi professionali e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente / Direttore Generale;
- Responsabile Magazzino / Logistica;
- Ufficio Acquisti;
- Responsabili delle Funzioni richiedenti gli acquisti;
- Responsabile Amministrativo;
- Amministrazione.

### **4.3 Principi di comportamento da adottare**

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- utilizzare sempre la forma scritta per l'affidamento di servizi di consulenza e incarichi professionali;
- assicurare che la scelta di consulenti e professionisti avvenga a cura delle funzioni competenti e sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo di individuazione e selezione del consulente o professionista;
- verificare, prima del pagamento delle fatture, che le consulenze o prestazioni professionali siano state effettivamente ricevute in rispondenza a quanto pattuito contrattualmente.

È inoltre espressamente vietato:

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Acquisto di beni e servizi*

- richiedere consulenze e attribuire incarichi professionali che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società;
- assegnare incarichi di consulenza a persone o società in assenza dei necessari requisiti di qualità e professionalità;
- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare pagamenti in favore di consulenti e professionisti, in assenza di adeguata giustificazione;
- riconoscere compensi e rimborsi spese che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato.

#### **4.4 Presidi di controllo da applicare**

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

- Il Presidente è responsabile della selezione e della qualifica del consulente;
- la selezione deve prevedere il confronto di almeno due preventivi. La valutazione dei preventivi e la scelta del consulente/professionista devono essere basate sull'analisi delle condizioni economiche applicate (prezzi, condizioni di pagamento, etc...) e su parametri qualitativi legati alla qualità dei servizi offerti, alle garanzie prestate, alle credenziali e all'affidabilità generale del fornitore;
- la qualifica del consulente/professionista deve prevedere la richiesta e analisi di alcuni documenti specifici quali, a titolo esemplificativo, la visura camerale, il certificato anti-mafia, le dichiarazioni dei carichi pendenti dei legali rappresentanti;
- l'assegnazione dell'incarico deve sempre avvenire in forma scritta, mediante contratto o lettera di incarico. All'interno dei contratti o delle lettere di incarico deve essere inserita un'apposita clausola che preveda:
  - un'espressa dichiarazione da parte del terzo di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico di Gruppo adottato dalla Società;
  - le conseguenze in caso di violazione di quanto dichiarato;
- Amministrazione è responsabile di registrare le fatture previa verifica dell'esistenza del contratto/lettera di incarico, debitamente firmato;

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Acquisto di beni e servizi*

- il Responsabile della Funzione richiedente le consulenze ed i servizi professionali verifica la loro effettiva erogazione e la congruità della parcella, firmandola per attestazione;
- verificata tale attestazione, l'autorizzazione al pagamento è data dal Presidente, secondo le modalità previste nella procura;
- ottenuta tale autorizzazione, Finanza e Tesoreria effettua le disposizioni di pagamento;
- in ogni fase del processo è richiesta la tracciabilità delle varie fasi tramite:
  - documentazione di ogni attività del processo con particolare riferimento alle fasi di individuazione del consulente, in termini di motivazione della scelta, verifica dell'effettività della prestazione nonché pertinenza e congruità della spesa;
  - archiviazione della documentazione di cui sopra presso Amministrazione, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate.



## **Modello di organizzazione, gestione e controllo**

*Parte Speciale E*

**Gestione dei rapporti commerciali**



*Modello di organizzazione, gestione e controllo  
Gestione dei rapporti commerciali*

## **1 FINALITÀ**

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 (il “Decreto”) e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Sapio;
- sistema di procure e deleghe in vigore;
- corpo normativo e procedurale della Società;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

## **2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI**

Le attività che la Società considera rilevanti nel gestione dei rapporti commerciali sono:

- gestione delle attività di vendita tramite gara e offerta diretta (clientela pubblica e privata);
- gestione della rete agenziale ed altri procacciatori d’affari;
- gestione della partecipazione a convegni e congressi.

*Modello di organizzazione, gestione e controllo  
Gestione dei rapporti commerciali*

### **3 GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VENDITA TRAMITE GARA E OFFERTA DIRETTA (CLIENTELA PUBBLICA E PRIVATA)**

#### **3.1 I reati potenzialmente rilevanti**

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati verso la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare:
  - le diverse fattispecie di corruzione;
  - truffa ai danni dello Stato;
- i reati contro l'industria e il commercio richiamati all'art. 25-bis 1. del d.lgs. 231/2001, in particolare:
  - la frode nell'esercizio del commercio;
- il reato di corruzione tra privati richiamato dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001;
- i reati di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001, in particolare:
  - associazione per delinquere.

#### **3.2 Ambito di applicazione**

La gestione delle attività di vendita tramite gara e offerta diretta è svolta dal Responsabile Commerciale e dai singoli Commerciali, ciascuno secondo le rispettive competenze.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di vendita tramite gara e offerta diretta e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente / Direttore Generale;
- Responsabile Vendite;
- Commerciali.
- 

#### **3.3 Principi di comportamento da adottare**

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- operare nel rispetto delle leggi *antitrust* e di tutela della concorrenza;

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Gestione dei rapporti commerciali*

- utilizzare sempre la forma scritta per la vendita di beni e servizi;
- assicurare che la definizione e applicazione dei prezzi sia effettuata secondo principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità;
- improntare il proprio comportamento a criteri di onestà, cortesia, trasparenza e collaborazione, fornendo informazioni adeguate e complete, evitando di incorrere in pratiche elusive o corruttive o a minacce e violenze finalizzate a influenzare il comportamento dei clienti;
- assicurare che la scelta dei clienti avvenga a cura delle funzioni competenti, affinché siano effettuate transazioni con controparti contrattuali che possano garantire integrità, onestà ed affidabilità nella gestione dei rapporti commerciali, nonché solidità patrimoniale e finanziaria;
- assicurare che ogni operazione di vendita sia correttamente autorizzata, verificabile e legittima;
- assicurare che tutto il processo di fatturazione verso i clienti sia gestito in modo da garantire la coerenza, la correttezza e la congruità degli importi fatturati;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con il cliente o potenziale cliente;
- segnalare eventuali tentativi di richieste indebite da parte di rappresentanti della controparte.

E' inoltre espressamente vietato:

- porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza;
- dare o ricevere pagamenti indebiti e simili;
- definire rapporti con persone o enti che intenzionalmente non aderiscono ai principi etici della Società;
- promettere o versare somme di denaro o di altra natura a rappresentanti della controparte con la finalità di favorire gli interessi della Società;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le controparti commerciali in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- ottenere un vantaggio sleale su chiunque attraverso pratiche commerciali illecite;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della controparte;
- intrattenere con rappresentanti della controparte, in via diretta o per interposta persona, rapporti volti ad influenzare il prezzo dei prodotti, a scoraggiare la partecipazione degli altri offerenti alle gare ovvero ad ottenere ogni informazione utile a procurare un ingiusto vantaggio a danno di altri soggetti coinvolti.

Con specifico riferimento ai principi di comportamento da adottare nella gestione dei rapporti con "clienti pubblici", si rimanda anche alla Parte Speciale A "Relazioni con la Pubblica Amministrazione".

*Modello di organizzazione, gestione e controllo  
Gestione dei rapporti commerciali*

### **3.4 Procedure e presidi di controllo da applicare**

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno conformarsi a quanto previsto dalle seguenti procedure aziendali, a cui si rimanda:

- PGQ 01 Riesame del contratto;
- PGQ 09 Formazione addestramento e qualifica;
- PGQ 17 Gestione dell'assistenza post vendita.

Premesso che tutti i controlli previsti dalle procedure sopra richiamate devono essere pienamente garantiti, è necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

#### **3.4.1 Partecipazione a gare (clientela pubblica e privata)**

- Tutte le gare e offerte devono essere gestite attraverso l'Ufficio Commerciale o dal Presidente / Direttore Generale;
- il Responsabile Vendite sentito il parere del Presidente, decide della partecipazione alle gare stesse;
- è responsabilità dell'Ufficio Commerciale la ricezione degli atti necessari alla partecipazione alla gara, quali, a titolo di esempio, la documentazione amministrativa, le fidejussioni ed i riferimenti bancari, detta attività avviene in coordinamento con l'Ufficio Gare di Gruppo;
- la redazione tecnica del progetto è di competenza del Presidente / Direttore Tecnico;
- le offerte, prima dell'invio alla controparte, devono essere sottoscritte dai procuratori abilitati, nei limiti dei poteri a ciascuno degli stessi attribuiti;
- l'Ufficio Commerciale è responsabile dell'archiviazione di tutta la documentazione inerente la partecipazione alle gare.

#### **3.4.2 Acquisizione clientela e gestione trattative dirette**

- in fase di acquisizione di un nuovo cliente, il commerciale di riferimento deve raccogliere le informazioni necessarie ad una valutazione del potenziale cliente e richiedere, in funzione dei poteri di firma attribuiti, l'approvazione al Responsabile Vendite;
- il Responsabile Vendite può disporre i seguenti controlli amministrativi:

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione dei rapporti commerciali*

- analisi di solvibilità del cliente;
  - condizioni per l'eventuale definizione di una copertura assicurativa;
  - un'analisi di affidabilità ed eticità;
  - coerenza delle condizioni di pagamento indicate dal Commerciale di riferimento.
- 
- tutti i contratti di vendita devono essere redatti sulla base degli standard contrattuali;
  - nel caso di clienti che richiedano clausole o vincoli contrattuali non abitualmente previsti dagli standard contrattuali aziendali, l'addetto commerciale deve richiedere l'approvazione al Responsabile Vendite;
  - la documentazione relativa alla contrattualistica ed agli ordini di vendita deve essere archiviata a cura dell'Ufficio Commerciale;

### *3.4.3 Gestione delle consegne e dei servizi post vendita*

- Prima della consegna, i prodotti devono essere assoggettati ai controlli di qualità previsti ed effettuati a campione sui lotti prodotti, da parte di un Addetto alla produzione;
- inoltre, il Presidente deve garantire che il processo di vendita rispetti i requisiti previsti dalle normative di settore vigenti in materia oltre a quelli previsti dai contratti/convenzioni/concessioni;
- il Responsabile di Magazzino e gli addetti incaricati devono assicurare la coerenza tra l'ordine processato a sistema, la bolla di trasporto e la merce in consegna;
- la fattura viene emessa a seguito di un controllo di coerenza tra l'ordine e la bolla siglata o rapporto d'intervento/collaudato al momento della consegna da parte del cliente per conferma ricezione della merce e/o conformità del servizio;
- la fattura deve essere coerente con le disposizioni contenute nel contratto; eventuali differenze tra fattura e relativa documentazione attestante il servizio prestato e/o le caratteristiche del bene fornito devono essere formalmente motivate ed autorizzate dal Presidente;
- eventuali resi devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente; l'emissione della relativa Nota di Credito deve seguire il medesimo *iter* di approvazione previsto per l'emissione degli ordini a sistema;
- il Responsabile Commerciale deve verificare periodicamente la soddisfazione del cliente per i servizi ricevuti e le modalità utilizzate per la gestione degli ordini da parte degli addetti commerciali;

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Gestione dei rapporti commerciali*

- la documentazione relativa alle consegne ed ai servizi *post* vendita deve essere archiviata a cura dell'Amministrazione e deve essere conservata in modo ordinato e sicuro, per un periodo non inferiore a 6 anni.

#### **4. GESTIONE DELLA RETE AGENZIALE ED ALTRI PROCACCIATORI D'AFFARI**

##### **4.1 I reati potenzialmente rilevanti**

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati verso la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare:
  - le diverse fattispecie di corruzione;
- il reato di corruzione tra privati richiamato dall' art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.

##### **4.2 Ambito di applicazione**

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di gestione della rete agenziale ed altri procacciatori d'affari e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente / Direttore Generale;
- Responsabile Vendite.

##### **4.3 Principi di comportamento da adottare**

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- utilizzare sempre la forma scritta per la stipulazione di contratti di agenzia o di procacciamento d'affari;
- effettuare le attività di selezione e contrattualizzazione degli agenti/procacciatori d'affari sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica, etica ed attitudinale; l'attività deve essere ispirata a criteri di trasparenza nella valutazione dei requisiti di competenza e professionalità, di capacità e potenzialità individuale;
- verificare preventivamente le informazioni disponibili sugli agenti/procacciatori d'affari al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti che godano di buona reputazione, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica sia in linea con quella della Società;

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione dei rapporti commerciali*

- definire livelli di provvigioni e premi in linea con quanto previsto dal mercato e dalle politiche commerciali definite dalla Società;
- riconoscere agli agenti/procacciatori d'affari provvigioni e premi commisurati ai contratti conclusi dagli stessi con la clientela;
- effettuare pagamenti agli agenti/procacciatori d'affari esclusivamente tramite bonifico bancario.

È inoltre espressamente vietato:

- selezionare agenti/procacciatori d'affari vicini o suggeriti da funzionari pubblici o da altre controparti con cui la Società intrattenga relazioni commerciali, o corrispondere loro un compenso superiore a quello dovuto o di mercato, al fine di ottenere un trattamento di favore per la Società o creare disponibilità da utilizzarsi a fini corruttivi;
- promettere o concedere promesse di collaborazione o aumenti delle provvigioni/premi quale contropartita di attività difformi alle leggi ed alle norme e regole interne.

#### **4.4 Procedure e presidi di controllo da applicare**

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno conformarsi a quanto previsto dalla seguente procedura aziendale, a cui si rimanda:

- P.G.Q 19 "Gestione della rete agenziale".

Premesso che tutti i controlli previsti dalla procedura sopra richiamata devono essere pienamente garantiti, è necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

##### *4.4.1 Selezione degli agenti e dei procacciatori d'affari*

- Il processo di selezione dell'agente/procacciatore d'affari può essere avviato dal Responsabile Commerciale o dal personale commerciale;
- durante il processo di selezione e prima di stipulare un eventuale mandato con un nuovo agente/procacciatore d'affari (nonché annualmente in corso di mandato), il Responsabile Commerciale o il personale commerciale deve richiedere all'agente/procacciatore:
  - le principali informazioni anagrafiche (dati identificativi, numero di partita IVA, , etc.)
  - l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  - l'iscrizione, se applicabile, al Ruolo degli Agenti di commercio;

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Gestione dei rapporti commerciali*

- la visura camerale;
  - (per i soggetti italiani) la certificazione C.C.I.A.A. riportante la dizione “nulla osta antimafia” ai sensi della legge 55/90;
  - (in caso di affidamento di servizi di trasporto all’agente) la licenza di trasporto conto terzi;
  - casellario giudiziale e certificato dei carichi penali pendenti
  - in fase di selezione degli agenti/procacciatori, il Responsabile Credit Management effettua una valutazione di affidabilità economica;
  - 
  - la selezione finale di un nuovo agente/procacciatore è a cura del Responsabile Vendite, dopo aver consultato il Presidente;
  - l’apertura o modifica dell’anagrafica agenti/procacciatori a sistema può essere effettuata esclusivamente dall’Amministrazione su richiesta del Presidente e a fronte di avallo del Responsabile Vendite;
  - i contratti di agenzia/procacciamento possono essere stipulati esclusivamente da procuratori abilitati in base ai poteri di firma attribuiti dalla Società e sulla base dello standard contrattuale definito;
  - nei contratti deve essere espressamente previsto che gli agenti/procacciatori non possano avere alcun potere di rappresentanza in nome e per conto di Sistemi Iperbarici e non possano quindi stipulare direttamente contratti di vendita;
  - nei contratti di agenzia/procacciamento deve essere inserita un’apposita clausola che preveda:
    - un’espressa dichiarazione da parte dell’agente/procacciatore di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al d.lgs. 231/2001, di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati nello stesso contemplato e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società;
    - le conseguenze in caso di violazione di quanto dichiarato;
- Di seguito si riporta la clausola contrattuale tipo a inserire in tutti i contratti di agenzia,( i riferimenti ai paragrafi possono cambiare in caso di modifica delle clausole contrattuali):
- **CODICE ETICO/MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001**
    - L’Agente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da fatto illecito altrui regolata dal D. Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231 (nel seguito, il “D. Lgs. 231/2001”) e di essere a conoscenza dei contenuti e dei principi del “Codice Etico” e del documento “Modello Organizzativo” all’uopo elaborati dalla Preponente.



*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Gestione dei rapporti commerciali*

- L'Agente si impegna a non porre in essere atti o comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico o del Modello Organizzativo elaborati dalla Preponente nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati D. Lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
  - Nell'espletamento delle attività che l'Agente deve svolgere per conto della Preponente ai sensi del presente contratto, non è consentito all'Agente offrire o promettere - direttamente o indirettamente - denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio.
  - In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi previsti dai paragrafi ▪ ed ▪ e senza pregiudizio per quanto previsto nel paragrafo ▪, la Preponente avrà il diritto di sospendere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, l'esecuzione del contratto, dandone comunicazione all'Agente ed indicando sinteticamente le circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento in questione ovvero, in alternativa, avrà il diritto di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, dandone comunicazione all'Agente ed indicando sinteticamente le circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inadempimento in questione.
  - L'esercizio dei diritti di cui al paragrafo ▪ avverrà a danno dell'Agente con addebito allo stesso di tutte le maggiori spese e/o costi derivanti o conseguenti e sempre ferme restando a carico dell'Agente la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'inadempimento e l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Preponente per qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.
  - In caso di inadempimento degli obblighi previsti dai paragrafi ▪ ed ▪, l'Agente sarà inoltre tenuto a corrispondere alla Preponente un importo di Euro [15.000,00 (quindicimila/00)] a titolo di penale per ciascuna violazione commessa, fatto salvo il diritto della Preponente ad essere comunque risarcita per il maggior danno eventualmente sofferto.
  - L'Agente dovrà informare immediatamente la Preponente nel caso in cui lo stesso riceva, direttamente o indirettamente, da un rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente della Preponente una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Codice Etico o del Modello Organizzativo adottato dalla Preponente ovvero, più in generale, di comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001.
- la documentazione relativa al processo di selezione degli agenti/procacciatori e la relativa contrattualistica devono essere archiviate a cura dell'Amministrazione.

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*  
*Gestione dei rapporti commerciali*

**4.5 Definizione e pagamento delle provvigioni e dei premi**

- Le provvigioni agli agenti/procacciatori devono essere determinate dal Presidente di concerto con il Responsabile Vendite e successivamente comunicate all'Amministrazione. La revisione delle provvigioni o della determinazione dei premi deve essere effettuata dal Presidente in condivisione con il Responsabile Commerciale;
- i calcoli delle provvigioni/premi vengono effettuati dall'Amministrazione che, prepara il calcolo e lo invia al Presidente, le fatture pro-forma vengono generate automaticamente dal sistema;
- il calcolo delle provvigioni e dei premi per ogni agente/procacciatore deve essere formalmente verificato e approvato dal Presidente di concerto con il Responsabile Vendite che lo comunica all'agente;
- le provvigioni devono essere liquidate mensilmente e gli eventuali premi annualmente tramite bonifico bancario sulla base della fattura emessa automaticamente dal sistema e proposta all'agente, il pagamento avviene su quanto fatturato;
- non sono consentiti rimborsi spese ad agenti e procacciatori d'affari;
- l'Amministrazione deve verificare la coerenza dei dati riportati nella fattura emessa dall'agente/procacciatore rispetto al calcolo effettivo;
- ai fini della determinazione dei contributi, l'Amministrazione deve inserire gli imponibili (così come riportati nelle fatture emesse dagli agenti e ricevute dalla Contabilità Fornitori) nel sito internet di Enasarco (che provvede quindi al calcolo automatico dei contributi stessi). Il pagamento deve essere effettuato tramite RID bancaria in base alla distinta di pagamento generata automaticamente a sistema;
- la documentazione relativa alla definizione ed erogazione di provvigioni e premi deve essere archiviata a cura dell'Amministrazione compresa la copia anche dei versamenti all'ENASARCO. In caso di difformità l'Agente chiede al Presidente e al Responsabile Vendite se ci sono delle variazioni

**5 GESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI**

**5.1 I reati potenzialmente rilevanti**

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione dei rapporti commerciali*

- i reati verso la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare:
  - le diverse fattispecie di corruzione;
- il reato di corruzione tra privati richiamato dall' art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.

### **5.2 Ambito di applicazione**

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di gestione della partecipazione a convegni e congressi e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente;
- Responsabile Vendite;
- Commerciali.

### **5.3 Principi di comportamento da adottare**

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- assicurarsi che la partecipazione e la sponsorizzazione di convegni e congressi da parte della Società non sia interpretata come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società;
- verificare sempre l'esistenza di una stretta aderenza fra il tema congressuale e la specializzazione/area di interesse scientifico del singolo partecipante;
- verificare che le spese anticipate o rimborsate ai singoli partecipanti al convegno/congresso siano strettamente inerenti alla partecipazione allo specifico evento;
- segnalare eventuali tentativi di richieste indebite da parte di terzi, compresi funzionari pubblici;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte (anche pubblica), rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con i terzi (compresa la Pubblica Amministrazione);
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale (ivi compresa la scelta dei convegni/congressi da sponsorizzare e la selezione dei partecipanti da invitare ai convegni/congressi stessi), autorizzativo e delle attività di controllo svolte e conservare agli atti adeguata documentazione di supporto tale da consentire un'agevole registrazione e la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità.



*Modello di organizzazione, gestione e controllo  
Gestione dei rapporti commerciali*



*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Gestione del personale*



**Modello di organizzazione, gestione e controllo**

***Parte Speciale F***

**Gestione del personale**

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Gestione del personale*

## **1 FINALITÀ**

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Sapio;
- sistema di procure e deleghe in vigore;
- corpo normativo e procedurale della Società;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

## **2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI**

Le attività che la Società considera rilevanti nel processo di Gestione del personale sono:

- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei rimborsi spese;
- gestione dei rapporti con i sindacati;
- omaggi e liberalità.



*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Gestione del personale*

### **3 SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

#### **3.1 I reati potenzialmente rilevanti**

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati verso la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare:
  - le diverse fattispecie di corruzione;
- i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati richiamati dall' art. 25-ter del d.lgs. 231/2001;
- il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamato dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001;
- i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro richiamati dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001.

#### **3.2 Ambito di applicazione**

L'attività in oggetto viene svolta in *service* per conto di Sistemi Iperbarici da parte di Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl.

La Direzione Risorse Umane di Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl è responsabile di gestire le attività di selezione, assunzione e gestione del personale per tutte le società del Gruppo Sapio, sulla base di appositi accordi contrattuali.

Nella gestione dell'attività in oggetto, il personale coinvolto deve attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di selezione e gestione del personale e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente / Direttore Generale.

#### **3.3 Principi di comportamento da adottare**

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- rispettare le normative sul lavoro vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, ecc.);

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione del personale*

- effettuare le attività di selezione e assunzione esclusivamente sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica, etica ed attitudinale; l'attività deve essere ispirata a criteri di trasparenza nella valutazione dei requisiti di competenza e professionalità, di capacità e potenzialità individuale;
- verificare preventivamente le informazioni disponibili sui candidati al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti che godano di buona reputazione, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica sia comparabile a quella della Società;
- verificare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal dipendente in azienda e le responsabilità/compiti assegnati;
- assicurare avanzamenti di carriera basati esclusivamente su criteri meritocratici;
- assicurare condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità, nonché un ambiente di lavoro adeguato;

È inoltre espressamente vietato:

- selezionare dipendenti vicini o suggeriti da terzi o da persone a questi vicini, o corrispondere loro un compenso superiore a quello dovuto o di mercato, per assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione quale contropartita di attività difformi alle leggi ed alle norme e regole interne.

### **3.4 Procedure e presidi di controllo da applicare**

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno conformarsi a quanto previsto dalle seguenti procedure aziendali, a cui si rimanda:

- PGQ 09 "Formazione Addestramento e Qualifica";
- 18UPC001 "Assunzioni" (Sapio).

Premesso che tutti i controlli previsti dalle procedure sopra richiamate devono essere pienamente garantiti, è necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

- in sede di selezione e assunzione di un nuovo dipendente devono essere:
  - visionati almeno due candidati;
  - realizzati, per ogni candidato, almeno due colloqui;
- in fase di assunzione, il candidato deve dichiarare, attraverso apposito modulo, se abbia parenti (fino al terzo grado) all'interno della Pubblica Amministrazione che ricoprono un ruolo tale da



## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione del personale*

configurare un potenziale conflitto d'interessi rispetto alle attività svolte dalla Società, indicando, in caso affermativo, le posizioni da essi ricoperte;

- i contratti di assunzione possono essere firmati esclusivamente dai soggetti dotati di idonea procura e nei limiti definiti dalle procure stesse in base all'ammontare dello stipendio ed alla posizione rivestita dal dipendente;
- in relazione all'assunzione di personale appartenente a "categorie protette" deve essere rispettato l'iter di legge di denuncia annuale; gli invii al Ministero del Lavoro vengono effettuati dalla Direzione Risorse Umane che si occupa anche della relativa archiviazione;
- nel caso in cui il processo di selezione e assunzione riguardi lavoratori stranieri, la Direzione Risorse Umane è responsabile di:
  - verificare, ai fini dell'assunzione, che il candidato sia in possesso di documenti di soggiorno validi, quali, a titolo esemplificativo, il permesso/carta di soggiorno, il passaporto, la documentazione attestante l'idoneità alloggiativa, etc. In caso contrario, il processo di assunzione non può essere concluso;
  - monitorare periodicamente la regolarità dei permessi di soggiorno / carta di soggiorno dei lavoratori stranieri in forza presso la Società. In caso di scadenza, il personale deve richiedere alla risorsa, con un anticipo di almeno tre mesi, di provvedere al rinnovo dei permessi, salvo impossibilità a proseguire nel rapporto di lavoro;
  - richiedere, in caso di lavoro somministrato, alla società terza evidenza della regolarità dei lavoratori proposti per la collaborazione, salvo impossibilità a proseguire nel rapporto e/o a richiedere la sostituzione delle risorse;
- gli obiettivi, i premi, i bonus e gli avanzamenti di carriera proposti dai singoli responsabili del dipendente devono essere approvati dal Presidente nel rispetto degli obiettivi, delle linee guida aziendali e del budget approvato;
- tutta la documentazione relativa al processo di selezione, assunzione e gestione del personale deve essere archiviata a cura della Direzione Risorse Umane / Ufficio Qualità

Si rimanda alla Parte Speciale di "Relazioni con la Pubblica Amministrazione" per ulteriori controlli in merito alla gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo, Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL).

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Gestione del personale*

#### **4 GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE**

##### **4.1 I reati potenzialmente rilevanti**

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati verso la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare:
  - le diverse fattispecie di corruzione;
- i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati richiamati dall' art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.

##### **4.2 Ambito di applicazione**

Nella gestione dell'attività in oggetto, il personale coinvolto deve attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di gestione dei rimborsi spese e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente / Direttore Generale;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Manutenzioni e Montaggi.

##### **4.3 Principi di comportamento da adottare**

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari e anticiclaggio;
- gestire l'autorizzazione e il controllo delle trasferte secondo criteri di economicità e di massima trasparenza, nel rispetto della regolamentazione interna e delle leggi e normative fiscali vigenti;
- richiedere/riconoscere il rimborso delle sole spese sostenute per motivi di lavoro;
- garantire l'erogazione di rimborsi spese solo a fronte dell'esibizione da parte del richiedente di appropriati giustificativi di spesa;
- consentire la tracciabilità dell'iter autorizzativo delle trasferte e delle attività di controllo svolte;

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Gestione del personale*

- sostenere spese di rappresentanza esclusivamente per finalità lecite, in modo trasparente, secondo criteri di economicità e di contenimento dei costi.

È inoltre espressamente vietato:

- riconoscere rimborsi spese che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto o in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- sostenere e riconoscere spese di rappresentanza che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia.

#### **4.4 Procedure e presidi di controllo da applicare**

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno conformarsi a quanto previsto dalle procedure aziendali, a cui si rimanda.

Premesso che tutti i controlli previsti dalle procedure devono essere pienamente garantiti, è necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

- tutti gli anticipi e i rimborsi spese devono essere autorizzati, previo controllo di merito, dal Responsabile Amministrativo e di Funzione tramite sigla del modulo di richiesta rimborso (che deve essere firmato anche dal richiedente);
- la documentazione relativa alla nota spese rappresentata dalla distinta analitica delle spese, debitamente firmata da parte del dipendente e autorizzata dal proprio responsabile, e dai relativi giustificativi;
- i rimborsi spese richiesti dai dipendenti, una volta verificati ed autorizzati, saranno compensati con gli anticipi;
- il Fondo Anticipo Spese (previsto per il personale che per motivi lavorativi è frequentemente in trasferta) può essere concesso solo su richiesta scritta e firmata da parte del dipendente ed avallata dal Responsabile Amministrativo;
- la documentazione inerente le spese rimborsate, gli estratti conto delle carte di credito e i relativi controlli eseguiti è archiviata a cura del Responsabile Amministrativo.

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Gestione del personale*

## **5 GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SINDACATI**

### **5.1 I reati potenzialmente rilevanti**

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati richiamati dall' art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.

### **5.2 Ambito di applicazione**

Nella gestione dell'attività in oggetto, il personale coinvolto deve attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività e, in particolare, ma non limitatamente, a:

- Direzione Risorse Umane (Sapio).

### **5.3 Principi di comportamento da adottare**

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- intrattenere rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
- astenersi dall'influenzare impropriamente l'attività dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali in occasione delle contrattazioni con esse intraprese e nello svolgimento di qualsiasi altra attività che preveda un loro coinvolgimento.

È inoltre espressamente vietato:

- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (ad esempio sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a rappresentanti delle organizzazioni sindacali o a persone a questi vicini, per influenzare il loro comportamento ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società.

### **5.4 Presidi di controllo da applicare**

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti gli esponenti aziendali coinvolti dovranno assicurare che siano svolti e formalmente tracciati e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione del personale*

competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi minimi di controllo ritenuti rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

- agli incontri con i rappresentanti sindacali devono partecipare solo soggetti espressamente autorizzati tramite procure e, ove possibile, devono essere presenti almeno due rappresentanti della Società;
- gli accordi sindacali possono essere firmati esclusivamente dal Presidente, sulla base delle procure attribuite;
- devono essere tempestivamente e formalmente comunicati alla DRU gli incontri effettuati tra i rappresentanti della Società e le rappresentanze sindacali;
- la documentazione è conservata, a cura della DRU, in un apposito archivio al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

## **6 OMAGGI E LIBERALITA'**

### **6.1 I reati potenzialmente rilevanti**

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati verso la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare:
  - le diverse fattispecie di corruzione;
- i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati richiamati dall' art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.

### **6.2 Ambito di applicazione**

Il Presidente è responsabile della gestione degli omaggi e delle liberalità, sulla base di appositi accordi contrattuali.

Nella gestione delle attività per altre Società del Gruppo, il personale coinvolto deve attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di gestione degli omaggi e delle liberalità e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente / Direttore Generale;
- Responsabile Manutenzioni e Montaggi.

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Gestione del personale*

### **6.3 Principi di comportamento da adottare**

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- garantire che tutti gli omaggi e le liberalità siano debitamente autorizzati nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore;
- concedere omaggi e regalie a terzi nei limiti della cortesia commerciale e del modico valore;
- assicurarsi che il valore, la natura e lo scopo di omaggi ed erogazioni liberali siano considerati legali ed eticamente corretti e tali da non compromettere l'immagine della Società, ovvero non siano interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società;
- selezionare i beneficiari di liberalità anche in base a finalità sociali o di promozione del territorio e comunque valutandone l'eticità;
- segnalare eventuali tentativi di richieste indebite da parte di terzi, compresi funzionari pubblici;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte (anche pubblica), rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con i terzi (compresa la Pubblica Amministrazione).

È inoltre espressamente vietato:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di omaggi o altra utilità a terzi (compresi pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi vicini), con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società o a vantaggio di quest'ultima.

### **6.4 Procedure e presidi di controllo da applicare**

Nella gestione delle attività in oggetto, è necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

#### **6.4.1 Omaggi**

- DRU (Sapio) approva annualmente il budget destinato agli omaggi e liberalità;
- la scelta delle tipologie di beni omaggiabili è di esclusiva competenza del Presidente;

## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione del personale*

- il valore unitario degli omaggi deve essere inferiore a 150 euro (+ IVA) come previsto dalla procedura "Omaggi e liberalità" (DRU Sapio);
- gli omaggi non possono mai transitare per la nota spese;
- le richieste di acquisto devono obbligatoriamente riportare: il centro di costo di competenza; le informazioni relative al fornitore; la descrizione, la quantità richiesta ed il valore unitario del bene;
- l'elenco degli omaggi riportante i nominativi delle persone da omaggiare e il tipo di omaggio deve essere verificato e approvato dal Presidente, tenendo conto delle indicazioni sui nominativi ricevuti via *e-mail* dagli esponenti aziendali;
- l'elenco degli omaggi con i nominativi delle persone omaggiate è archiviato a cura dell'Ufficio Tecnico.

### *6.4.2 Liberalità*

- Le liberalità possono essere erogate solo ed esclusivamente a fronte di iniziative meritevoli di tutela sul piano sociale (ad esempio, in quanto a favore di iniziative culturali, scientifiche, morali e simili);
- l'erogazione di liberalità deve essere formalmente autorizzata (via *e-mail*) dalla DRU (Sapio) e dal Presidente della Società, previa verifica del rispetto della condizione di cui al punto precedente;
- tutte le iniziative concernenti liberalità devono essere formalizzate tramite accordo scritto con l'ente terzo verso cui la liberalità è rivolta;
- le disposizioni di pagamento possono essere firmate esclusivamente dal Presidente.



## **Modello di organizzazione, gestione e controllo**

*Parte Speciale G*

**Gestione dei sistemi informativi**



*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Gestione dei Sistemi Informativi*

## **1 FINALITÀ**

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito dell’attività “sensibile” identificata nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Sapio;
- sistema di procure e deleghe in vigore;
- corpo normativo e procedurale della Società;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

## **2 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI**

### ***2.1. I reati potenzialmente rilevanti***

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all’Allegato 2 del Modello - “Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001” - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati informatici e di trattamento illecito dei dati richiamati dall’art. 24-*bis* del d.lgs. 231/01, in particolare:
  - falsità in un documento informatico pubblico o privato;
  - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
  - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;



*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

*Gestione dei Sistemi Informativi*

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
  - danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
  - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
  - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
  - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
  - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- i reati in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'art. 24-*novies* del d.lgs. 231/01.

## **2.2. Ambito di applicazione**

L'attività in oggetto viene affidata a un consulente esterno all'azienda.

Il Presidente/Direttore Generale è responsabile di gestire i sistemi informativi. I collaudi sono gestiti parzialmente sotto il profilo informatico direttamente da Sapiro.

Nella gestione dell'attività in oggetto, il personale coinvolto deve attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività relative alla gestione dei sistemi informativi e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente;
- Responsabile Amministrazione;
- Addetti Ufficio Tecnico e Magazzino.

## **2.3. Principi di comportamento da adottare**

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- valutare la corretta implementazione tecnica delle abilitazioni / profilazioni utente ai principali sistemi aziendali, verificandone la corrispondenza con le mansioni indicate dai Responsabili di ciascuna Funzione ed il rispetto del principio generale di segregazione dei compiti; monitorare il corretto utilizzo degli accessi (*user-id, password*) ai sistemi informativi aziendali e di terze parti;
- monitorare gli accessi tramite *VPN attraverso dei log di collegamento*;



## Modello di organizzazione, gestione e controllo

### Gestione dei Sistemi Informativi

- effettuare le attività di *back-up* (Sapio);
- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la sicurezza dei dati (Sapio);
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT (Sapio);
- provvedere al corretto mantenimento dei file di *log* generati dai sistemi (Sapio);
- gestire la manutenzione *software* e *hardware* dei sistemi secondo le prassi esistenti (Sapio);
- prevedere un processo di *change management* segregato con la finalità di ridurre al minimo attività di danneggiamento dei sistemi informatici (Sapio);
- identificare le persone dotate di accessi particolari (Internet, *VPN*, Siti esterni privati o pubblici, sistemi informativi esterni privati o pubblici) e credenziali specifiche (SI e Sapio);
- verificare la sicurezza fisica e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la sicurezza dei dati (Sapio);
- monitorare il corretto utilizzo degli accessi fisici ai sistemi informativi di dipendenti e terze parti (Sapio);
- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati, suggerendo ogni più opportuno adeguamento;
- monitorare le attività di fornitori terzi in materia di *networking*, gestione degli applicativi e gestione dei sistemi *hardware* (Sapio);
- garantire che non sia consentito l'accesso alle aree riservate (quali *server rooms*, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali (Sapio).

Inoltre, tutti i dipendenti della Società devono:

- utilizzare gli strumenti informatici aziendali e assegnati nel rispetto delle procedure aziendali in vigore ed esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa;
- utilizzare la navigazione in internet e la posta elettronica esclusivamente per le attività lavorative;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi utilizzati, evitando che soggetti terzi possano venirne a conoscenza, e aggiornare periodicamente le *password*;
- custodire accuratamente le risorse informatiche aziendali o di terze parti (es. *personal computer* fissi o portatili) utilizzate per l'espletamento delle attività lavorative;
- rispettare le *policy* di sicurezza concordate e definite con le terze parti per l'accesso a sistemi o infrastrutture di queste ultime.



## Modello di organizzazione, gestione e controllo

### Gestione dei Sistemi Informativi

È infine espressamente vietato:

- detenere, diffondere o utilizzare abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- distruggere o alterare documenti informatici archiviati sulle *directory* di rete o sugli applicativi aziendali e, in particolare, i documenti che potrebbero avere rilevanza probatoria in ambito giudiziario;
- lasciare documenti incustoditi contenenti informazioni riservate o codici di accesso ai sistemi;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di acquisire abusivamente, danneggiare o distruggere informazioni o dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- danneggiare, distruggere gli archivi o i supporti relativi all'esecuzione delle attività di back-up;
- lasciare incustodito il proprio personal computer sbloccato;
- utilizzare i sistemi informativi a disposizione per attività non autorizzate nell'ambito dell'espletamento delle attività lavorative;
- acquisire abusivamente, danneggiare o distruggere informazioni o dati contenuti nei sistemi informativi aziendali o di terze parti;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- aggirare o tentare di eludere i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, Proxy Server,) ecc.) di terze parti;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione di sistemi informativi aziendali o di terze parti;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- salvare sulle unità di memoria aziendali contenuti o file non autorizzati o in violazione del diritto d'autore;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati e privi di licenza;
- installare, duplicare o diffondere a terzi programmi (software) senza essere in possesso di idonea licenza o superando i diritti consentiti dalla licenza acquistata (es. numero massimo di installazioni o di utenze);
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o



## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione dei Sistemi Informativi*

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, al fine di procurare un vantaggio per la Società;

- accedere ad aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) senza idonea autorizzazione, temporanea o permanente.

#### **2.4. Presidi di controllo da applicare**

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno conformarsi a quanto previsto dalle procedure aziendali.

Premesso che tutti i controlli previsti dalle procedure devono essere pienamente garantiti, è necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

##### *2.4.1 Gestione profili e password*

- L'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali e di terze parti, deve essere limitato da idonei strumenti di autenticazione implementati dai Sistemi Informativi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: utilizzo di account e password e accessi profilati alle cartelle di rete;
- gli amministratori di sistema, gli addetti alla manutenzione e gli incaricati della società devono essere muniti di univoche credenziali di autenticazione definite dai Sistemi Informativi.
- l'attivazione o la modifica di un profilo utente deve essere autorizzata da parte del Responsabile di Funzione competente;
- l'aggiornamento delle password dei singoli utenti sui diversi applicativi aziendali deve essere garantita dall'applicazione di regole specifiche definite da parte dei Sistemi Informativi;
- l'accesso tramite VPN è consentito, tramite nome utente e password secondo le modalità definite dai Sistemi Informativi.

##### *2.4.2 Gestione back-up*

- Tutte le informazioni aziendali che risiedano sui server e sulle banche dati centrali devono essere sottoposti a regolare procedura di back-up da parte dei Sistemi Informativi;
- i Sistemi Informativi devono verificare periodicamente l'effettiva esecuzione delle attività di back-up.

##### *2.4.3 Gestione di software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici*



## *Modello di organizzazione, gestione e controllo*

### *Gestione dei Sistemi Informativi*

- I Sistemi Informativi devono verificare periodicamente che tutti i programmi installati sulle postazioni di lavoro aziendali e di terze parti siano dotati di licenza.

#### *2.4.4 Gestione della sicurezza di rete*

- La rete di trasmissione dati aziendale deve essere protetta tramite adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy) supervisionati dai Sistemi Informativi (Sapio);
- la rete di trasmissione di dati aziendale deve essere protetta contro il rischio di accesso abusivo tramite adeguati strumenti di monitoraggio, supervisionati dai Sistemi Informativi;
- i server, le postazioni fisse e portatili devono essere protetti contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di specifici software antivirus, che effettuino controlli in entrata, costantemente supervisionati dai Sistemi Informativi (Sapio);
- l'accesso ad internet deve essere regolamentato e filtrato attraverso un sistema di *web filtering*, supervisionato dai Sistemi Informativi (Sapio);
- i Sistemi Informativi deve eseguire periodicamente un'attività di monitoraggio sugli apparati di rete al fine di garantire la sicurezza dell'accesso alla rete (Sapio).

#### *2.4.5 Gestione della sicurezza fisica*

- Gli armadi dove vengono conservate le apparecchiature attive deve essere protetta attraverso adeguati sistemi di sicurezza;
- l'accesso agli armadi deve essere consentito esclusivamente al personale autorizzato.

## Codice etico e di comportamento

Versione del Codice Etico approvata dal Consiglio di Amministrazione di Sapiro Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con delibera del 28 marzo 2018.

|  |    |
|--|----|
| <b>1. PREMESSA</b> .....   | 4  |
| <b>2. AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....   | 5  |
| <b>3. PRINCIPI GENERALI</b> .....  | 5  |
| 3.1 <i>Principi etici generali</i> .....   | 5  |
| 3.2 <i>L’Azienda Etica</i> .....   | 6  |
| 3.3 <i>Il controllo interno</i> .....  | 7  |
| <b>4. GOVERNANCE</b> .....   | 7  |
| 4.1 <i>Sistema di governo societario</i> .....                                       | 7  |
| 4.2 <i>Rapporti con i soci</i> .....   | 7  |
| 4.3 <i>Responsabilità di amministratori i sindaci</i> .....                          | 8  |
| 4.4 <i>Rapporti con gli organi di controllo</i> .....                                | 8  |
| 4.5 <i>Informazioni contabili</i> .....  | 8  |
| 4.6 <i>Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie</i> .....      | 9  |
| 4.7 <i>Tutela della privacy e delle informazioni confidenziali</i> .....             | 9  |
| 4.8 <i>Sicurezza informativa</i> .....   | 9  |
| <b>5. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON CONTROPARTI TERZE</b> .....       | 9  |
| 5.1 <i>Rapporti con i dipendenti</i> .....   | 9  |
| 5.2 <i>Rapporti con i collaboratori esterni e con i consulenti</i> .....             | 11 |
| 5.3 <i>Rapporti con i clienti</i> .....  | 11 |
| 5.4 <i>Rapporti con partner commerciali</i> .....                                    | 12 |
| 5.5 <i>Rapporti con i fornitori</i> .....  | 12 |
| 5.6 <i>Rapporti diretti alla tutela del mercato e della libera concorrenza</i> ..... | 12 |
| 5.7 <i>Rapporti con le associazioni di categoria</i> .....                           | 13 |
| 5.8 <i>Tutela di marchi, brevetti, licenze e opere dell’ingegno</i> .....            | 13 |
| 5.9 <i>Rapporti con la Pubblica Amministrazione</i> .....                            | 13 |
| 5.10 <i>Rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo</i> .....               | 13 |
| 5.11 <i>Antiriciclaggio, ricettazione e antiterrorismo</i> .....                     | 14 |
| 5.12 <i>Omaggi, sponsorizzazioni e pubblicità</i> .....                              | 14 |
| <b>6. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ</b> .....                            | 15 |
| 6.1 <i>Rapporti con le Comunità Locali</i> .....                                     | 15 |
| 6.2 <i>Rapporti con i partiti politici e le organizzazioni sindacali</i> .....       | 15 |
| 6.3 <i>Rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione di massa</i> .....  | 15 |
| <b>7. SISTEMA QUALITÀ, SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE</b> .....                     | 16 |
| 7.1 <i>La qualità</i> .....  | 16 |
| 7.2 <i>La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro</i> .....                 | 16 |



|     |  |    |
|-----|--|----|
| 7.3 | <i>La tutela dell'ambiente</i> .....                         | 17 |
| 8.  | <b>VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO</b> .....    | 18 |
| 8.1 | <i>Sistema disciplinare</i> .....                            | 18 |
| 8.2 | <i>Comunicazione del Codice</i> .....                        | 19 |
| 8.3 | <i>Incentivi al rispetto della normativa antitrust</i> ..... | 19 |

## 1. PREMESSA

La missione del GRUPPO SAPIO (di seguito “SAPIO” o “GRUPPO”) è fornire alla propria clientela prodotti e servizi integrati, nel rispetto delle loro esigenze con qualità, puntualità e affidabilità, confrontandosi con le più sofisticate tecnologie e competenze esistenti sul mercato, nella convinzione che lo sviluppo economico debba essere compatibile con l’ambiente.

L’attività di SAPIO è in questo senso orientata:

- alla creazione di valore per gli azionisti;
- alla valorizzazione del fattore umano in quanto elemento fondamentale e imprescindibile, attraverso un orientamento al benessere e alla crescita professionale dei dipendenti e dei collaboratori;
- alla promozione e attuazione al proprio interno di una sensibilità verso l’etica nei comportamenti;
- alla correttezza delle relazioni interne ed esterne come criterio fondamentale al quale uniformare ogni azione.

Il tutto unificandosi a una filosofia di fondo: *le necessità del presente devono essere soddisfatte senza compromettere quelle del futuro.*

In questo contesto i valori etici rappresentano un elemento fondamentale del nostro patrimonio aziendale e le regole ed i principi etici e di comportamento, considerati sin dalla costituzione come una responsabilità sociale, improntano le relazioni del GRUPPO verso il personale e verso i terzi e, più in generale, caratterizzano lo svolgimento di tutte le attività societarie.

Tali principi sono contenuti nel presente Codice Etico e di Comportamento (di seguito “Codice Etico”) che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti in tutte le società del GRUPPO dai nostri dipendenti, collaboratori e controparti.

L’alta Direzione, conscia che tali principi appartengono al codice etico genetico del GRUPPO SAPIO e di ogni suo collaboratore, da un lato, ne auspica la spontanea condivisione, adesione e diffusione e, dall’altro lato, ne richiede l’osservanza e l’applicazione da parte di ogni individuo, che operi per conto del GRUPPO o che venga in contatto con lo stesso.

In ottemperanza ai suoi principi etici, SAPIO promuove attività di ricerca secondo modelli di sostenibilità di cui possano fruire sia il mondo industriale sia la collettività.

Con l’intento di perseguire quest’obiettivo, il GRUPPO si impegna in progetti di ricerca afferenti:

- ENERGIA - L’utilizzo dell’idrogeno come vettore energetico per aumentare la disponibilità di energia riducendo al minimo l’impatto ambientale e favorendo l’utilizzo delle fonti rinnovabili;
- ALIMENTAZIONE - L’innovazione per la produzione alimentare di qualità per garantire la sicurezza alimentare a tutela della salute;

- AMBIENTE - La tutela dell'ambiente per la bonifica di siti contaminati e la depurazione delle acque;
- SALUTE - Lo sviluppo di modelli integrati di assistenza e ospedalizzazione domiciliare volti al miglioramento della qualità di vita del paziente e dei suoi familiari.

## **2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il Codice Etico ha validità in Italia ed all'estero, qui trovando ragionevole applicazione in relazione alle diverse realtà culturali, politiche, sociali, economiche e commerciali dei vari Paesi in cui il GRUPPO opera.

Le norme del Codice Etico si applicano ai dipendenti di SAPIO e a tutti coloro che cooperano allo svolgimento della sua attività e al perseguimento dei suoi fini.

I principi del Codice Etico devono ispirare i componenti del Consiglio di Amministrazione di ogni Società del GRUPPO in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione delle stesse; del pari tutti i collaboratori, nel dare concreta attuazione alle loro attività, dovranno ispirarsi ai medesimi principi.

I dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti di collaborazione con SAPIO sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni e ai principi del Codice Etico.

Il Codice Etico è disponibile sul sito internet del Gruppo all'indirizzo [www.grupposapio.it](http://www.grupposapio.it).

5

## **3. PRINCIPI GENERALI**

### **3.1 *Principi etici generali***

SAPIO intende operare in un mercato che sia aperto alla concorrenza e che consenta alle imprese di competere sul merito, impegnandosi ad osservare scrupolosamente le leggi in materia.

Il GRUPPO SAPIO è consapevole dell'importanza per la collettività e del significato sociale delle attività svolte, ispirandosi per tali motivi ai principi etici di seguito enunciati, dei quali richiede l'osservanza da parte di tutti i soggetti coinvolti.

SAPIO opera nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e internazionali dei paesi in cui svolge la propria attività, respingendo ogni pratica illegale.

Il GRUPPO considera la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere, anche in quanto patrimonio comune, tutelati e sviluppati attraverso la piena diffusione, condivisione e osservanza dei principi etici e di comportamento contenuti nel presente codice.

Nessun comportamento contrario alla legislazione vigente, al presente Codice Etico o alle normative interne, posto in essere dagli organi di governo societario, dalle direzioni aziendali e in generale da tutti i dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione delle mansioni o degli incarichi affidati, può

considerarsi giustificato e comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori, anche se motivato dal perseguimento di un interesse del GRUPPO.

SAPIO considera l'imparzialità di trattamento un valore fondamentale nell'ambito di ogni relazione sia interna, sia esterna al GRUPPO, e inoltre considera l'individuo, i suoi valori e i suoi diritti, valori intangibili da tutelare.

SAPIO si attende dai propri dipendenti e collaboratori comportamenti caratterizzati da principi di responsabilità, lealtà, onestà, disponibilità, creatività e trasparenza, in un'ottica di collaborazione, di solidarietà e scambio delle conoscenze.

SAPIO considera principi quali diligenza, competenza, professionalità ed efficienza di fondamentale importanza per lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei dipendenti e dei collaboratori del GRUPPO, anche al fine di fornire ai clienti ed ai soggetti con i quali si trova ad avere rapporti, prestazioni di elevato livello qualitativo e per assicurare la regolarità e la continuità delle attività produttive.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti purché di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti, e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario.

Tutte le decisioni di business devono essere prese nell'interesse di SAPIO evitando qualsiasi situazione di conflitto di interessi tra attività personali o familiari e mansioni ricoperte nel GRUPPO che possa compromettere l'imparzialità di giudizio.

### **3.2 L'Azienda Etica**

SAPIO considera l'ambiente (inteso come ambito nel quale i singoli, le aziende e le istituzioni interagiscono) uno degli elementi essenziali sul quale basare lo svolgimento dell'attività e delle relazioni con l'esterno.

Negli anni il GRUPPO, pur nell'ambito dei propri obiettivi istituzionali, ha saputo coniugare la propria attività con i più importanti elementi di crescita sociale quali:

- il costante incremento occupazionale nel rispetto delle persone e della normativa applicabile in materia di lavoro;
- la capacità di offrire opportunità di crescita nel tessuto industriale nel quale opera, grazie all'indotto generato dalle sue attività;
- la formazione culturale e professionale continua offerta ai propri dipendenti;
- le forti interazioni con il mondo della scuola e dell'università, per lo sviluppo di ricerche finalizzate e per la realizzazione di programmi di inserimento nel mondo del lavoro;
- il trasferimento delle conoscenze specifiche di settore alla clientela e agli enti preposti al controllo e all'applicazione delle normative sui rischi industriali e sull'impatto ambientale;
- la costante attenzione alle tematiche del sociale e del non profit.

È costante prassi destinare risorse alla promozione e alla ricerca per fini sociali e ambientali.

### **3.3 Il controllo interno**

Il GRUPPO SAPIO considera come fondamentale, nella cultura della propria organizzazione, un adeguato ambiente di controllo che contribuisca al miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle operazioni aziendali, e relativamente al quale i dipendenti ed i collaboratori del GRUPPO siano adeguatamente sensibilizzati.

Per Sistema di Controllo Interno si intende l'insieme degli strumenti e processi necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività atte ad assicurare con ragionevole certezza:

- il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- l'affidabilità e l'integrità delle informazioni finanziarie e operative;
- l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle attività aziendali;
- la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la conformità a leggi, regolamenti e contratti delle decisioni e delle azioni prese in seno all'organizzazione;
- la riservatezza delle informazioni aziendali che non siano state oggetto di diffusione al pubblico.

## **4. GOVERNANCE**

### **4.1 Sistema di governo societario**

Nello svolgimento delle proprie attività, il GRUPPO s'impegna a promuovere e mettere in pratica i principi di buon governo societario e diffondere ai propri dipendenti e collaboratori le politiche aziendali in vigore, favorendone la divulgazione anche attraverso programmi di formazione.

SAPIO adotta un sistema di governo societario conforme a quanto previsto dalla legge e dalle buone pratiche amministrative. Tale sistema è orientato alla massimizzazione del valore per i soci, al controllo e alla prevenzione dei rischi d'impresa, alla trasparenza nei confronti del mercato, al contemperamento degli interessi legittimi di tutti gli stakeholder.

Esso inoltre è rivolto ad assicurare la massima collaborazione tra le sue componenti attraverso un contemperamento armonico dei diversi ruoli di gestione, di indirizzo e di controllo.

### **4.2 Rapporti con i soci**

Attraverso una strategia di sviluppo equilibrato e la gestione consapevole dei rischi, che comprenda anche la salvaguardia dell'autonomia gestionale, SAPIO vuole realizzare un'adeguata remunerazione del capitale sociale e l'incremento del patrimonio aziendale.

SAPIO è consapevole inoltre che la natura e la composizione del proprio capitale impegnano SAPIO al continuo miglioramento della qualità della propria offerta e alla costante ricerca del miglior rapporto tra prezzo dei servizi offerti e prestazione resa e rende di fondamentale importanza il costante coinvolgimento dei soci, nel rispetto dei rispettivi ruoli, nelle principali decisioni riguardanti SAPIO.

#### **4.3 Responsabilità di amministratori i sindaci**

I componenti degli organi societari devono conformare la propria attività ai principi di correttezza, trasparenza e integrità, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dell'attività da loro svolta in azienda.

Ai componenti degli organi societari è inoltre richiesto un comportamento ispirato ai principi di autonomia, di indipendenza e di rispetto delle linee di indirizzo societarie nelle relazioni che essi intrattengono, per conto di SAPIO con le Istituzioni pubbliche e con qualsiasi soggetto privato. È richiesta loro la partecipazione assidua e informata all'attività di impresa, ottenibile attraverso il Consiglio di Amministrazione; essi sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio e non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti.

Ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi e le linee di condotta adottate da SAPIO e deve essere volta a salvaguardare le informazioni riservate e di segreto industriale e commerciale.

Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione del rapporto con SAPIO.

#### **4.4 Rapporti con gli organi di controllo**

Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori devono tenere una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del Collegio Sindacale, degli altri organi sociali, della società di revisione, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali. Nei confronti di tali soggetti deve essere garantito un atteggiamento di massima correttezza, disponibilità e collaborazione, evitando qualsiasi forma di potenziale pressione finalizzata ad influenzarne il giudizio.

#### **4.5 Informazioni contabili**

SAPIO considera la correttezza, completezza e trasparenza regole imprescindibili nella rilevazione contabile, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili.

Nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione di SAPIO, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure interne in modo che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad agire con trasparenza verso la società di revisione incaricata e i Sindaci e a prestare a questi la massima collaborazione nello svolgimento delle rispettive attività di verifica e controllo, evitando qualsiasi forma di potenziale pressione finalizzata ad influenzarne il giudizio.

SAPIO rispetta la normativa vigente in materia di fiscalità, in Italia e nei paesi esteri in cui opera e si impegna a comunicare tempestivamente le informazioni richieste dalla legge, al fine di garantire la corretta determinazione delle imposte.

#### **4.6 Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie**

Gli amministratori nonché i referenti aziendali coinvolti nell'esecuzione degli adempimenti relativi alle operazioni societarie ordinarie e straordinarie sono tenuti ad agire con onestà, correttezza e trasparenza e nel pieno rispetto delle leggi in vigore.

Nell'elaborazione dei documenti relativi a tali operazioni, è necessario garantire costantemente verità, completezza, chiarezza di informazioni, nonché la massima accuratezza nella loro elaborazione.

#### **4.7 Tutela della privacy e delle informazioni confidenziali**

SAPIO tutela la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni e dei dati, appartenenti a dipendenti, collaboratori o a terzi, raccolti in ragione o in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa, e ogni dipendente e collaboratore è tenuto a conformarsi a tali principi.

SAPIO esige inoltre il rispetto delle normative sulla tutela della privacy e garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso.

#### **4.8 Sicurezza informativa**

Il personale coinvolto a qualsiasi titolo nelle operazioni di gestione dei dati informatici presenti nel server SAPIO e di utilizzo dei software a disposizione, nonché coloro che sono autorizzati a utilizzare gli strumenti di navigazione in Internet, sono tenuti a utilizzare dati, attrezzature informatiche e software nei limiti strettamente necessari all'esecuzione delle attività (amministrazione, gestione database, ecc.), delle pratiche e dei lavori da eseguire e da sviluppare.

L'attività informatica dovrà essere posta in essere da ciascun soggetto utilizzando le proprie credenziali e astenendosi sia dall'accedere ai sistemi informatici mediante credenziali o autorizzazioni di terzi, sia dal fornire a qualsivoglia altro soggetto le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

Il personale si deve astenere da svolgere attività informatiche fraudolente.

### **5. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON CONTROPARTI TERZE**

#### **5.1 Rapporti con i dipendenti**

SAPIO provvede alla più ampia diffusione del Codice Etico presso i dipendenti.

È richiesto che i propri dipendenti e collaboratori conoscano e osservino, per quanto di loro competenza, le prescrizioni del Codice Etico e che, compatibilmente, ne promuovano la conoscenza presso i dipendenti neo-assunti nonché presso i terzi interessati dalla sua applicazione, con i quali vengano in contatto nello svolgimento delle proprie mansioni.

SAPIO pone la massima e costante attenzione alla valorizzazione delle risorse umane. A tal fine considera il criterio della competenza professionale, della dedizione e dell'onestà i principi fondamentali per l'assunzione e le prospettive di carriera.

SAPIO promuove la dignità, l'uguaglianza, il benessere di ciascun individuo, rifiutando ogni forma di lavoro non regolare, minorile o forzato.

Il GRUPPO si impegna a tutelare l'integrità psico-fisica dei dipendenti, nel rispetto della loro personalità.

I dipendenti sono tenuti a porre in essere una condotta costantemente rispettosa dei diritti e della personalità dei colleghi, dei collaboratori e dei terzi, indipendentemente dalla loro posizione gerarchica all'interno di SAPIO.

#### *Pari opportunità*

Ogni e qualsiasi decisione relativa all'acquisizione e all'utilizzazione delle risorse umane aziendali sarà valutata senza alcun tipo di discriminazione e nel rispetto delle pari opportunità.

SAPIO vieta ogni tipo di molestia – dovunque e comunque esercitata – nelle relazioni di lavoro fra i propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

SAPIO non ritiene ammissibili, né tollererà, forme di discriminazioni basate sulla razza, colore, sesso, età, religione, condizione fisica, stato civile, orientamenti sessuali, cittadinanza, origine etnica, appartenenza politica o sindacale o qualunque altra discriminazione contraria alla legge.

Ogni violazione di tali principi verrà perseguita, ove conosciuta, con le azioni legali di tutela, di volta in volta individuate.

#### *Abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti*

SAPIO vieta che si presti servizio sotto l'effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti ovvero che si consumino o si cedano a qualsiasi titolo dette sostanze nel corso della prestazione lavorativa, costituendo tale comportamento un illecito.

#### *Uso dei beni aziendali*

Ogni dipendente e collaboratore è tenuto a utilizzare, detenere e custodire il patrimonio di SAPIO costituito dai beni mobiliari e immobiliari, materiali e non, comprese le proprietà intellettuali e industriali, secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

Inoltre dipendenti e collaboratori devono accertare la titolarità e la disponibilità dei dati di terzi protetti dalla normativa del diritto d'autore che SAPIO dovesse decidere di utilizzare nell'ambito della propria attività.

I dipendenti devono utilizzare correttamente e per finalità lavorative i beni aziendali messi a loro disposizione, salvaguardando in generale il valore del patrimonio aziendale ed evitando il perseguimento di qualunque vantaggio personale attraverso lo svolgimento dei rapporti intrattenuti per conto del GRUPPO con clienti o fornitori.

I dipendenti non possono effettuare attività lavorativa per conto proprio o di terzi durante l'orario di lavoro e – per l'esercizio di tali attività – non sono pertanto legittimati né autorizzati a utilizzare le dotazioni aziendali.



L'utilizzo dei macchinari di lavoro da parte dei dipendenti deve essere conforme alle policies aziendali e alle leggi applicabili in tema di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro. I dipendenti non devono usare tali macchinari in maniera da danneggiare se stessi o mettere a repentaglio terze persone. Ogni dipendente è tenuto, quindi, all'assoluto rispetto delle normative in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, nonché all'utilizzo costante dei DPI forniti dall'azienda, in ottemperanza a quanto divulgato nei corsi di formazione aziendali sulla sicurezza.

Con riferimento ai sistemi informatici utilizzati, ogni dipendente è responsabile della loro sicurezza ed è soggetto alle disposizioni delle normative in vigore, dei contratti di licenza in essere e delle procedure aziendali adottate.

SAPIO vieta l'uso improprio dei sistemi informatici aziendali e l'utilizzo degli stessi per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro.

### **5.2 Rapporti con i collaboratori esterni e con i consulenti**

SAPIO procede all'individuazione e alla selezione dei collaboratori esterni (quali agenti, rappresentanti, procuratori d'affari, ecc.) e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio, considerando la competenza, la professionalità e l'eticità elementi imprescindibili.

I dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti con collaboratori esterni e consulenti devono osservare le procedure o le politiche di GRUPPO in materia, provvedendo alla loro diffusione e conoscenza.

SAPIO si attende dai collaboratori esterni e dai consulenti comportamenti conformi alla normativa applicabile.

Comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice Etico e alla normativa vigente possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

### **5.3 Rapporti con i clienti**

SAPIO, nello svolgimento della propria attività e nella gestione delle relazioni con i clienti, si attiene scrupolosamente alle norme di legge, ai principi del presente Codice Etico e alle procedure interne, e richiede ai propri dipendenti e collaboratori di evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con SAPIO, con l'obiettivo di massimizzare il valore aggiunto con il cliente, considerato patrimonio aziendale.

E' in ogni caso proibito promettere o versare somme di denaro o altre utilità a rappresentanti e/o dipendenti di clienti o potenziali clienti (o a persone a questi vicini) con la finalità di promuovere o favorire gli interessi di SAPIO, anche a seguito di illecite pressioni.

SAPIO presta una profonda attenzione a che le informazioni tecniche e commerciali fornite alla propria clientela corrispondano all'effettivo contenuto dei beni e servizi proposti.

#### **5.4 Rapporti con partner commerciali**

SAPIO sviluppa relazioni di partnership con controparti di consolidata reputazione ed esperienza, impostando tali rapporti nel rispetto delle normative vigenti, compresa la normativa *antitrust*, e dei principi del presente Codice Etico.

Il GRUPPO promuove con i partner accordi trasparenti e collaborativi, valorizzando le sinergie e impegnandosi a non sfruttare situazioni di dipendenza o debolezza della controparte, dalla quale si aspetta un identico comportamento.

#### **5.5 Rapporti con i fornitori**

Nei rapporti di fornitura di beni e di prestazione di servizi, SAPIO opera nel rispetto della normativa, dei principi del presente Codice e delle procedure interne adottate anche in relazione al sistema di gestione della qualità realizzato da SAPIO.

I dipendenti addetti alle relazioni con i fornitori e con i prestatori di servizi devono procedere alla selezione degli stessi e alla gestione dei relativi rapporti secondo criteri di imparzialità e di correttezza, evitando situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, con i medesimi.

È in ogni caso proibito promettere o versare somme di denaro o altre utilità a rappresentanti e/o dipendenti di fornitori o potenziali fornitori (o a persone a questi vicini) con la finalità di promuovere o favorire gli interessi di SAPIO, anche a seguito di illecite pressioni.

#### **5.6 Rapporti diretti alla tutela del mercato e della libera concorrenza**

SAPIO garantisce il pieno rispetto della normativa *antitrust* nazionale e comunitaria, imponendo ai propri dipendenti di astenersi dal porre in essere delle condotte suscettibili di alterare il regolare funzionamento del mercato, nonché di adempiere agli obblighi di formazione e al rispetto delle istruzioni impartite e delle procedure istituite dalla Società nell'ambito del programma di *compliance antitrust*.

In tale ottica, tutti i dipendenti del GRUPPO sono tenuti a rispettare il *Vademecum antitrust* e a prendere visione del Manuale di *compliance antitrust* che sono disponibili sul portale *intranet* del GRUPPO, evitando che attraverso i propri comportamenti possa essere alterata la libera concorrenza. Qualora un dipendente venga a conoscenza di possibili violazioni della normativa *antitrust* poste in essere da Sapiro o da una società del GRUPPO, ha l'obbligo di informarne immediatamente il proprio superiore, e/o l'*Antitrust Compliance Manager*, eventualmente ricorrendo all'indirizzo *email* [complianceantitrust@sapio.it](mailto:complianceantitrust@sapio.it) che ne garantisce l'assoluto anonimato.

SAPIO pone in essere comportamenti diretti ad evitare pratiche anticoncorrenziali, intese come pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

Non sono tollerati atti concorrenziali realizzati con corruzione, violenza o minaccia o in qualsiasi modo consumati in violazione della legge, delle regole e delle procedure di comportamento interne.

SAPIO, inoltre, pone in essere comportamenti diretti a evitare la creazione di una posizione dominante sul mercato o su una parte sostanziale di esso e individua nella crescente concorrenza che caratterizza i mercati in cui opera lo stimolo al costante miglioramento della qualità dei servizi

offerti alla clientela, improntando i propri comportamenti di natura commerciale ai principi di lealtà e correttezza.

### **5.7 Rapporti con le associazioni di categoria**

La presenza e la partecipazione agli incontri di categoria, qualora necessario per affrontare problematiche generali e di carattere interpretativo e applicativo della normativa riguardanti i settori nei quali SAPIO, opera è consentito al solo personale delegato da SAPIO a operare.

A riguardo, la partecipazione a tali associazioni è consentita solo a condizione che vengano rispettate in ogni loro aspetto le norme riguardanti l'antitrust e la libera concorrenza.

Il personale SAPIO potrà partecipare solo agli incontri di associazioni di categoria che rispettino tali requisiti e dovranno rendere disponibili i verbali di tali incontri.

Le eventuali informazioni comparative o di riferimento fornite devono essere totalmente conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti.

### **5.8 Tutela di marchi, brevetti, licenze e opere dell'ingegno**

La tutela di marchi, brevetti, licenze e opere dell'ingegno propri o di terzi è considerata di primaria importanza ed è pertanto vietata ogni condotta volta alla loro alterazione e contraffazione nonché alla relativa riproduzione, diffusione, vendita o utilizzo indebiti.

### **5.9 Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

SAPIO adotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico, la più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali e aziendali applicabili.

La gestione di trattative, l'assunzione di impegni e l'esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o comunque di rapporti aventi carattere pubblicistico sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e/o autorizzate.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione SAPIO, e per conto di questa ogni dipendente, collaboratore o consulente, non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata, al fine di ottenere il compimento di atti conformi o contrari ai doveri di ufficio.

E' in ogni caso proibito promettere o versare somme di denaro o altre utilità a rappresentanti e/o dipendenti pubblici (o a persone a questi vicini) con la finalità di promuovere o favorire gli interessi di SAPIO, anche a seguito di illecite pressioni.

Inoltre il GRUPPO non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da soggetti terzi quando si possa configurare, anche solo astrattamente, un conflitto d'interesse.

### **5.10 Rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo**

SAPIO impronta i propri rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo, inclusa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla massima collaborazione nel pieno rispetto del loro ruolo

istituzionale, impegnandosi a evitare qualsiasi comportamento che possa in qualche maniera o misura ostacolare, limitare o fuorviare l'attività di controllo, dando sollecita esecuzione alle eventuali prescrizioni e indicazioni.

#### **5.11 Antiriciclaggio, ricettazione e antiterrorismo**

Il Gruppo esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio ed antiterrorismo e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità italiane ed estere e a tal fine si impegna a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza in tutti gli Stati in cui opera.

I Destinatari sono pertanto tenuti a verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, sui fornitori, partner, collaboratori e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari.

I Destinatari devono evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il terrorismo o il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, ed agire nel pieno rispetto della normativa e delle procedure interne di controllo.

#### **5.12 Omaggi, sponsorizzazioni e pubblicità**

Sono consentiti solo omaggi e sponsorizzazioni di modico valore direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale e, comunque, tali da non poter ingenerare, nell'altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l'impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare comunque l'impressione di illegalità o immoralità. In ogni caso tali omaggi, regali o sponsorizzazioni devono sempre essere effettuati in conformità alle regole aziendali e documentati in modo adeguato.

Le sponsorizzazioni e i contributi possono essere finalizzati alla realizzazione di studi, ricerche, convegni, seminari ed avere per oggetto tematiche di immediato interesse per il GRUPPO.

Nella selezione delle iniziative da sostenere, il GRUPPO SAPIO opera nel rispetto della correttezza, della trasparenza e nel rispetto della normativa e della regolamentazione interna, evitando ogni possibile situazione di conflitto di interessi a livello personale ed aziendale.

La partecipazione di SAPIO ad iniziative formative o a convegni e più in generale l'attività di promozione e marketing, sono intraprese nel severo e scrupoloso rispetto dei dettami delle normative vigenti in materia.

Il GRUPPO SAPIO è socialmente responsabile e di conseguenza adotta prevalentemente come strumenti per la gestione del proprio marchio e per la presentazione dei propri prodotti, quelli che garantiscano una diretta fruizione.

Pur utilizzando strumenti di diffusione di massa di tipo tecnico per i propri prodotti e servizi, il GRUPPO privilegia il supporto diretto o indiretto ad attività tra le quali:

- la divulgazione scientifica;
- la formazione e l'informazione;
- il supporto alle problematiche legate alla fragilità della persona;

- il supporto tecnologico alla Pubblica Amministrazione per lo sviluppo di nuove soluzioni a problemi ambientali ed energetici.

## **6. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ**

### **6.1 Rapporti con le Comunità Locali**

Il costante rapporto con le Comunità locali, rappresenta per il GRUPPO il fondamento della propria attività. Pertanto SAPIO rispetta e contribuisce allo sviluppo del tessuto economico e sociale delle Comunità Locali in cui opera ed agisce.

### **6.2 Rapporti con i partiti politici e le organizzazioni sindacali**

SAPIO non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a organizzazioni sindacali o partiti politici, né a loro rappresentanti o candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalle normative vigenti, e impronta le relazioni con i medesimi a principi di trasparenza, correttezza e collaborazione.

### **6.3 Rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione di massa**

SAPIO si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente attraverso gli organi societari e le funzioni aziendali a ciò delegati, in un atteggiamento di massima correttezza e accuratezza nel rispetto della politica del GRUPPO.

Le comunicazioni di SAPIO verso l'ambiente esterno devono essere veritiere, chiare, trasparenti e devono essere coerenti, omogenee e accurate, conformi alle politiche e ai programmi aziendali.

Nei casi di partecipazione a convegni e congressi, di redazione di articoli e pubblicazioni in genere, così come di partecipazioni a pubblici interventi, le informazioni fornite relativamente ad attività, risultati, posizioni e strategie di SAPIO verranno divulgate nel rispetto delle procedure stabilite per il trattamento delle informazioni riservate.

#### *Informazioni riservate*

Costituiscono informazioni riservate tutte le conoscenze apprese nello svolgimento di attività lavorative quali un progetto, una trattativa, un accordo, una proposta, o qualsiasi fatto o evento, anche se futuro e incerto, attinente alla sfera di attività del GRUPPO la cui diffusione e utilizzazione possa provocare un pericolo o un danno a SAPIO e/o un indebito guadagno o vantaggio del dipendente o del collaboratore sia interno che esterno.

Il connotato di elevata tecnologia che caratterizza il GRUPPO e quindi la qualità delle notizie che possono essere a conoscenza del dipendente o del collaboratore impongono un assoluto rispetto delle regole di tutela del segreto industriale, sia con riferimento a terzi, sia con riferimento a soggetti non funzionalmente abilitati alla comunicazione.

In ogni momento, e in particolare in occasione della stipula e dell'esecuzione di contratti, il dovere di riservatezza deve essere rigorosamente osservato sia nei rapporti con terzi, sia nei rapporti con la stampa, sia nei rapporti con soggetti non abilitati alla comunicazione.

È contraria alla legge e quindi rigorosamente vietata ogni forma di strumentalizzazione, utilizzazione ai fini economici, investimento diretto o per interposta persona, che trovi la sua fonte in notizie aziendali riservate.

La violazione del dovere di riservatezza da parte del dipendente può, in considerazione della situazione specifica e delle conseguenze del comportamento, inficiare il rapporto fiduciario con SAPIO.

## **7. SISTEMA QUALITÀ, SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE**

### **7.1 La qualità**

Con l'impegno e il coinvolgimento di tutto il personale, SAPIO ha intrapreso e proseguito il percorso per la qualità, sviluppando il proprio sistema di gestione per la qualità conforme alla serie normativa ISO 9000.

Obiettivo primario di SAPIO è un'applicazione efficace del sistema di gestione per la qualità per migliorare i processi produttivi e il livello qualitativo dei prodotti, accrescendo conseguentemente la soddisfazione del cliente e la capacità di generare valore per tutte le parti interessate.

SAPIO procede con continuità al monitoraggio degli indicatori di prestazione dei processi rilevanti per la qualità dell'attività al fine di garantire lo standard di livello richiesto e di consentirne il miglioramento.

### **7.2 La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**

SAPIO considera la sicurezza e la salute dei lavoratori come una delle sue maggiori priorità e profonde un impegno intenso e continuativo per garantire il loro benessere.

Il GRUPPO è da sempre impegnato nella diffusione di una cultura della sicurezza del proprio personale e dei terzi, prescindendo da qualsiasi considerazione di carattere economico.

Il tema "salute e sicurezza sul lavoro" deve essere sempre presente a tutti i livelli operativi e decisionali con la consapevole necessità di un continuo miglioramento.

In particolare, i principi cardine su cui si basa il sistema di gestione della sicurezza di SAPIO sono:

- la responsabilità nella gestione della sicurezza si estende all'intera gerarchia aziendale, a partire dal datore di lavoro fino a raggiungere ogni singolo lavoratore, ognuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- nell'ambito dell'organizzazione sono individuate alcune risorse specifiche a cui si affida la responsabilità di applicare le linee guida aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro;

- sono messi a disposizione il personale e le infrastrutture necessarie a garantire condizioni di sicurezza;
- la salute dei lavoratori è costantemente tenuta sotto controllo mediante un esteso piano di sorveglianza sanitaria;
- sono previsti approfonditi piani di formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori e le funzioni aziendali preposte a garantire la sicurezza e salute sul lavoro;
- sono stabiliti specifici indicatori di performance per il monitoraggio costante dell'efficacia del sistema di gestione della sicurezza;
- i lavoratori sono coinvolti nell'applicazione dei principi basilari di prevenzione e protezione e sono sensibilizzati a sentirsi in prima persona responsabili della sicurezza, della salute e del benessere proprio e dei propri colleghi;
- anche il personale esterno è tutelato nel corso delle attività che svolge presso le strutture del GRUPPO
- tutte le leggi sulla sicurezza sono attentamente osservate;
- è curata in particolar modo la comunicazione sia all'interno del GRUPPO sia al suo esterno;
- ogni incidente, mancato incidente o avvenimento potenzialmente pericoloso è puntualmente registrato e analizzato al fine di evitare il ripetersi dell'evento;
- si promuove l'utilizzo di azioni preventive o piani di miglioramento volti a migliorare le condizioni di lavoro e ridurre i rischi per i lavoratori.

### **7.3 La tutela dell'ambiente**

Il GRUPPO SAPIO pone la massima attenzione al rispetto ed alla tutela dell'ambiente e considera dovere di ciascun dipendente collaborare, al fine di migliorare la qualità della vita e del vivere civile perseguendo lo sviluppo sostenibile a salvaguardia delle generazioni future.

SAPIO considera l'ambiente e la natura valori fondamentali e patrimonio di tutti, da tutelare e da difendere, ed a tal fine pone il massimo impegno nell'orientare la propria attività al rispetto di tali principi.

In particolare SAPIO offre tecnologie e prodotti ambientalmente compatibili ed è impegnata in attività di ricerca di nuove soluzioni per uno sviluppo sostenibile. In tale contesto si inserisce ad esempio l'insieme di attività di ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie di produzione, distribuzione e utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico per il futuro.

Il GRUPPO è consapevole che la protezione aziendale:

- si ottiene responsabilizzando e coinvolgendo il personale ad ogni livello;
- consiste nel gestire tutti gli aspetti connessi all'impatto sull'ambiente ed alla salvaguardia del territorio;
- significa prevenire e non correggere.

A tali fine SAPIO si impegna ad assicurare che:

- siano rispettate le leggi ed i regolamenti in vigore in materia ambientale;
- esista e sia idonea la struttura per definire, mettere a punto, realizzare e riesaminare gli obiettivi e i traguardi in materia di tutela dell'ambiente;
- la politica ambientale di SAPIO sia documentata, applicata, aggiornata e diffusa all'interno ed all'esterno del GRUPPO.

## 8. VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

### 8.1 Sistema disciplinare

SAPIO, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede a comminare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle violazioni del presente Codice e delle disposizioni contenute nel Manuale di *compliance antitrust* e nel *Vademecum*, conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro e contrattuale.

I provvedimenti nei confronti degli amministratori e dei dipendenti derivanti dalla violazione dei principi etici e delle regole comportamentali di cui al presente Codice sono quelli previsti dalla normativa sul lavoro in vigore (in l'Italia i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro applicabili).

Ogni comportamento posto in essere da consulenti, collaboratori, agenti, procacciatori d'affari, fornitori, partner d'affari ed altre controparti collegati al Gruppo da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente e, comunque non soggetti alla direzione o alla vigilanza, in violazione delle previsioni del presente Codice, potrà determinare, nelle ipotesi di maggiore gravità, anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alle Società del Gruppo coinvolte.

SAPIO garantisce più canali comunicativi che consentono ai soggetti indicati nell'art. 5, comma, lettere a) e b) del D.lgs 231/01, di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 30/11/2017 n. 179 (cd. Disciplina in materia di Whistleblowing), fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

SAPIO garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

SAPIO garantisce, nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.



## **8.2 Comunicazione del Codice**

Tutti coloro che collaborano con il GRUPPO, senza distinzioni o eccezioni, in Italia o all'estero, sono impegnati a fare osservare i principi del presente Codice. In nessun modo agire a vantaggio del Gruppo può giustificare l'adozione di comportamenti, anche realizzati con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, in contrasto con la normativa e con tali principi.

In particolare, tutti gli amministratori, dipendenti ed i collaboratori sono tenuti a operare affinché tali norme siano adeguatamente applicate sia all'interno del GRUPPO sia, in generale, da tutti i suoi interlocutori. Gli organi societari e i dirigenti hanno inoltre il dovere di fornire per primi l'esempio di coerenza tra i principi del Codice Etico e i comportamenti quotidiani.

L'ente deputato a vigilare sull'applicazione del Codice e di promuoverne la diffusione e la conoscenza è l'Organismo di Vigilanza di ogni singola Società del GRUPPO o, in mancanza, l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, che si coordina opportunamente con gli organi e le funzioni competenti per la corretta attuazione e l'adeguato controllo dei principi del Codice Etico.

Ogni violazione o sospetto di violazione deve essere comunicata, per iscritto e non in forma anonima, all'Organismo di Vigilanza competente tramite:

- lettera in busta chiusa da spedire o consegnare presso la sede societaria all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza
- indirizzo di posta elettronica dedicato.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute ed i casi in cui è necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di SAPIO e delle altre entità del GRUPPO o delle persone accusate erroneamente o infondatamente.

## **8.3 Incentivi al rispetto della normativa antitrust**

Al fine di garantire l'effettivo e costante rispetto della normativa sulla concorrenza, SAPIO prevede che nell'applicazione ai dipendenti dei meccanismi premiali legati alle performance avute nello svolgimento delle proprie mansioni si debba tener conto di uno specifico requisito qualitativo connesso al pieno e puntuale rispetto della normativa antitrust. Tale requisito si considererà soddisfatto laddove il dipendente (i) abbia partecipato ai training antitrust svolti nel corso dell'anno, (ii) non sia stato coinvolto in violazione della normativa antitrust accertate in via definitiva dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o dai giudici amministrativi competenti, (iii) non abbia violato le disposizioni contenute nel Manuale di compliance antitrust e nel Vademecum e (iv) abbia partecipato con successo al test annuale di verifica della conoscenza delle normativa antitrust, con certificazione del risultato ottenuto.

***Catalogo dei reati previsti  
dal D.Lgs. 231/2001***

ALLEGATO 2

## INDICE

|  |     |
|--|-----|
| A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....  | 4   |
| B. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI .....  | 16  |
| C. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA .....   | 27  |
| D. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO .....                               | 36  |
| E. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....   | 47  |
| F. REATI SOCIETARI.....  | 52  |
| G. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....   | 64  |
| H. REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI .....  | 68  |
| I. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....  | 70  |
| J. REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO .....  | 83  |
| K. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ..... | 87  |
| L. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTO RICICLAGGIO.....                                     | 91  |
| M. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....   | 97  |
| N. INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA .....  | 102 |
| O. REATI AMBIENTALI.....   | 103 |
| P. REATI TRANSAZIONALI.....  | 122 |
| Q. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.....   | 130 |



Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi<sup>1</sup> la cui commissione determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

## A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

[artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001]

| LA NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001<br>o di altri corpi<br>normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO<br>AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI  | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)  |
|---|--|--|
| Art. 24 D.Lgs.<br>231/2001  | <p><b>Malversazione a danno dello Stato</b><br/>(Art. 316-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> | <p>Art. 316-bis c.p. - "Malversazione a danno dello Stato".</p> <p><i>"Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".</i></p> |

<sup>1</sup> Sono rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001 anche gli illeciti amministrativi di abuso di mercato, rispettivamente previsti agli artt. 187-bis e 187-ter TUF e come richiamati dall'art. 187-quinquies del medesimo articolato.

| LA NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI   | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|---|--|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> da tre mesi a due anni.  |   |
| Art. 24 D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</b><br/>(Art. 640-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittiva:</b></p> | <p>Art. 640-bis c.p. - "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche".</p> <p><i>"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".</i></p> |

| LA NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI   | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|---|--|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p>                                 |   |
| <p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>  | <p><b>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</b><br/>(Art. 316-ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> | <p>Art. 316-ter c.p. - "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".</i></p> |

| LA NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI  | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|---|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p>  |   |
| <p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>  | <p><b>Truffa</b><br/>(Art. 640 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> </ul> | <p>Art. 640 c.p. - "Truffa".</p> <p><i>"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</i></p> <p><i>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</i></p> <p><i>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;</i></p> <p><i>2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".</i></p> |



| LA NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI  | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|---|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p>   |   |
| <p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>  | <p><b>Frode informatica</b><br/>(Art. 640-ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi</li> </ul> | <p>Art. 640-ter c.p. - "Frode informatica".</p> <p><i>"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".</i></p> |

| LA NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001<br>o di altri corpi<br>normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO<br>AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI   | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)  |
|---|---|--|
|   | o sussidi e revoca di<br>quelli già concessi;<br>- divieto di pubblicizzare<br>beni servizi;<br>da tre mesi a due anni.   |  |
| Art. 25 D.Lgs.<br>231/2001  | <p><b>Concussione</b><br/>(Art. 317 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi</li> </ul> | <p>Art 317 c.p. - "Concussione".</p> <p><i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni".</i></p> |

| LA NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI  | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|---|---|---|
|   | <p>o sussidi e revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da uno a due anni.</p>  |   |
| <p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>  | <p><b>Corruzione per l'esercizio della funzione</b><br/>(Art. 318 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 200 quote.</li> </ul> <p><b>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</b><br/>(Art. 319 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 600 quote;</li> <li>- da 300 a 800 quote per le ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 319-bis</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> | <p>Art. 318 c.p. - <i>“Corruzione per l'esercizio della funzione”.</i><br/><i>“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno”.</i></p> <p>Art. 319 c.p. - <i>“Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”.</i><br/><i>“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.</i></p> <p>Art. 319-bis c.p. - <i>“Circostanze aggravanti”.</i><br/><i>“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.</i></p> |

| LA NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI  | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|---|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da uno a due anni.</p> <p><b>Corruzione in atti giudiziari</b><br/>(Art. 319-ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 600 quote per il comma 1;</li> </ul> | <p>Art. 319-ter c.p. - "Corruzione in atti giudiziari".</p> <p><i>"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni.</i></p> <p><i>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".</i></p> |

| LA NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI  | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|---|---|---|
|   | <p>- da 300 a 800 quote per il comma 2.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da uno a due anni per tutte le ipotesi descritte nella norma.</p> <p><b>Induzione indebita a dare o promettere utilità</b><br/>(Art. 319-quater c.p.)</p> | <p>Art. 320 c.p. – “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”<br/> <i>“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.</i><br/> <i>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.</i></p> <p>Art. 321 c.p. - “Pene per il corruttore”.<br/> <i>“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.</i></p> <p>Art. 319-quater c.p. - “Induzione indebita a dare o promettere utilità”.</p> |

| LA NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI   | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)  |
|---|--|--|
|   | <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da uno a due anni per tutte le ipotesi descritte nella norma.</p> | <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</i></p> <p><i>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".</i></p> |

| LA NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI   | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|---|--|---|
|   | <p><b>Istigazione alla corruzione</b><br/>(Art. 322 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 200 quote per commi 1 e 3;</li> <li>- da 200 a 600 quote per i commi 2 e 4.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> | <p>Art. 322 c.p. - "Istigazione alla corruzione".</p> <p><i>"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</i></p> <p><i>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319".</i></p> <p>Articolo 322-bis c.p. – "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"</p> <p><i>"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</i></li> <li><i>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</i></li> <li><i>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</i></li> <li><i>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;</i></li> </ol> |



| LA NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001<br>o di altri corpi<br>normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO<br>AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|---|---|---|
|   | da uno a due anni.  | <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali <u>ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria</u><sup>2</sup>.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.</p> |

<sup>2</sup>La orma è stata modificata dalla legge 3 agosto 2009, n. 116, art.3.



## B. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI<sup>3</sup>

[art. 24-bis D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI  | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)  |
|--|---|--|
| Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001  | <p><b>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</b><br/>(Art. 615-ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> | <p>Art. 615-ter c.p. - "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".</p> <p><i>"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</i></p> <p><i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i></p> <p><i>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</i></p> <p><i>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</i></p> <p><i>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militar o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".</i></p> |

<sup>3</sup> L'art 24-bis è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 con la legge. 48/2008.

| <p><b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p> | <p><b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b></p>   | <p><b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b></p>  |
|---|--|---|
|   | <p>da tre mesi a due anni.</p> <p><b>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</b><br/>(Art. 617-quater c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p>Art. 617-quater c.p. - "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche".</p> <p><i>"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</i></p> <p><i>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|---|---|
|   | <p><b>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</b><br/>                     (Art. 617-quinquies c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p>Art. 617-quinquies c.p. - "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche".</p> <p><i>"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater".</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI   | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|--|--|---|
|  | <p><b>Danneggiamento informazioni, dati e programmi informatici</b><br/>(Art. 635-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul> | <p>Art. 635-bis c.p.– “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”.</p> <p><i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635<sup>4</sup> ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.</i></p> |

**<sup>4</sup>Art. 635 - Danneggiamento**

*“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:*

- 1) con violenza alla persona o con minaccia;
- 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 330, 331 e 333;
- 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
- 4) sopra opere destinate all'irrigazione;
- 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento”.

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;<br/>da tre mesi a due anni.</li> </ul> <p><b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</b><br/>(Art. 635-ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> | <p>Art. 635-ter c.p. - "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|---|---|
|   | <p>da tre mesi a due anni.</p> <p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</b><br/>                     (Art. 635-<i>quater</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p> <p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</b></p> | <p>Art. 635-<i>quater</i> c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p><i>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".</i></p> <p>Art. 635-<i>quinqües</i> c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità".</p> <p><i>"Se il fatto di cui all'articolo 635-<i>quater</i> è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|--|--|
|   | <p>(Art. 635-quinquies c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p><i>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".</i></p>  |
| Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</b></p> <p>(Art. 615-quater c.p.)</p>  | <p>Art. 615-quater c.p. - "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".</p> <p><i>"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa a euro 5.164.</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|--|---|
|   | <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 300 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p> <p><b>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</b><br/>                     (Art. 615-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 300 quote.</li> </ul> | <p><i>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'Art. 617-<i>quater</i>".</i></p> <p>Art. 615-<i>quinquies</i> c.p. - "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico".</p> <p><i>"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".</i></p> |



| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI   | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)  |
|--|--|--|
|  | <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p> |  |
| <p>Art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001</p>                                | <p><b>Documenti informatici</b><br/>(Art. 491-<i>bis</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 400 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p>   | <p>Art. 491-<i>bis</i> c.p. - "Documenti informatici".<br/> <del>"Se alcuna delle falsità previste nel presente capo<sup>5</sup> riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private<sup>6</sup>."</del></p> |

<sup>5</sup> Il capo III si intitola "Della Falsità in atti" e comprende vari reati di falso, sia in atti pubblici che privati. L'art. 491-*bis* è stato introdotto per dare ai documenti informatici la stessa rilevanza dei documenti cartacei.

<sup>6</sup> **Corte di Cassazione pen., sez. V, sent. del 25 marzo 2005 (27 gennaio 2005), n. 11930.** "L'archivio informatico di una P.A. dev'essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del p.u. che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi materiale o ideologica, influente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo".



| <p><b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p> | <p><b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b></p>   | <p><b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b></p>   |
|---|--|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p> <p><b>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</b><br/>(Art. 640-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 400 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> </ul> | <p>Art. 640-<i>quinquies</i> c.p. - “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”.</p> <p><i>“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.</i></p> |



| <b>NORMA DI RIFERIMENTO<br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b> | <b>IL REATO<br/>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br/>E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO<br/>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> |
|--|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> da tre mesi a due anni. |   |

**C. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**  
**[art. 24-ter D.Lgs. 231/2001]**

| NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI  | LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)  |
|---|---|---|
| Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Associazione per delinquere</b><br/>                     (Art. 416, escluso comma 6, c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi</li> </ul> | <p>Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere".</p> <p><i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</i></p> <p><i>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p><i>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</i></p> <p><i>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".</i></p> <p><i>(omissis VI comma).</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI   | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|--|--|---|
|  | o sussidi e revoca di quelli già concessi;<br>- divieto di pubblicizzare beni servizi;<br>da uno a due anni.   |   |
| Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001  | <p><b>Associazione per delinquere</b><br/>(Art. 416, comma. 6, c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni,</li> </ul> | <p>Art. 416, comma. 6 c.p. - "Associazione per delinquere".</p> <p><i>"Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998."</i></p> <p><i>"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|---|--|
|   | finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;<br>- divieto di pubblicizzare beni servizi;<br>da uno a due anni.  |  |
| Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Associazione di tipo mafioso</b><br/>(Art. 416-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> </ul> | <p>Art. 416-bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso".</p> <p><i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</i></p> <p><i>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</i></p> <p><i>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</i></p> <p><i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI  | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|--|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da uno a due anni.</p>  | <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".</i></p> |
| <p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>                                       | <p><b>Scambio elettorale politico-mafioso</b><br/>(Art. 416-ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul> | <p>Art. 416-ter c.p. - "Scambio elettorale politico-mafioso".</p> <p><i>"La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro".</i></p>                                       |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO<br/>(del D.Lgs. 231/2001<br/>o di altri corpi<br/>normativi)</b> | <b>IL REATO<br/>(O L' ILLECITO<br/>AMMINISTRATIVO)<br/>E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO<br/>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|--|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> da uno a due anni.  |   |
| Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001  | <p><b>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione</b><br/>(Art. 630 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni</li> </ul> | <p>Art. 630 c.p. - "Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione".</p> <p><i>"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo"</i></p> |



| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|---|--|
|   | funzionali alla commissione dell'illecito; <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> da uno a due anni.   | <p><i>comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.</i></p>   |
| Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</b><br/>                     (Art. 74 DPR 309/90)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 800 quote</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> </ul> | <p>Art. 74 DPR 309/90 - “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”.</p> <p><i>“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</i></p> <p><i>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i></p> <p><i>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i></p> <p><i>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</i></p> <p><i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001<br>o di altri corpi<br>normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO<br>AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI  | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|--|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> da uno a due anni. | <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.</p> |
| Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001  | <b>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di</b>   | Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p - “Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110” <sup>7</sup> .   |

<sup>7</sup> “Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate <<da bersaglio da sala>> o ad emissione di gas, strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva di cui al successivo art. 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona”. La Commissione citata è denominata “Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi” ed è istituita presso il Ministero dell'Interno.

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> |
|---|--|---|
|   | <p><b>esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo</b><br/>                     (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi</li> </ul> |   |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO<br/>(del D.Lgs. 231/2001<br/>o di altri corpi<br/>normativi)</b> | <b>IL REATO<br/>(O L' ILLECITO<br/>AMMINISTRATIVO)<br/>E LE RELATIVE SANZIONI</b> | <b>LA FATTISPECIE DI REATO<br/>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> |
|--|---|---|
|  | da uno a due anni.  |   |

**D. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**  
**[art. 25-bis D.Lgs. 231/2001]**

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|--|---|
| Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</b><br/>                     (Art. 453 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni,</li> </ul> | <p>Art. 453 c.p. - "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate".<br/> <i>"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</i></p> <p><i>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</i></p> <p><i>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate".</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|---|---|
|   | <p>finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi ad un anno.</p> <p><b>Alterazione di monete</b><br/>(Art. 454 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi</li> </ul> | <p>Art. 454 c.p. - "Alterazione di monete".</p> <p><i>"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00".</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI  | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)  |
|--|---|--|
|  | <p>o sussidi e revoca di quelli già concessi;</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</p> <p>da tre mesi ad un anno.</p>  |  |
| <p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>                                       | <p><b>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</b><br/>(Art. 455 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b><br/><b>l'art. 25-bis D.lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 455 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 454 c.p. ridotte da 1/3 alla metà.<sup>8</sup></b></p> | <p>Art. 455 c.p. - "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate".<br/><i>"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà".</i></p> |

<sup>8</sup> La giurisprudenza ha stabilito che la diminuzione va eseguita tanto sul massimo quanto sul minimo.

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|--|--|
|   | <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi ad un anno.</p> <p><b>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</b><br/>                     (Art. 457 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> | <p>Art. 457 c.p. - "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede".</p> <p><i>"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00".</i></p> |



| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI  | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|--|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 200 quote.</li> </ul>   |   |
| <p>Art. 25-bis<br/>D.Lgs. 231/2001</p>                                   | <p><b>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</b><br/>(Art. 459 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b><br/><del>l'art. 25-bis D.lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 459 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 455 c.p. e 457 ridotte di 1/3.</del></p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni,</li> </ul> | <p>Art 459 c.p. - "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati".</p> <p><i>"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|--|--|
|   | <p>licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi ad un anno.</p> <p><b>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</b><br/>(Art. 460 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> | <p>Art. 460 c.p. - "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo".</p> <p><i>"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00".</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi ad un anno.</p> <p><b>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</b><br/>(Art. 461 c.p.)</p> | <p>Art. 461 c.p. - "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata".</p> <p><i>"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO<br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b> | <b>IL REATO<br/>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br/>E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO<br/>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> |
|--|---|---|
|  | <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi ad un anno.</p> |   |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|---|---|
| Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</b> (Art. 464 c. 1 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 300 quote.</li> </ul>  | <p>Art. 464, c. 1, c.p. - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati".</p> <p><i>"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516. (...)"</i>.</p>  |
| Art. 25-bis D.Lgs.231/2001  | <p><b>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</b> (Art. 464 c.2, c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 200 quote.</li> </ul>  | <p>Art. 464, c. 2, c.p.) - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati".</p> <p><i>(...)"</i>.</p> <p><i>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".</i></p>   |
| Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</b> (Art. 473 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> | <p>Art. 473 c.p. - "Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni".</p> <p><i>"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</i></p> <p><i>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO<br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b> | <b>IL REATO<br/>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br/>E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO<br/>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|--|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 500 quote</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi ad un anno.</p> | <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.</i></p> |
| <p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>   | <p><b>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)</b></p>  | <p>Art. 474 c.p. - “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.</p>   |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|---|---|
|   | <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi ad un anno.</p> | <p><i>“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</i></p> <p><i>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.</i></p> |

## E. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

[art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI  | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|--|---|---|
| Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001  | <p><b>Turbata libertà dell'industria o del commercio</b><br/>(Art. 513 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b><br/>- da 100 a 500 quote.</p> | <p>Art. 513 c.p. - "Turbata libertà dell'industria o del commercio".<br/> <i>"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".</i></p>  |
| Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001  | <p><b>Frode nell'esercizio del commercio</b><br/>(Art. 515 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b><br/>- da 100 a 500 quote.</p>             | <p>Art. 515 c.p. - "Frode nell'esercizio del commercio".<br/> <i>"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.<br/>           Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".</i></p> |
| Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001  | <p><b>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</b><br/>(Art. 516c.p.)</p>  | <p>Art. 516 c.p. - "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine".<br/> <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".</i></p>  |



| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI   | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|--|--|---|
|  | <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul>   |   |
| <p>Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001</p>                                     | <p><b>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</b><br/>(Art. 517c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul>  | <p>Art. 517c.p. - “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”.</p> <p><i>“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro”.</i></p>   |
| <p>Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001</p>                                     | <p><b>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</b><br/>(Art. 517- ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> | <p>Art. 517-ter c.p. - “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”.</p> <p><i>“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000</i></p> <p><i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</i></p> <p><i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|---|---|
| Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</b><br/>(Art. 517quater c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul>   | <p>Art. 517quater c.p. - “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.</p> <p><i>“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i></p> <p><i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</i></p> <p><i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.</i></p> |
| Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</b><br/>(Art. 513 bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 800 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> </ul> | <p>Art. 513 bis c.p. - “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”.</p> <p><i>“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.</i></p>   |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|--|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> da tre mesi ad un anno. |   |
| Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Frodi contro le industrie nazionali</b><br/>(Art. 514 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 800 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p>  | <p>Art. 514 c.p. - "Frodi contro le industrie nazionali".</p> <p><i>"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</i></p> <p><i>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO<br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b> | <b>IL REATO<br/>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br/>E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO<br/>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> |
|--|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi ad un anno.</p> |   |

**F. REATI SOCIETARI**  
**[art. 25-ter D.Lgs. 231/2001]**

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|---|---|
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001   | <p><b>False comunicazioni sociali</b><br/>                     (Art. 2621 c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria<sup>9</sup>:</b><br/>                     - da 200 a 400 quote.</p> | <p>Art. 2621 c.c. - "False comunicazioni sociali". <i>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</i></p> |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Fatti di lieve entità</b><br/>                     (Art. 2621-bis c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b><br/>                     - da 100 a 200 quote.</p>               | <p>Art. 2621-bis c.c. - "Fatti di lieve entità"<i>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</i></p> <p><i>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</i></p>  |

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 25-ter, comma 2, D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie indicate per ogni fattispecie di reato possono essere aumentate di 1/3 nell'ipotesi di conseguimento di profitto di rilevante entità.

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO</b><br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br><b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO</b><br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)  |
|---|---|---|
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001   | <p><b>False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori</b><br/>                     (Art. 2622 c.c.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 600 quote per il comma 1.</li> <li>- da 400 a 800 quote per il comma 3.</li> </ul> | <p><i>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;</i></li> <li>2) <i>le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</i></li> <li>3) <i>le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;</i></li> <li>4) <i>le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</i></li> </ol> <p><i>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</i></p> |

| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI   | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|--|--|---|
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001  | <b>Falso in prospetto</b><br>(art. 2623 c.c.)<br>(Abrogato) <sup>10</sup>  |   |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001  | <b>Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione<sup>11</sup></b><br>(Art. 2624 c.c.)<br>(Abrogato) |   |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001  | <b>Impedito controllo</b><br>(Art. 2625 c.c.)<br><br><b>Sanzione pecuniaria:</b>   | Art. 2625 c.c. - "Impedito controllo".<br><i>"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo<sup>12</sup> legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali<sup>13</sup>, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.</i> |

<sup>10</sup> Il reato di falso in prospetto, contemplato anteriormente alla L. 262/2005 nell'art. 2623 del codice civile, è stato abrogato e riformulato con il predetto dettato normativo e introdotto nel Testo Unico della Finanza all'art. 173-bis. Il legislatore del D.Lgs. 231/2001 non è tuttavia intervenuto a recepire la modifica.

<sup>11</sup> Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, disciplinato dall'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 39/2010. La nuova formulazione introdotta dal predetto articolato normativo è ora prevista all'art.27, non richiamato dall'art. 231/2001. Pertanto, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione non è più considerato rilevante ai fini della Responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

<sup>12</sup> Le parole "o di revisione" sono state soppresse dall'art. 37, comma 35 lett. a) del D. Lgs. 39/2010. Le attività di impedito controllo ai revisori, pertanto, non essendo più disciplinate dall'art. 2624 c.c. (espressamente annoverato fra i reati presupposto ex D. Lgs. 231), non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. La nuova fattispecie di impedito controllo alle società di revisione, infatti, è disciplinata dall'art.29 del D. Lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D. Lgs. 231/2001.

<sup>13</sup> Le parole "ad altri organi sociali o alle società di revisione" sono sostituite dalle seguenti: "o ad altri organi sociali" (art. 37 comma 35 lett. b) del D. Lgs. 39/2010). Per le considerazioni derivanti dalla nuova formulazione si veda la nota precedente.

| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI   | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|--|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 360 quote per il comma 2</li> </ul>  | <p><i>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</i></p> <p><i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'Art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58<sup>14</sup>.</i></p>  |
| <p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>                                       | <p><b>Indebita restituzione dei conferimenti</b><br/>(Art.2626 c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 360 quote.</li> </ul>    | <p>Art.2626 c.c. - "Indebita restituzione dei conferimenti".</p> <p><i>"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".</i></p>   |
| <p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>                                       | <p><b>Illegale ripartizione di utili e riserve</b><br/>(Art. 2627 c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 260 quote.</li> </ul> | <p>Art. 2627 c.c. - "Illegale ripartizione di utili e riserve".</p> <p><i>"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".</i></p> |

<sup>14</sup> Comma inserito dalla L. 262/2005.



| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|---|---|
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</b><br/>(Art. 2628 c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b><br/>- da 200 a 360 quote.</p> | <p>Art. 2628 c.c. - “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”.</p> <p><i>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</i></p> <p><i>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</i></p> |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Operazioni in pregiudizio dei creditori</b><br/>(Art. 2629 c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b><br/>- da 300 a 660 quote.</p>                                       | <p>Art. 2629 c.c. - “Operazioni in pregiudizio dei creditori”.</p> <p><i>“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.</i></p>  |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</b><br/>(Art. 2629-bis)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b><br/>- da 400 a 1000 quote.</p>                                | <p>Art. 2629-bis - “Omessa comunicazione del conflitto d'interessi”.</p> <p><i>“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21</i></p>  |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO</b><br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br><b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO</b><br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|---|---|--|
|   |   | <p><i>aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".</i></p> <p>Art. 2391 (Interessi degli amministratori): <i>"L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.</i></p> <p><i>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione".</i></p> |
| Art. 25-ter<br>D.Lgs. 231/2001  | <p><b>Formazione fittizia del capitale</b><br/>                     (Art. 2632)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b><br/>                     - da 200 a 360 quote.</p> | <p>Art. 2632 c.c. - "Formazione fittizia del capitale".</p> <p><i>"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".</i></p>   |
| Art. 25-ter<br>D.Lgs. 231/2001  | <p><b>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</b><br/>                     (Art. 2633 c.c.)</p>   | <p>Art. 2633 c.c. - "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori".</p> <p><i>"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".</i></p>   |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|---|---|
|   | <b>Sanzione pecuniaria:</b><br>- da 300 a 660 quote.  |   |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001   | <b>Corruzione tra privati</b><br>(Art. 2635 c.c.)<br><br><b>Sanzione pecuniaria:</b><br>da 400 a 600 quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.<br><br><b>Sanzione interdittiva:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica</li> </ul> | Art. 2635 c.c. - "Corruzione tra privati".<br><br><i>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</i><br><br><i>2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</i><br><br><i>3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste</i><br><br><i>4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</i><br><br><i>5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</i> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|--|--|
|   | amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;<br>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;<br>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.   | <p><i>6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</i></p>  |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Istigazione alla corruzione tra privati</b><br/>                     (Art. 2635 bis c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b><br/>                     da 400 a 600 quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.</p> | <p>Art. 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati).</p> <p><i>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> |
|---|---|---|
|   | <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> | <p><i>3. Si procede a querela della persona offesa.</i></p>   |
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Pene accessorie (Art. 2635 ter c.c.)</b></p>  | Art. 2635-ter c.c. (Pene accessorie):                         |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO<br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b> | <b>IL REATO<br/>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br/>E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO<br/>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|--|---|--|
|  | <p><b>Sanzione pecuniaria:</b><br/>da 400 a 600 quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi</li> </ul> | <p>La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.</p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO</b><br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br><b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>                                       | <b>LA FATTISPECIE DI REATO</b><br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)  |
|---|--|---|
|   | o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;<br>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.                  |   |
| Art. 25-ter<br>D.Lgs. 231/2001  | <b>Illecita influenza sull'assemblea</b><br>(Art. 2636 c.c.)<br><br><b>Sanzione pecuniaria:</b><br>- da 300 a 660 quote. | Art. 2636 c.c. - "Illecita influenza sull'assemblea".<br><i>"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".</i>  |
| Art. 25-ter D.Lgs.<br>231/2001  | <b>Aggiotaggio</b><br>(Art. 2637 c.c.)<br><br><b>Sanzione pecuniaria:</b><br>- da 400 a 1000 quote.                      | Art. 2637 c.c. - "Aggiotaggio".<br><i>"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni"<sup>15</sup>.</i> |

<sup>15</sup> Tale formulazione è stata introdotta dalla Legge Comunitaria 2004.

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|---|--|
| Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</b><br/>(Art. 2638 c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b><br/>- da 400 a 800 quote.</p> | <p>Art. 2638 c.c. - "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza".<br/> <i>"Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</i></p> <p><i>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</i></p> <p><i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58<sup>16</sup>".</i></p> |

<sup>16</sup> Comma inserito dalla L. 262/2005.



**G. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

[art. 25-quater D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI  | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|--|---|---|
| Art. 25- <i>quater</i><br>D.Lgs. 231/2001 <sup>17</sup>                  | <p><b>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everisione dell'ordine democratico</b><br/>                     (Art. 270-<i>bis</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote per il comma 1;</li> </ul> | <p>Art. 270-<i>bis</i> c.p. - “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everisione dell'ordine democratico”.</p> <p><i>“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everisione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</i></p> <p><i>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i></p> <p><i>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.</i></p> |

<sup>17</sup> I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'Art. 25-*quater*, i reati con finalità di terrorismo o di everisione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di everisione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

**Reati con finalità di terrorismo o di everisione dell'ordine democratico (ex L.7/2003, Art. 3).**

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di everisione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> |
|---|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 700 per il comma 2.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p> |   |

| <p>NORMA DI RIFERIMENTO<br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p> | <p>IL REATO<br/>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br/>E LE RELATIVE SANZIONI</p>                       | <p>LA FATTISPECIE DI REATO<br/>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>   |
|--|---|---|
|  | <p>Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo<br/>(Convenzione dicembre 1999)</p> | <p><del>Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:</del></p> <p>Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999</p> <p><del>"1. <i>Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</i></del></p> <p><del>a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;</del></p> <p><del>b) ogni altro atto, destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</del></p> <p><del>2. &lt;omissis&gt;</del></p> <p><del>3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.</del></p> <p><del>4. <i>Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</i></del></p> <p><del>5. &lt;omissis&gt;".</del></p> <p>Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza</p> |



| <b>NORMA DI RIFERIMENTO<br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b> | <b>IL REATO<br/>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br/>E LE RELATIVE SANZIONI</b> | <b>LA FATTISPECIE DI REATO<br/>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|--|---|---|
|  |   | delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc). |

## H. REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

[art. 25-quater.1. D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI   | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)  |
|--|--|--|
| <p><b>Art 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001</b></p>                            | <p><b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b><br/>(art. 583-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 700 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi</li> </ul> | <p>Art. 583-bis c.p. - "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".</p> <p><i>"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</i></p> <p><i>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</i></p> <p><i>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniera residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO<br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b> | <b>IL REATO<br/>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br/>E LE RELATIVE SANZIONI</b>                                    | <b>LA FATTISPECIE DI REATO<br/>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> |
|--|--|---|
|  | o sussidi e revoca di quelli già concessi;<br>- divieto di pubblicizzare beni servizi;<br>da un anno a due anni. |   |

## I. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

[art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI   | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|--|--|---|
| <p>Art. 25-quinquies<br/>D. Lgs. 231/2001</p>                            | <p><b>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</b><br/>(Art. 603-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione all'esercizio dell'attività per una durata non inferiore a un anno.</li> <li>- Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tale reato, si applica la sanzione</li> </ul> | <p><i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</i></p> <p><i>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</i></p> <p><i>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</i></p> <p><i>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</i></p> <p><i>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</i></p> <p><i>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</i></p> <p><i>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</i></p> <p><i>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</i></p> <p><i>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</i></p> <p><i>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</i></p> |

| <p><b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p> | <p><b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b></p> | <p><b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b></p>   |
|---|--|--|
|   | <p>dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p>            | <p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> <p>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</p> <p>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".</p> <p>Il d.d.l. C 4008 che ha innovato l'art. 603 bis del c.p., prevede poi all'art. 3 che:</p> <p><i>"Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale (ovvero quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati), il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale".</i></p> <p><i>Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.</i></p> <p><i>L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore".</i></p> |



| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI   | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|--|--|---|
| Art. 25- <i>quinquies</i><br>D. Lgs. 231/2001 <sup>18</sup>              | <p><b>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</b><br/>(Art. 600 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni,</li> </ul> | <p>Art. 600 c.p. - "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù".</p> <p><i>"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i></p> <p><i>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</i></p> <p><i>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".</i></p> |

<sup>18</sup>La Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006 n. 38 (in vigore dal 2 marzo 2006) ha modificato l'art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/01 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

«Art. 25-*quinquies* (Delitti contro la personalità individuale) modificato dalla citata legge:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'Art. 600-quater.1 e 600-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'Art. 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'Art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'Art. 16, comma 3».

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|---|---|
|   | <p>licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p> <p><b>Prostituzione minorile</b><br/>(Art. 600-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote per il comma 1;</li> <li>- da 200 a 700 per il comma 2.</li> </ul> | <p>Art. 600-bis c.p. - "Prostituzione minorile".</p> <p><i>"Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 a euro 154.937.</i></p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.</i></p> <p><i>Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|---|--|
|   | <p><b>Sanzione interdittiva</b> (per entrambi i commi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p> <p><b>Pornografia minorile</b><br/>(Art. 600-ter c.p.)</p> | <p><i>Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi<sup>19</sup>.</i></p> |

<sup>19</sup> Comma modificato dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|---|---|
|   | <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote per i commi 1 e 2;</li> <li>- da 200 a 700 per i comma 3 e 4.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva</b><br/>(per tutti i comma):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi</li> </ul> | <p>Art. 600-ter c.p. - "Pornografia minorile".</p> <p><i>"Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228"<sup>20</sup></i></p> <p><i>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</i></p> <p><i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o diffonde<sup>21</sup> notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</i></p> <p><i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164<sup>22</sup>.</i></p> <p><i>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità<sup>23</sup>.</i></p> |

<sup>20</sup> Cfr. nota che precede.

<sup>21</sup> Sostituita la parola "divulga" con la parola "diffonde" dalla L. 38/2006

<sup>22</sup> Comma modificato dalla L. 38/2006

<sup>23</sup> Comma aggiunto dalla L. 38/2006

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|---|--|
|   | <p>o sussidi e revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni</p> <p><b>Detenzione di materiale pornografico</b><br/>(Art. 600-<i>quater</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 700 quote</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> </ul> | <p>Art. 600-<i>quater</i> c.p. - "Detenzione di materiale pornografico".</p> <p><i>"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549".</i></p> <p><i>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> da un anno a due anni.<br><br><b>Pornografia virtuale</b><br>(Art. 600- <i>quater</i> 1 c.p.)<br><br><b>Sanzione pecuniaria:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote (se connesso ai delitti di cui agli artt. 600-<i>bis</i>, primo comma, 600-<i>ter</i>, primo e secondo comma)</li> <li>da 200 a 700 quote (se connesso ai delitti di cui agli articoli 600-<i>bis</i>, secondo comma, 600-<i>ter</i>, terzo e quarto comma, e 600-<i>quater</i>)</li> </ul> | <p>Articolo 600-<i>quater</i> 1 c.p. – “Pornografia virtuale”</p> <p><i>“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</i></p> <p><i>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|--|--|
|   | <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p> <p><b>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</b><br/>                     (Art. 600-<i>quinqies</i> c.p.)</p> | <p>Art. 600-<i>quinqies</i> c.p. - "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile".</p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|---|--|
|   | <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p> | <p><i>"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937".</i></p> |



| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|--|---|
|   | <p><b>Tratta di persone</b><br/>(Art. 601 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p> | <p>Art. 601 c.p. - Tratta di persone.</p> <p><i>“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|--|---|
|   | <p><b>Acquisto e alienazione di schiavi</b><br/>(Art. 602 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> </ul> | <p>Art. 602 c.p. - "Acquisto e alienazione di schiavi".</p> <p><i>"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO<br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b> | <b>IL REATO<br/>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br/>E LE RELATIVE SANZIONI</b> | <b>LA FATTISPECIE DI REATO<br/>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> |
|--|---|---|
|  | - divieto di pubblicizzare beni servizi;<br>da un anno a due anni.            |   |

**J. REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO**  
**[art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001; artt. 187-bis, 187-ter, 187-quinquies TUF]**

| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI   | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|--|--|---|
| Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Abuso di informazioni privilegiate</b><br/>(Art. 184 TUF)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</li> </ul> <p><b>Manipolazione del Mercato</b><br/>(Art. 185 TUF)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote;</li> </ul> | <p>Art. 184 TUF - "Abuso di informazioni privilegiate"<br/> <i>"E' punito con la reclusione da due a dodici anni<sup>24</sup> e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</i></li> <li>b. <i>comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</i></li> <li>c. <i>raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a".</i></li> </ul> <p>Art. 185 TUF - "Manipolazione del mercato"<br/> <i>"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni<sup>25</sup> e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".</i></p> |

<sup>24</sup> L'aumento della pena è stato previsto con la L. 262/2005.

<sup>25</sup> Cfr. nota precedente.

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</li> </ul>  |  |
| Art. 187- <i>quinquies</i> TUF  | <p><b>Abuso di informazioni privilegiate</b><br/>(Art. 187-bis TUF)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 20.000 a 3 milioni di Euro;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</li> </ul> | <p>Art. 187-bis TUF - “Abuso di informazioni privilegiate”</p> <p>1. <i>Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</i></p> <p><i>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</i></p> <p><i>b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</i></p> <p><i>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</i></p> <p>2. <i>La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</i></p> <p>3. <i>Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|--|---|
|   | <p><b>Manipolazione del mercato</b><br/>(Art. 187-ter TUF)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 20.000 a 5 milioni di Euro;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</li> </ul> | <p>4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.</p> <p>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</p> <p>6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.</p> <p>Art. 187-ter TUF - "Manipolazione del mercato"</p> <p>1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.</p> <p>2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.</p> <p>3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:</p> <p>a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;</p> <p>b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;</p> <p>c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;</p> |

| <p><b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p> | <p><b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b></p> | <p><b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b></p>   |
|---|--|--|
|   |  | <p><i>d) altri artifizii idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.</i></p> <p><i>4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.</i></p> <p><i>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</i></p> <p><i>6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.</i></p> <p><i>7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.</i></p> |

## K. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

[art. 25-septies D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI  | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|--|--|---|
| Art. 25-septies.<br>D.Lgs. 231/2001 <sup>26</sup>                        | <p><b>Omicidio colposo</b><br/>(Art. 589 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b><br/>da 100 a 1000 quote se l'omicidio è commesso con violazione dell'art. 55, II, TUS;<br/>da 250 a 500 quote nelle altre ipotesi di violazione delle norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori.</p> | <p>Art. 589 c.p. - "Omicidio colposo".<br/><i>"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</i><br/><i>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</i><br/><i>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".</i></p> |

<sup>26</sup> La legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007, ha previsto l'introduzione dell'art. 25-septies nel D.Lgs. 231/2001. L'art. 25-septies è stato tuttavia riformulato dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81):

"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)"

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".



| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|---|---|
|   | <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi ad un anno.</p> <p><b>Lesioni personali colpose</b><br/>(Art. 590 co. 3 c.p.)</p> | <p>Art. 590 c.p. - "Lesioni personali colpose".<br/> <i>"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|---|--|
|   | <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 250 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre a sei mesi.</p> | <p><i>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</i></p> <p><i>Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.<sup>27 28</sup></i></p> <p><i>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</i></p> |

<sup>27</sup> Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125

<sup>28</sup> Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n. 102



**L. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTO RICICLAGGIO**  
**[art. 25-octies D.Lgs. 231/2001]**

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO</b><br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br><b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO</b><br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|---|--|--|
| Art. 25-octies<br>D.Lgs. 231/2001 <sup>29</sup>                                 | <p><b>Ricettazione</b><br/>                     (Art. 648 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 800 quote;</li> <li>- da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> | <p>Art. 648 - "Ricettazione" .</p> <p><i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.</i></p> <p><i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".</i></p> |

<sup>29</sup> Introdotta dall'Art. 63 co. 3 D.Lgs. 21/11/2007, n.231 di seguito riportato:

Art. 63

[...]

3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies è inserito il seguente:

"Articolo 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

5. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."



| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> da tre mesi a due anni.<br><br><b>Riciclaggio</b><br>(Art. 648-bis c.p.)<br><br><b>Sanzione pecuniaria:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 800 quote;</li> </ul> | Art. 648-bis - "Riciclaggio".<br><i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.</i><br><br><i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i> |

| <p><b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p> | <p><b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b></p>   | <p><b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b></p>   |
|---|--|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> </ul> | <p><i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".</i></p> |

| <p><b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p> | <p><b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b></p>   | <p><b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b></p>  |
|---|--|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;<br/>da tre mesi a due anni.</li> </ul> <p><b>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b><br/>(Art. 648-ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 800 quote;</li> <li>- da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni,</li> </ul> | <p>Art. 648-ter c.p. - "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".</p> <p><i>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</i></p> |

| <p><b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p> | <p><b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b></p>  | <p><b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b></p>   |
|---|---|--|
|   | <p>licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p> <p><b>Auto riciclaggio</b><br/>(Art. 648-ter 1 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 800 quote;</li> <li>- da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la</li> </ul> | <p><i>«Art. 648-ter.1. - (Autoriciclaggio). -- Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</i></p> <p><i>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i></p> <p><i>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</i></p> |



| <p><b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p> | <p><b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b></p>  | <p><b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b></p>   |
|---|---|--|
|   | <p>pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p> | <p><i>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».</i></p> <p><i>4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p><i>a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;</i></p> <p><i>b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti:«648-bis, 648-ter e 648-ter.1».</i></p> <p><i>5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p><i>a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648ter.1»;</i></p> <p><i>b) alla rubrica sono aggiunte,in fine, le seguenti parole:«, nonché autoriciclaggio».</i></p> |

## M. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

[art. 25-novies D.Lgs. 231/2001]

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|---|--|
| Art. 25-novies<br>D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> (artt. 171 e ss. L. 633/41)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da tre mesi ad un anno.</li> </ul> | <p>Art. 171 L. 633/41</p> <p>“[Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]</p> <p><i>Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</i></p> <p>(...).</p> <p><i>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</i></p> <p>(...)</p> <p><i>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.”</i></p> |
| Art. 25-novies<br>D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b></p>   | <p>Art. 171-bis l. 633/41</p> <p><i>“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in</i></p>   |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|--|--|
|   | (Art. 171-bis L. 633/41)<br><br><b>Sanzione pecuniaria:</b><br>- fino a 500 quote.<br><br><b>Sanzione interdittiva:</b><br>- da tre mesi ad un anno.   | <p><i>supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</i></p> <p><i>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."</i></p> |
| Art. 25-novies<br>D.Lgs. 231/2001   | <b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b><br>(art. 171-ter L. 633/41)<br><br><b>Sanzione pecuniaria:</b><br>- da 100 a 500 quote;<br><br><b>Sanzione interdittiva:</b><br>- da tre mesi ad un anno. | Art. 171-ter L. 633/41<br><i>"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</i><br><i>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</i><br><i>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</i><br><i>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo,</i>   |

| <p><b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p> | <p><b>IL REATO</b><br/>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br/><b>E LE RELATIVE SANZIONI</b></p> | <p><b>LA FATTISPECIE DI REATO</b><br/>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>   |
|---|---|--|
|   |   | <p><i>proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</i></p> <p><i>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</i></p> <p><i>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</i></p> <p><i>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</i></p> <p><i>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</i></p> <p><i>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</i></p> <p><b>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</b></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|---|---|
|   |   | <p><i>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</i></p> <p><i>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</i></p> <p><i>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</i></p> <p><i>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</i></p> <p><i>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</i></p> <p><i>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</i></p> <p><i>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</i></p> <p><i>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</i></p> <p><i>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</i></p> <p><i>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</i></p> |
| Art. 25-novies<br>D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b><br/>                     (art. 171-septies L. 633/41)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <p>- da 100 a 500 quote.</p> | Art. 171-septies L. 633/41<br>“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: <p><i>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</i></p>  |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO</b><br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br><b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO</b><br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)  |
|---|---|---|
|   | <b>Sanzione interdittiva:</b><br>- da tre mesi ad un anno.  | <i>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".</i>  |
| Art. 25-novies<br>D.Lgs. 231/2001   | <b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b><br>(art. 171-octies L. 633/41)<br><br><b>Sanzione pecuniaria:</b><br>- da 100 a 500 quote.<br><br><b>Sanzione interdittiva:</b><br>- da tre mesi ad un anno. | Art. 171-octies L. 633/41<br><i>"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</i><br><br><i>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".</i> |

**N. INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA**  
**[art. 25-decies D.Lgs. 231/2001]**

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|---|--|
| Art. 25-decies<br>D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b><br/>                     (art. 377-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b><br/>                     - da 100 a 500 quote.</p> | <p>Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"<br/>                     "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".</p> |

**O. REATI AMBIENTALI**

[art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001]

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|--|--|
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001  | <p><b>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</b> (art. 727-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino a 250 quote.</li> </ul> | <p>Art. 727-bis c.p. - "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"</p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</i></p> |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001  | <p><b>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</b> (art. 733-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino a 250 quote.</li> </ul>   | <p>Art. 733-bis c.p. - "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"</p> <p><i>"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro".</i></p>  |



| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|---|---|
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001  | <p><b>Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA</b></p> (art. 137 c. 2, 3 e 5 D.Lgs. 152/06) <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 150 a 300 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva fino a 6 mesi</b> (solo c. 2 e 5)</p> | <p>Art. 137 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione), c. 2, 3, 5.</p> <p><i>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</i></p> <p><i>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</i></p> <p><i>5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro(*). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</i></p> |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001  | <p><b>Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee</b></p> (art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/06) <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 200 a 300 quote.</li> </ul>  | <p>Art. 137 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), c. 11</p> <p><i>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</i></p> <p><b>ART 103 (Scarichi sul suolo):</b></p> <p><i>1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</i></li> <li><i>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;</i></li> </ul>  |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b> | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|---|---|
|   | <p><b>Sanzione interdittiva fino a 6 mesi</b></p>                     | <p><i>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</i></p> <p><i>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</i></p> <p><i>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</i></p> <p><i>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</i></p> <p><i>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</i></p> <p><i>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</i></p> <p><i>ART 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee):</i></p> <p><i>1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</i></p> <p><i>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</i></p> <p><i>3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle attività produttive per i giacimenti a mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui</i></p> |

| <p><b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p> | <p><b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b></p> | <p><b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b></p>  |
|---|--|---|
|   |  | <p><i>gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</i></p> <p><i>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</i></p> <p><i>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</i></p> <p><i>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</i></p> <p><i>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</i></p> <p><i>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</i></p> <p><i>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</i></p> <p><i>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO</b><br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br><b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO</b><br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)  |
|---|---|---|
|   |   | <p><i>riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</i></p>  |
| Art. 25-undecies<br>D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili</b><br/>                     (art. 137 c. 13 D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b><br/>                     - Da 150 a 250 quote.</p>   | <p>Art. 137 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili), c. 13.</p> <p><i>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</i></p> |
| Art. 25-undecies<br>D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione</b><br/>                     (art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b><br/>                     - Fino a 300 quote.*</p> | <p>Art. 256 D.Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 1.</p> <p><i>"Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</i></p> <p><i>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</i></p> <p><i>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".</i></p>  |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|---|---|
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001  | <p><b>Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata</b><br/>(art. 256 c. 3, D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b><br/>Da 150 a 300 quote*</p> <p><b>Sanzione interdittiva fino a 6 mesi</b></p> | Art. 256 D.Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 3.<br><i>"Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi".</i> |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001  | <p><b>Miscelazione di rifiuti pericolosi</b><br/>(art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b><br/>- Da 150 a 250 quote*</p>   | Art. 256 D.Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 5.<br><i>"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)".</i>   |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001  | <p><b>Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi</b><br/>(art. 256 c. 6 primo periodo D.Lgs. 152/06)</p>  | Art. 256 D.Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 6 primo periodo.<br><i>"Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro".</i>   |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|--|--|
|   | <b>Sanzione pecuniaria:</b><br>- Fino a 250 quote *  |  |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001  | <b>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio</b><br>(art. 257 c. 1 D.Lgs. 152/06)<br><br><b>Sanzione pecuniaria:</b><br>- Fino a 250 quote. | Art. 257 D.Lgs. 152/06 - "Bonifica dei siti", c. 1.<br><i>"Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro".</i> |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001  | <b>Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio</b> (art. 257 c. 2 D.Lgs. 152/06)                            | Art. 257 D.Lgs. 152/06 - "Bonifica dei siti", c. 2.<br><i>"Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose".</i>  |

| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI  | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)  |
|--|---|--|
|  | <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 150 a 250 quote.</li> </ul>  |  |
| <p>Art. 25-undecies<br/>D.Lgs. 231/2001</p>                              | <p><b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</b> (art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 150 a 250 quote.</li> </ul> | <p>Art. 258 D.Lgs. 152/06 - "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", c. 4 secondo periodo.</p> <p><i>Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".</i></p>   |
| <p>Art. 25-undecies<br/>D.Lgs. 231/2001</p>                              | <p><b>Traffico illecito di rifiuti</b> (art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 150 a 250 quote.</li> </ul>   | <p>Art. 259 D.Lgs. 152/06 - "Traffico illecito di rifiuti", c. 1</p> <p><i>"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".</i></p> |
| <p>Art. 25-undecies<br/>D.Lgs. 231/2001</p>                              | <p><b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</b> (art. 260 c. 1 D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 300 a 500 quote.</li> </ul>   | <p>Art. 260 D.Lgs. 152/06 - "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", c. 1</p> <p><i>"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni".</i></p>  |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO</b><br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br><b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO</b><br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|---|--|--|
|   | <p><b>Sanzione interdittiva fino a 6 mesi</b></p> <p><b>Sanzione interdittiva definitiva</b> (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)</p>    |  |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001  | <p><b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività</b><br/>                     (art. 260 c. 2 D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 400 a 800 quote.</li> </ul> | Art. 260 D.Lgs. 152/06 - "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", c. 2.<br><i>"Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni".</i>   |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001  | <p><b>False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti</b></p>   | Art. 260 bis D.Lgs. 152/06 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 6.<br><i>"Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti".</i> |



| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO</b><br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO</b><br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)  |
|---|--|---|
|   | (art. 260 bis c. 6 D.Lgs. 152/06)<br><br><b>Sanzione pecuniaria:</b><br>- Da 150 a 250 quote.  |   |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001  | <b>Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati</b><br><br>(art. 260 bis c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D.Lgs. 152/06)<br><br><b>Sanzione pecuniaria:</b><br>- Da 150 a 250 quote | Art. 260-bis D.Lgs. 152/06 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 7 secondo e terzo periodo.<br><br><i>"Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati".</i> |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001  | <b>Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore</b>  | Art. 260-bis D.Lgs. 152/06 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 8.<br><i>"Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi".</i>   |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|--|--|
|   | (art. 260 bis c.8 D.Lgs. 152/06)<br><b>Sanzione pecuniaria:</b><br>- Da 150 a 300 quote  |  |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001  | <b>Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria</b><br>(art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/06)<br><b>Sanzione pecuniaria:</b><br>- Fino a 250 quote | Art. 279 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni" (per il "Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria"), c. 5<br><i>"Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa".</i><br>[Art. 279 comma 2 D.Lgs. 152/06]<br><i>"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</i> |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001  | <b>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o</b>          | Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1 e c.2<br>1. <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</i>   |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|--|---|
|   | <p><b>omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari</b><br/>                     (art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b><br/>                     - Fino a 250 quote</p> | <p><i>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</i></p> <p><i>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p><i>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</i></p> <p><i>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</i></p> <p><i>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p><i>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione”.</i></p> <p><i>2. “In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da tre mesi a due anni e dell’ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.</i></p> |
| Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001  | <b>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in</b>  | Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”), c. 1, 2.<br>1. <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l’arresto da tre mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del</i>  |

| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI  | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)  |
|--|---|--|
|  | <p><b>via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari</b></p> <p>(art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 150 a 250 quote</li> </ul> | <p><i>Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:</i></p> <p><i>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</i></p> <p><i>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p><i>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</i></p> <p><i>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</i></p> <p><i>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p><i>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.</i></p> <p><i>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</i></p> |
| Art. 25-undecies<br>D.Lgs. 231/2001                                      | <b>Falsificazione o alterazione di certificati, licenze,</b>  | Art. 3-bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1.  |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|--|---|
|   | <p><b>notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati</b></p> <p>(Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino a 500 quote</li> </ul> | <p><i>“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale”.</i></p>   |
| <p>Art. 25-undecies<br/>D.Lgs. 231/2001</p>                                     | <p><b>Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività</b></p> <p>(Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino a 250 quote</li> </ul>                                | <p>Art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”), c. 4.</p> <p><i>“Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni”.</i></p> <p>[Art. 6 C. 1]</p> <p><i>“Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica”.</i></p> |
| <p>Art. 25-undecies<br/>D.Lgs. 231/2001</p>                                     | <p><b>Impiego delle sostanze lesive dell’ozono</b></p>   | <p>Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - “Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono”</p>   |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|---|--|
|   | (art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549)<br><br><b>Sanzione pecuniaria:</b><br>- Da 150 a 250 quote  | <i>“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.</i>  |
| Art. 25-undecies<br>D.Lgs. 231/2001   | <b>Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi</b> (art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)<br><br><b>Sanzione pecuniaria:</b><br>- Da 150 a 300 quote<br><br><b>Sanzione interdittiva fino a 6 mesi</b><br><br><b>Sanzione interdittiva definitiva</b> (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato) | Art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - “Inquinamento doloso”, c. 1, 2<br>1. <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000”.</i><br>2. <i>“Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000”.</i> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|--|--|
| Art. 25-undecies<br>D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi</b></p> <p>(art. 9 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino a 250 quote</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva fino a 6 mesi</b></p> | <p>Art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento colposo", c. 1 e 2</p> <p>1. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".</p> <p>2. "Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".</p>   |
| Art. 25-undecies<br>D.Lgs. 231/2001   | <p><b>Inquinamento ambientale</b><br/>                     (art. 452-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 250 a 600 quote</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittive ex art. 9, D.Lgs 231/2001 per un periodo non superiore a un anno</b></p>                                      | <p>Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.</p> <p>Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). - Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una</p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|---|--|
|   |   | lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di piu' persone, di lesioni di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni venti.   |
| Art. 25-undecies<br>D.Lgs. 231/2001   | <b>Disastro ambientale</b><br>(art. 452-quater c.p.)<br><b>Sanzione pecuniaria:</b><br>- Da 400 a 800 quote<br><b>Sanzione interdittive ex art. 9, D.Lgs 231/2001</b> | Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.<br>Costituiscono disastro ambientale alternativamente:<br>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;<br>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;<br>3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.<br><br>Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata. |
| Art. 25-undecies<br>D.Lgs. 231/2001   | <b>Delitti colposi contro l'ambiente</b><br>(art. 452-quinquies c.p.)<br><b>Sanzione pecuniaria:</b>  | Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.   |



| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO</b><br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br><b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO</b><br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)  |
|---|--|---|
|   | - Da 200 a 500 quote   | Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.  |
|   |  |   |
| Art. 25-undecies<br>D.Lgs. 231/2001   | <b>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</b><br>(art. 452-sexies c.p.)<br><b>Sanzione pecuniaria:</b><br>- <b>Da 250 a 600 quote</b> | Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività'). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività'.<br><br>La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:<br><br>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;<br><br>2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.<br><br>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'. |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO<br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b> | <b>IL REATO<br/>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br/>E LE RELATIVE SANZIONI</b>                                     | <b>LA FATTISPECIE DI REATO<br/>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|--|---|--|
| Art. 25-undecies<br>D.Lgs. 231/2001  | <b>Circostanze aggravanti<br/>(art. 452-octies c.p.)<br/>Sanzione pecuniaria:</b><br>- <b>Da 300 a 1000 quote</b> | <p>Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti). - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p> |

## P. REATI TRANSAZIONALI

[art. 10 L. 146/2006]

| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI   | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)  |
|--|--|--|
| Art. 10 <sup>30</sup><br>L. 146/2006                                     | <p><b>Associazione per delinquere</b><br/>(Art. 416 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b><br/>- da 400 a 1000 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> | <p>Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere".</p> <p><i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</i></p> <p><i>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p><i>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</i></p> <p><i>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</i></p> <p><i>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione</i></p> |

<sup>30</sup> L. 146/2006 Art. 10 - Responsabilità amministrativa degli enti:

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. **abrogato**
6. **abrogato**
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|--|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p> <p><b>Associazione di tipo mafioso</b><br/>(Art. 416-bis c.p.)</p> | <p><i>dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286<sup>31</sup>, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma<sup>32</sup>.</i></p> <p>Art. 416 bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso"<sup>33</sup>.</p> |

<sup>31</sup> Le parole: "600, 601 e 602" sono state così sostituite dall'art. 1, comma 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94

<sup>32</sup> Comma aggiunto dalla normativa sulla tratta di persone.

<sup>33</sup> La precedente rubrica: "Associazione di tipo mafioso" è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 5), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|--|---|
|   | <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p> | <p><i>“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni<sup>34</sup>.</i></p> <p><i>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</i></p> <p><i>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</i></p> <p><i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito”.</i></p> <p><i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta<sup>35</sup> e alle altre associazioni, anche straniere<sup>36</sup>, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</i></p> |

<sup>34</sup>Cfr. nota che precede, anche per i successivi aumenti di pena.

<sup>35</sup> Le parole: “ alla 'ndrangheta” sono state inserite dall'art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50

<sup>36</sup> Le parole: “anche straniere”, sono state inserite nell'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|--|--|
|   | <p><b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</b><br/>                     (Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi</li> </ul> | <p><i>Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309-“Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”.</i></p> <p><i>“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</i></p> <p><i>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i></p> <p><i>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i></p> <p><i>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</i></p> <p><i>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</i></p> <p><i>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</i></p> <p><i>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|---|--|
|   | <p>o sussidi e revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p> <p><b>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</b><br/>                     (Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul> | <p>Art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43- "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri".</p> <p><i>"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</i></p> <p><i>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</i></p> <p><i>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>  |
|---|--|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> da un anno a due anni. <p><b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b><br/>(Art. 377-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Favoreggiamento personale</b><br/>(Art. 378 c.p.)</p> | <p>Art. 377-bis c.p. - <i>“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”.<br/>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.</i></p> <p>Art. 378 c.p. - <i>“Favoreggiamento personale”.</i></p> |



| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>   | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|---|---|
|   | <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</b><br/>                     (Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni</li> </ul> | <p><i>“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</i></p> <p><i>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</i></p> <p><i>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.</i></p> <p><i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.</i></p> <p>Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 [comma 3, 3-bis, 3-ter, 5]- “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”</p> <p><i>“1. (omissis)</i></p> <p><i>2. (omissis)</i></p> <p><i>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.</i></p> <p><i>3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:</i></p> <p><i>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</i></p> <p><i>b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;</i></p> <p><i>c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;</i></p> <p><i>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</i></p> |

| <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b><br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | <b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>  | <b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|---|--|---|
|   | funzionali alla commissione dell'illecito; <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> da tre mesi a due anni. | <p><i>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</i></p> <p><i>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</i></p> <p><i>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</i></p> <p><i>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</i></p> <p><i>4.(omissis)</i></p> <p><i>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00”.</i></p> |

## Q. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

[art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001]

| NORMA DI RIFERIMENTO<br>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi) | IL REATO<br>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br>E LE RELATIVE SANZIONI   | LA FATTISPECIE DI REATO<br>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)   |
|--|--|---|
| Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001  | <p><b>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato</b></p> <p>(Art. 22 comma 12, d.lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione – T.U.I.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.</li> </ul> | <p>Art. 22 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 [commi 12, 12-bis-12-quinquies] – “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”:</p> <p><i>“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</i></p> <p><b>[12-bis]</b> <i>Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</i></li> <li>b) <i>se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</i></li> <li>c) <i>se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis<sup>37</sup> del codice penale.</i></li> </ul> <p><b>[12-ter]</b> <i>Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.</i></p> <p><b>[12-quater]</b> <i>Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.</i></p> <p><b>[12-quinquies]</b> <i>Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno</i></p> |

<sup>37</sup> Art. 603bis, comma 3 del Codice Penale: “l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.



| <b>NORMA DI RIFERIMENTO<br/>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b> | <b>IL REATO<br/>(O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)<br/>E LE RELATIVE SANZIONI</b> | <b>LA FATTISPECIE DI REATO<br/>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>   |
|--|---|---|
|  |   | <p><i>è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.”</i></p> |